

616ª SEDUTA

VENERDÌ 20 DICEMBRE 1957

Presidenza del Vice Presidente DE PIETRO

INDICE

Autorizzazioni a procedere in giudizio:	
Presentazione di relazioni	<i>Pag.</i> 25740
 Commissione permanente:	
Convocazione	25776
 Disegni di legge:	
Annunzio di presentazione	25683, 25709
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	25684 25709
Presentazione di relazioni	25683
Ritiro del disegno di legge n. 1991	25709
Trasmissione	25708
 « Approvazione ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America sugli usi pacifici della energia atomica, concluso in Washington il 3 luglio 1957, con Note annesse del 3-11 luglio 1957 » (2230-Urgenza) (Discussione e approvazione):	
CIANCA	25684, 25686
FOLCHI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	25685
JANNUZZI, <i>relatore</i>	25685

« Estensione del trattamento di reversibilità ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti » **(2225)**; « Modificazioni alle norme per la concessione della pensione di reversibilità dell'Istituto nazionale di previdenza sociale » **(1252)** *d'iniziativa dei senatori Fiore ed altri*; « Miglioramenti dei minimi di pensione, delle norme sulla reversibilità delle pensioni ed altre modifiche alla legge 4 aprile 1952, n. 218 » **(1473)** *d'iniziativa dei senatori Bitossi ed altri* (Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge governativo n. 2225):

PRESIDENTE	<i>Pag.</i> 25730 e <i>passim</i>
ANGELINI Cesare	25694 e <i>passim</i>
BARBARESCHI	25720, 25725
BARBARO	25699 e <i>passim</i>
BITOSSI	25695 e <i>passim</i>
BRAITENBERG	25738, 25739
CERUTTI	25694, 25741, 25762
DE BOSTIO	25703 e <i>passim</i>
DE LUCA Carlo	25713 e <i>passim</i>
FIORE	25687 e <i>passim</i>
GUI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	25689 e <i>passim</i>
LUSSU	25731, 25733, 25735

616* SEDUTA

DISCUSSIONI

20 DICEMBRE 1957

MANCINO	<i>Pag. 25705 e passim</i>
MARIANI	25761, 25763
MASTROSIMONE	25716
MERLIN Angelina	25732
MESSE	25700, 25701
PAOLUCCI DI VALMAGGIORE	25700
PETTI	25768
PEZZINI, <i>relatore</i>	25689 e <i>passim</i>
RESTAGNO	25746, 25759
RISTORI	25766
SCOCCIMARRO	25715 e <i>passim</i>
SPALLINO, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza</i> <i>del Consiglio dei ministri</i>	25732
VALENZI	25764, 25765
ZOLI, <i>Presidente del Consiglio dei ministri e Mi-</i> <i>nistro del bilancio</i>	25711 e <i>passim</i>

Interpellanze:

Annunzio	25779
--------------------	-------

Interrogazioni:

Annunzio	<i>Pag. 25779</i>
--------------------	-------------------

Inversione dell'ordine del giorno:

CARBONI	25684
FOLCHI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari</i> <i>esteri</i>	25684

Per le festività natalizie:

PRESIDENTE	25778
CORNAGGIA MEDICI	25776
ZOLI, <i>Presidente del Consiglio dei ministri e Mi-</i> <i>nistro del bilancio</i>	25778

Presidenza del Vice Presidente DE PIETRO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

CARMAGNOLA, *Segretario, dà lettura del processo verbale.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni il processo verbale si intende approvato.

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa:

dei senatori Sibille e Bussi:

« Modifiche agli articoli 16 e 19 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, sugli stupefacenti » (2342);

dei senatori Sibille, Benedetti, Alberti, Cusenza, Mastrosimone, Spasari, Carelli ed Elia:

« Modifiche alla legislazione sulle farmacie » (2343);

dei senatori Gervasi, Montagnani, Marzola, Grammatico, Bardellini, Busoni, Mancino, Molinelli, Gavina, Fedeli, Pellegrini, Colombi e Valenzi:

« Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani » (2344).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti,

Annunzio di presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri e colonie), sono state presentate le seguenti relazioni:

dal senatore Galletto sul disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati a Bruxelles il 17 aprile 1957: a) Protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità economica europea; b) Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della Comunità economica europea; c) Protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità europea dell'energia atomica; d) Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della Comunità europea dell'energia atomica » (2151-Urgenza);

dal senatore Santero sul disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Spagna sulle assicurazioni sociali, conclusa in Madrid il 21 luglio 1956 » (2251);

dal senatore Martini sui disegni di legge:

« Approvazione ed esecuzione del regolamento concernente l'applicazione ai cittadini svizzeri delle imposte straordinarie sul patrimonio, allegato al Rapporto adottato ad Aix-en-Provence il 31 ottobre 1956 dalla Commissione permanente di conciliazione tra l'Italia e la Svizzera istituita in virtù del Trattato di conciliazione e di regolamento giudiziario, concluso a Roma il 20 settembre 1924 tra l'Italia e la Svizzera e reso esecutivo con regio decreto 15 gennaio 1925, n. 23 » (2254);

« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo ai servizi ae-

616ª SEDUTA

DISCUSSIONI

20 DICEMBRE 1957

rei con Annesso e Scambio di Note, concluso in Roma il 4 giugno 1956 » (2269);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Grecia relativo ai servizi aerei con Annesso e Scambio di Note, concluso in Roma il 26 maggio 1956 » (2271);

dal senatore Guariglia sul disegno di legge :

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'equivalenza dei periodi di studi universitari, firmata a Parigi il 15 dicembre 1956 » (2255).

Queste relazioni saranno stampate e distribuite ed i relativi disegni di legge saranno iscritti all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che, nella seduta pomeridiana di ieri, la 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) ha esaminato ed approvato i seguenti disegni di legge:

« Disposizioni transitorie per l'applicazione della legge 1º ottobre 1951, n. 1084, riguardante le aziende farmaceutiche municipalizzate » (1884), di iniziativa del deputato Rappelli;

« Costituzione in Comune autonomo della frazione di Dairago del comune di Arconate, in provincia di Milano » (1944), di iniziativa del deputato Sangalli;

« Costituzione di un Istituto per il credito sportivo, con sede in Roma » (1998-B);

« Concessione di una sovvenzione straordinaria a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia » (2258);

Inversione dell'ordine del giorno.

FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo ha già avuto occasione di sottolineare l'importanza e di domandare e ottenere l'urgenza per il provvedimento di legge n. 2230, riguardante l'accordo di collaborazione fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America sugli usi pacifici dell'energia atomica, concluso in Washington il 3 luglio 1957.

Dovrei insistere rispettosamente su tale richiesta del Governo che è suffragata dall'imminente entrata in vigore del Trattato dell'Euratom, e domandare quindi l'inversione dell'ordine del giorno per discutere questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso.

CARBONI. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta di inversione dell'ordine del giorno.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America sugli usi pacifici dell'energia atomica, concluso in Washington il 3 luglio 1957, con Note annesse del 3-11 luglio 1957 » (2230-Urgenza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America sugli usi pacifici dell'energia atomica, concluso in Washington il 3 luglio 1957, con Note annesse del 3-11 luglio 1957 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

CIANCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANCA. La relazione del collega Jannuzzi tiene conto di alcuni rilievi che furono fatti in sede di Commissione a proposito di una

norma contenuta nel trattato. Si tratta della norma relativa alla possibilità di contrasti tra le due parti contraenti. L'articolo XII dell'Accordo dice: « Nel caso che le parti non raggiungano un accordo soddisfacente per entrambe, dopo le consultazioni... ciascuna parte potrà, mediante notificazione, disdire il presente accordo. Nel caso che il presente accordo decada in tal modo, il Governo della Repubblica italiana dovrà restituire alla Commissione tutti i materiali-fonte e i materiali nucleari speciali ricevuti ai sensi del presente accordo, che siano in proprio possesso o in possesso di persone sotto la sua giurisdizione ».

Non soltanto chi vi parla, ma altri colleghi della Commissione, appartenenti a partiti diversi, espressero il dubbio che nella lettera b) dell'articolo XII sia insito il pericolo di un contrasto, il quale potrebbe provocare a un determinato momento da parte dell'Italia la necessità di restituire il materiale, con tutte le conseguenze che è facile immaginare. Il collega Jannuzzi, che in realtà richiamò la mia attenzione e quella dei colleghi su questo punto, accenna nella sua relazione a dichiarazioni che egli avrebbe ricevuto dagli organi governativi, dichiarazioni tali da placare le inquietudini che furono anche sue. Ora io vorrei che il rappresentante del Governo integrasse le dichiarazioni fatte al collega Jannuzzi, perchè noi abbiamo delle gravi perplessità che, a mio giudizio, è assolutamente necessario dissipare.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

JANNUZZI, relatore. Il relatore si rimette alla relazione scritta, facendo rilevare non soltanto l'urgenza ma la grande opportunità della ratifica di questo trattato, secondo il quale l'Italia potrà procurarsi 7.000 chilogrammi di uranio nello spazio di 20 anni, con tutte le garanzie che il trattato dà circa l'uso pacifico di questo materiale a scopi industriali e a fini di pace.

Le perplessità espresse in Commissione, onorevole Cianca, sono state ampiamente chiarite

te nella relazione scritta. Il Governo, che sono sicuro confermerà in questa sede la sue precedenti dichiarazioni, ha fatto osservare giustamente che, essendosi già verificata l'ipotesi prevista nell'articolo XII, vale a dire la creazione dell'Agenzia atomica internazionale, evidentemente quell'articolo ha perduto il suo valore sostanziale, non essendo intervenuto alcun disaccordo. Inoltre il Governo ha fatto presenti i propositi e gli intendimenti degli Stati Uniti d'America di mantenere fede al patto, e la cura e la vigilanza del Governo italiano a che il patto sia osservato. C'è una considerazione di carattere fondamentale da fare, ed è questa: nel caso di restituzione, non si restituirebbero i materiali ricevuti, ma soltanto i materiali non consumati; e gli Stati Uniti non disdirebbero mai il contratto, se l'Italia non si trovasse in condizioni di procurarsi, da altra fonte, quel quantitativo di materiali di cui essa fosse privata.

È stato in base a queste dichiarazioni del Governo che il relatore si è ritenuto tranquillizzato, e perciò nella sua relazione si è uniformato al parere del Governo. Credo pertanto che, in ordine al problema in questione, che il relatore stesso ebbe a sollevare in sede di Commissione, il Senato non abbia motivo di nutrire preoccupazioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

FOLCHI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, onorevoli senatori, poichè l'importanza dell'argomento è stata così perspicuamente illustrata dall'onorevole relatore, mi è gradito dichiarare che le conclusioni cui è pervenuto il relatore stesso rappresentano il pensiero del Governo, e pertanto l'interpretazione da lui data intorno al punto delicato che il senatore Cianca ha già sollevato in Commissione e richiamato questa mattina, deve considerarsi ad ogni effetto dal Governo stesso sottoscritta.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Art. 1.

È approvato l'Accordo di collaborazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America sugli usi pacifici dell'energia atomica concluso in Washington il 3 luglio 1957, con Note annesse del 3-11 luglio 1957.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità al disposto dell'articolo 1, paragrafo B, dell'Accordo stesso.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

CIANCA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANCA. Debbo brevemente dire che le dichiarazioni fatte dal relatore della Commissione non ci soddisfano. Per me il pericolo rimane. Ci sono le dichiarazioni fatte dagli organi governativi, ma in quale documento ufficiale sono consacrate? E a quali concrete garanzie si appoggiano? Io mi dolgo che questo disegno di legge sia arrivato d'urgenza allo inizio della seduta mattutina. Si tratta di un problema che avrebbe dovuto esigere una più larga preparazione ed una più ampia discussione.

Comunque, rimanendo in noi le perplessità già manifestate in sede di Commissione, dichiaro che voteremo contro questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, è approvato).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« Estensione del trattamento di reversibilità ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti » (2225); « Modificazioni alle norme per la concessione della pensione di reversibilità dell'Istituto nazionale di previdenza sociale » (1252), di iniziativa dei senatori Fiore ed altri; « Miglioramenti dei minimi di pensione, delle norme sulla reversibilità delle pensioni ed altre modifiche alla legge 4 aprile 1952, n. 218 » (1473), di iniziativa dei senatori Bitossi ed altri; approvazione con modificazioni del disegno di legge governativo numero 2225.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Estensione del trattamento di reversibilità ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti »; « Modificazioni alle norme per la concessione della pensione di reversibilità dell'Istituto nazionale di previdenza sociale », di iniziativa dei senatori Fiore ed altri; « Miglioramenti dei minimi di pensione, delle norme sulla reversibilità delle pensioni ed altre modifiche alla legge 4 aprile 1952, n. 218 », di iniziativa dei senatori Bitossi ed altri.

Come il Senato ricorda, nella seduta di ieri è stato deliberato di effettuare la discussione degli articoli sul testo del disegno di legge proposto dal Governo (2225).

Si dia lettura dell'articolo 1.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Art. 1.

Le disposizioni di legge vigenti, relative al diritto a pensione di reversibilità a carico dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e alla misura della pensione stessa si applicano dal 1° gennaio 1958 a favore dei superstiti del pensionato che abbia liquidato la pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1945 e la cui morte si verifichi dopo il 31 dicembre 1957, ed a favore dei superstiti contemplati nell'articolo seguente.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Fiore, Bolcognesi, Bitossi, Mancino, Barbareschi, Petti e Valenzi. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

« Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

” Le disposizioni di legge vigenti, relative al diritto a pensione di reversibilità a carico della assicurazione obbligatoria invalidità vecchiaia e superstiti e alla misura della pensione stessa si applicano dal 1° gennaio 1958 a favore:

1) dei superstiti del pensionato che abbia liquidato la pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1945 e la cui morte si sia verificata dopo il 31 dicembre 1957;

2) dei superstiti del pensionato che abbia liquidato la pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1945 e la cui morte si sia verificata anteriormente al 1° gennaio 1958;

3) dei superstiti dell'assicurato deceduto anche anteriormente al 1° gennaio 1945 sempre che alla data della morte sussistano a suo favore i requisiti di contribuzione e assicurazione stabiliti dall'articolo 9 n. 2 lettere a) e b) del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, oppure tutti i requisiti necessari per liquidare la pensione di vecchiaia.

” I requisiti di cui al punto 3 sono quelli stabiliti dalle norme in vigore al momento della morte dell'assicurato ” ».

PRESIDENTE. Il senatore Fiore ha facoltà di illustrare questo emendamento.

FIORE. Onorevole signor Presidente, onorevoli colleghi, ieri l'onorevole Ministro ebbe a dire che il suo disegno di legge era ispirato ad una particolare sensibilità, specie nei riguardi dei superstiti, cioè delle vedove e degli orfani dei pensionati deceduti prima del 1945. Prendo atto di questa particolare sensibilità del Ministro, ma desidero ricordargli che que-

sta sensibilità egli, nella sua qualità di Ministro, e direi anche nella sua qualità di deputato, l'ha sentita solo nel secondo semestre di quest'anno.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. È apparsa nel secondo semestre di quest'anno.

FIORE. Ella sa che già il 25 novembre 1955 era stato da noi presentato un disegno di legge proprio per la reversibilità ai superstiti di coloro i quali erano stati liquidati, posti in quiescenza prima del 1945. Quindi, per lo meno dal punto di vista parlamentare, questa sensibilità l'abbiamo sentita molto prima del Governo e dell'attuale Ministro.

Vorrei inoltre dire al collega De Luca Carlo, che generalmente si autodefinisce « modesto cultore di discipline giuridiche », che la sua asserzione che il nostro disegno di legge non poteva essere discusso, perchè mancava della copertura finanziaria, è asserzione assurda, che evidentemente solo in particolari contingenze un parlamentare può sostenere! È chiaro infatti che noi discutevamo i tre disegni di legge, e in quello governativo la copertura c'è. Quindi se quella copertura vale per il disegno di legge governativo non capisco perchè non poteva valere anche per il nostro disegno di legge.

DE LUCA CARLO. Io ho detto che la 5ª Commissione aveva dichiarato che la copertura non c'era.

FIORE. La copertura non è una caccia riservata per i disegni di legge presentati dal Governo, la copertura serve per coprire le spese inerenti ad un determinato provvedimento legislativo. Questo dovevo dire al collega De Luca.

Ed entro nel merito del mio emendamento. Il disegno di legge governativo estende la reversibilità ai superstiti dei pensionati che hanno liquidato la loro pensione prima del 1° gennaio 1945 escludendo gli altri. Il Ministro nella sua relazione ha tentato di introdurre un concetto nuovo, che io ho chiamato, nel mio intervento durante la discussione generale,

pseudogiuridico; egli afferma che per quanto riguarda il superstite dell'assicurato non è possibile lo stesso trattamento del superstite del pensionato, perchè il rapporto assicurativo si era estinto prima che il titolare avesse raggiunto la pensione diretta. Il nostro emendamento completa l'articolo 1 del disegno di legge, quindi estende il diritto alla reversibilità, anche ai superstiti degli assicurati deceduti prima del 1945, naturalmente a quei superstiti che in base alla legge in vigore abbiano diritto alla pensione.

Io mi riferisco all'articolo 13 del decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, il quale articolo dice: « Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, semprechè per quest'ultimo sussistano al momento della morte le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a), b) e c) . . . »; l'articolo 9, n. 2, lettere a), b) e c), prevede che siano trascorsi almeno 5 anni dalla data d'inizio dell'assicurazione, che risulti versato un importo di contribuzione non inferiore a quello indicato nelle tabelle, tabelle che sono state modificate dalla legge n. 218 e che sussista almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio precedente la domanda di pensione. La legge n. 218 all'articolo 2 ha riportato questo articolo 13 mantenendo le due condizioni: « Purchè sussistano le condizioni dell'articolo 9 del decreto-legge n. 636, lettere a) e b) »; quindi, le leggi attualmente in vigore ammettono la reversibilità della pensione alla vedova dell'assicurato deceduto naturalmente dopo il 1945. Non capisco perchè, se si estende il diritto alla reversibilità della pensione ai superstiti dei pensionati liquidati anteriormente al 1° gennaio 1945, non si debba estenderlo anche a favore dei superstiti dell'assicurato che si trovino nelle stesse condizioni.

Il nostro emendamento, pertanto, appare più completo ed agevola, in definitiva, l'applicazione delle norme, perchè prospetta i diversi casi in modo esplicito. Si subordina tuttavia il diritto alla reversibilità, alla sussistenza a favore dell'assicurato deceduto dei requisiti di contribuzione ed assicurazione stabiliti dalle leggi vigenti oppure alla condizione che si siano verificati tutti i requisiti necessari per liquidare la pensione di vecchiaia.

Se l'onorevole Presidente me lo consente, vorrei però introdurre una modifica al numero 3 del mio emendamento, per una maggiore chiarezza del testo. Alla fine di tale numero 3, in luogo dell'attuale inciso, desidererei che si introducesse il seguente: « oppure tutti i requisiti di contribuzione e di anzianità assicurativa, necessari per liquidare la pensione di vecchiaia ». E spiego la ragione della nuova proposta.

Onorevole Ministro, in base alla legge n. 218 è consentito il cosiddetto differimento della pensione. Un operaio che abbia raggiunto il 60° anno di età e che non presenti domanda per la liquidazione della pensione, differisce, come si dice, il suo diritto a percepire la pensione. Supponiamo il caso che questo operaio muoia in questo periodo di differimento della pensione: egli non può essere considerato pensionato della Previdenza sociale, essendo ancora un assicurato che continua a versare i contributi; senonchè è un assicurato che ha già perfezionato il diritto alla pensione e superato perfino il limite contributivo, sia sotto il profilo degli anni di contribuzione, sia sotto il profilo dell'età prevista per aver diritto a pensione. Ora si verrebbe a determinare questa situazione paradossale: alla sua morte, i familiari superstiti non avrebbero diritto alla pensione. La cosa è tanto enorme che deve essere senz'altro impedita fin da ora con l'approvazione del mio emendamento.

E passo ad un'altra questione. Siamo nella epoca dell'automazione. Supponiamo che un lavoratore venga licenziato a 52 o 53 anni. Si sa che un operaio disoccupato ad una simile età difficilmente trova occupazione nell'industria, dove sono logicamente preferiti, a parità di condizioni, i più giovani. Ora supponiamo che questo lavoratore abbia versato i suoi contributi per 20-25 anni; egli difficilmente potrà rioccuparsi e tutt'al più troverà una modesta occupazione arrangiandosi in qualche modo. Egli non potrà quindi più avere rapporto assicurativo. Tuttavia, raggiunti i 60 anni di età, ha sempre diritto a pensione per aver versato le contribuzioni per il numero prescritto di anni; la moglie di lui, nel caso di morte avrà, a sua volta, il titolo per la pensione di reversibilità.

Immaginiamo invece che l'assicurato muoia a 59 anni e 6 mesi. In tal caso la pensione di reversibilità non potrebbe più essere liquidata, perchè non c'è stato il perfezionamento della pensione diretta e perchè, nei 5 anni precedenti alla morte, non sono state versate le contribuzioni richieste (infatti, per applicare la norma sull'invalidità, è necessario che, negli ultimi 5 anni, ci sia stato un anno di contribuzione). Se questo lavoratore disoccupato a 52-53 anni che non ha avuto rapporto assicurativo, pure, ripeto, avendo tutti i requisiti di contribuzione e di anzianità assicurativa, pure avendo versato per esempio per 20 anni i contributi, meno che negli ultimi anni, se questo lavoratore muore a 59 anni e sei mesi, i superstiti verranno esclusi dalla pensione. Se vive invece fino a 60 anni, pur non lavorando, la moglie ed i figli avranno diritto alla pensione di reversibilità se muore a 59 anni e sei mesi i superstiti non hanno più diritto alla reversibilità.

Ecco perchè abbiamo voluto modificare lo articolo del disegno di legge, per evitare che il legislatore commetta un errore a danno di molti superstiti di lavoratori.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Onorevole Presidente, l'emendamento Fiore non è in realtà un emendamento all'articolo 1, perchè modifica gli articoli 1 e 2 del disegno di legge, cioè ripresenta il testo delle proposte Bitossi e Fiore. Mi pare che noi avevamo scelto ieri sera la strada del testo governativo. Quindi se questo vuole essere un emendamento al testo governativo, deve scindersi in emendamento all'articolo 1 ed emendamento all'articolo 2, altrimenti per una strada diversa ritorniamo sul binario di ieri sera, cioè sui testi Bitossi e Fiore.

FIORE. Se proprio lo dobbiamo, scindiamolo in due parti. L'interessante è che il Ministro lo accetti.

PEZZINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEZZINI, *relatore*. La sostanza dell'emendamento Fiore è accolta dalla Commissione, la quale, però, appunto attenendosi al voto di ieri sera, desidererebbe che la sostanza di questo emendamento fosse trasferita all'articolo 2.

Informo il Senato che io stesso, in rappresentanza della maggioranza della Commissione, ho presentato un emendamento all'articolo 2, per premettere al primo comma queste parole: « I superstiti dell'assicurato deceduto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1940 ed il 1° gennaio 1945, che al momento della morte era in possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla pensione di invalidità e vecchiaia »; per poi riprendere: « ed i superstiti del pensionato ecc. ecc. ».

Quindi noi chiediamo che si tenga ferma la dizione dell'articolo 1, che accorda la pensione di reversibilità a tutti i superstiti di pensionati che abbiano liquidato la pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1945 e la cui morte si sia verificata dopo il 31 dicembre 1947. Ora cominciamo a mettere a posto quelli; e poi, all'articolo 2, noi inseriamo anche il problema degli assicurati:

FIORE. Lei illustra il suo emendamento?

PEZZINI, *relatore*. Si tratta della sostanza della vostra proposta: cioè di estendere il beneficio della pensione di reversibilità anche agli assicurati. Noi accoglieremo questo principio, ma in sede competente, vale a dire all'articolo 2, perchè l'articolo 1 si limita ad estendere questo beneficio ai superstiti dei pensionati che vengano a morte dal 1° gennaio 1958 in poi e che per ora sono esclusi dal beneficio.

Noi chiediamo, quindi, che si voti intanto l'articolo 1, sul quale mi sembra che non vi dovrebbe essere alcuna eccezione da parte di nessuno, e che si riparli poi della questione degli assicurati all'articolo 2.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, se il senatore Fiore non accede alla soluzione che ella propone, io devo mettere ai voti l'emendamento come emendamento all'articolo 1.

PEZZINI, *relatore*. Diventerebbe un po' pericoloso votare l'emendamento, perchè se non risultasse approvato, come può anche darsi, si precluderebbe la possibilità di accogliere la sostanza della proposta di modifica all'articolo 2. Io spero perciò che il senatore Fiore si renda conto di questo pericolo.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Onorevoli senatori, dirò subito il mio parere sulla sostanza; però mi permetto di ritornare sulla questione della forma. Ieri sera il Senato ha deciso di prendere come testo per la discussione il disegno di legge governativo. Ripeto che l'emendamento Fiore riguarda l'articolo 1 e l'articolo 2 del testo governativo, e ripropone quindi come traccia della nostra discussione non già la stesura del testo governativo, ma la stesura della proposta Fiore.

BUSONI. Ha il diritto di farlo!

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Quindi io chiedo che, se noi dobbiamo rimaner fedeli alla decisione di prendere come testo della discussione il disegno di legge governativo, l'emendamento Fiore si scinda in un emendamento all'articolo 1 e in un emendamento all'articolo 2 del disegno di legge governativo. Una volta risolta tale questione di procedura, che spetta evidentemente all'Assemblea risolvere e non a me, veniamo alla questione di sostanza: cioè al problema del trattamento di coloro che attualmente non hanno questo diritto a favore dei propri superstiti. Questo problema è trattato dal disegno di legge governativo in due punti: nell'articolo 1 e nell'articolo 2.

L'articolo 1 istituisce questo diritto a favore dei superstiti dei pensionati che abbia-

no avuto liquidata la pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1945 e la cui morte si verifichi dopo il 31 dicembre 1957; e cioè lo istituisce per il futuro, per coloro che decederanno dopo il 31 dicembre 1957. Invece lo articolo 2 contempla questo diritto per coloro che abbiano avuto liquidata la pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1945 e siano deceduti anteriormente al 1° gennaio 1958. Quindi stabilisce la situazione del passato.

Questa è la distinzione. Con gli emendamenti del senatore Fiore e del senatore Angelini e con l'emendamento della Commissione, giustamente collocato all'articolo 2, si propone una questione più ampia: che cosa vogliamo fare di coloro che sono deceduti in posizione non già di pensionati ma di assicurati? Questo è il tema. L'atteggiamento del Governo è il seguente: quelli che sono deceduti in posizione di assicurati — non mi soffermo sulla questione giuridica, ma solo la richiamo — non avevano il diritto al trattamento di reversibilità per i loro superstiti perchè il diritto scritto positivo questo non riconosceva. Però essi si trovano in due posizioni diverse: coloro i quali sono deceduti tra il 1940 e il 1945 e quelli che sono deceduti dopo il 1945, in quanto la legge del 1939 prevedeva un trattamento diverso a seconda che si appartenesse, pur essendo assicurati, all'uno o all'altro gruppo. Per coloro che appartenevano al gruppo dei deceduti prima del 1940 non si prevedeva nessuna forma di intervento. Per quelli deceduti tra il 1940 e il 1945 si prevedeva un assegno dato all'atto della morte. Questa distinzione è importante perchè spiega una considerazione tecnica: siccome coloro che erano assicurati e che sono deceduti prima del 1940 non avevano diritto ad alcuna forma di intervento da parte della Previdenza sociale, per essi non esiste presso gli archivi della Previdenza sociale nessun incartamento che ci permetta di minimamente ricostruire la loro posizione. Gli incartamenti di costoro sono rimasti presso le sedi provinciali come atti di posizioni assolutamente superate, in gran parte dispersi a seguito degli avvenimenti della guerra e del dopoguerra, e non è possibile ricostruire perciò le posizioni. Per coloro che sono deceduti dopo il 1940 e prima del 1945 la legge prevedeva una forma di intervento,

cioè l'assegno di cui ho fatto cenno prima, e la contabilità, per così dire, era trasferita dalle sedi provinciali alla sede centrale; è possibile pertanto ricostruire presso la sede centrale della Previdenza sociale le loro posizioni. Quindi per costoro è possibile tecnicamente arrivare alla ricostruzione delle posizioni e quindi alla liquidazione del trattamento per i superstiti.

In questi limiti, come del resto ieri sera ho sommariamente preannunciato, il Governo è favorevole ad accogliere l'emendamento, cioè per la estensione di questo diritto al trattamento di reversibilità agli assicurati deceduti nel periodo che va dal 1940 in poi, non prima, perchè per coloro che sono deceduti prima la posizione non è ricostruibile, mentre è ricostruibile, sia pure con molti sforzi, per coloro che sono deceduti dopo il 1940. Questi limiti trovano la loro formulazione precisa nell'emendamento della Commissione. Quindi il Governo accetta l'emendamento della Commissione, che però va collocato non all'articolo 1, ma all'articolo 2.

Se non sono stato sufficientemente chiaro, ne domando scusa, ma mi pare che questa dovrebbe essere la posizione.

FIORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. I punti 1 e 2 del mio emendamento corrispondono l'uno al primo articolo del disegno di legge governativo e l'altro praticamente al primo comma dell'articolo 2; ma siccome non porto col mio emendamento delle innovazioni a quello che è stabilito dal disegno di legge governativo — l'innovazione la porto nel punto 3 del mio emendamento — rinunzio all'emendamento, presentando il punto 3 del mio stesso emendamento come modifica all'articolo 2, naturalmente riservandomi di svolgerlo.

PRESIDENTE. Il senatore Angelini Cesare ha presentato un emendamento all'articolo 1, tendente ad inserire dopo le parole: « a favore dei superstiti del pensionato », le altre: « e dell'assicurato ». Il Governo ha fatto rilevare

che anche questo emendamento riguarda la materia dell'articolo 2.

ANGELINI CESARE. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Art. 2.

I superstiti del pensionato che abbia liquidato la pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1945, e che sia deceduto anteriormente al 1° gennaio 1958, hanno diritto alla pensione di reversibilità, con decorrenza dal 1° gennaio 1958, semprechè nei loro confronti:

a) al momento della morte del pensionato sussistessero le condizioni stabilite dall'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, nel testo originario, o in quello modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, a seconda che la morte sia avvenuta, rispettivamente, prima del 1° gennaio 1952 o dopo il 31 dicembre 1951, e dall'articolo 2, commi primo e terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;

b) al momento della morte del pensionato non sussistessero le cause di esclusione dal diritto alla pensione di reversibilità previste dall'articolo 1 e dall'articolo 2, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;

c) alla data di decorrenza della pensione di reversibilità non si sia verificato alcuno degli eventi che, a norma dell'articolo 3, lettere a), b) e c) del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, determinano la cessazione del diritto alla pensione di reversibilità.

PRESIDENTE. Su questo articolo il senatore Pezzini, a nome della Commissione, ha presentato alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

616ª SEDUTA

DISCUSSIONI

20 DICEMBRE 1957

CARMAGNOLA, *Segretario*:

All'inizio del primo comma sostituire le parole: « I superstiti del pensionato » con le parole: « I superstiti di un assicurato deceduto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1940 e il 1° gennaio 1954 e che al momento della morte era in possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla pensione di invalidità o di vecchiaia, ed i superstiti di un pensionato... ».

Alla lettera a) sostituire le parole: « Al momento della morte del pensionato... » con le parole: « al momento della morte dell'assicurato o del pensionato... ».

Alla lettera b) sostituire le parole: « al momento della morte del pensionato... » con le parole: « al momento della morte dell'assicurato o del pensionato... ».

FIORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. Vorrei esaminare la possibilità di presentare un emendamento a questo emendamento, nel qual caso ritirerei quello che ho già presentato.

L'onorevole Ministro ha avanzato delle difficoltà tecniche circa il riconoscimento del diritto alla reversibilità ai superstiti degli assicurati morti prima del 1940. La Commissione, già anticipatamente, si era adeguata alla nuova proposta del Ministro, nel presentare il suo emendamento.

Questo atteggiamento mi pare strano, sia da parte del Ministro che da parte dei membri della Commissione, i quali, credo, conoscono le leggi esistenti concernenti le pensioni della Previdenza sociale.

È vero che, mentre l'articolo 13 del regio decreto numero 636 del 1939 riconosceva, per la prima volta, il diritto alla reversibilità ai superstiti dei pensionati, poi l'articolo 40 dello stesso decreto disponeva che le provvidenze di cui all'articolo 13 sarebbero entrate in vigore sei anni dopo, praticamente il 1° gennaio 1945, ma il Ministro, come argomentazione seria, dal punto di vista tecnico, ha portato la seguente:

badate, la difficoltà tecnica è quella di ricostituire la posizione assicurativa di coloro i quali erano assicurati prima del 1° gennaio 1940. Ora, onorevole Ministro, l'assicurazione della Previdenza sociale si è iniziata nel 1920; dal 1920 al 1940 ci sono 20 anni e in questo periodo centinaia di migliaia di lavoratori italiani sono stati assicurati.

L'onorevole Ministro afferma che gli uffici dell'I.N.P.S., in moltissimi casi, hanno perduto i documenti a causa degli eventi bellici; ma è strano che si sia perduta la documentazione per coloro che sono morti prima del 1940 e non per coloro che sono morti dal 1940 al 1945, cioè nel periodo in cui ha infuriato la guerra nel nostro Paese, nel periodo in cui sono avvenute le distruzioni di edifici, gli sfollamenti ecc. Quindi, se alla Previdenza sociale non avessero la possibilità di ricostituire la posizione assicurativa degli assicurati morti prima del gennaio 1940, a maggior ragione dovrebbe essere più difficile ricostituire la posizione di quelli morti fra il 1940 ed il 1945.

Quindi l'argomentazione del Ministro non credo possa avere alcun valore pratico perchè troppo zoppicante; comunque non ha rilevanza il fatto che si possa o non si possa ricostituire questa posizione perchè anche oggi in tanti Municipi mancano i documenti, che sono andati distrutti, ed allora si provvede in altro modo, ma non si tolgono dei diritti ai cittadini perchè quel tale documento è andato perduto. Quale distinzione vogliamo fare tra l'assicurato prima del 1940 e l'assicurato in periodo successivo, ed in base a quale criterio?

D'altro canto nel disegno di legge governativo si parla del 1° gennaio 1945; la Commissione propone di includere il periodo che va dal 1° gennaio 1940 al 1° gennaio 1945: la Commissione in fondo ha accettato la mia tesi limitandola nel tempo; son disposto a ritirare il mio emendamento a condizione che si metta, anzichè fra il 1° gennaio 1940 e il 1° gennaio 1945, « anteriormente al 1° gennaio 1945 », senza alcuna limitazione, che, per le ragioni espresse, non ha alcuna base per potersi seriamente sostenere.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sulla proposta del senatore Fiore.

PEZZINI, *relatore*. La Commissione insiste nella sua proposta di contenere l'estensione del beneficio agli assicurati deceduti prima del periodo compreso fra il 1° gennaio 1940 ed il 1° gennaio 1945. Se seguissimo il diverso indirizzo proposto, probabilmente daremmo luogo unicamente a delle delusioni. Infatti — e gli uffici della Previdenza sociale lo confermano — v'è una grossa difficoltà che si frappona alla ricostruzione documentale della maggior parte di queste posizioni, le quali, fra l'altro, non sono neppure numerose. Di conseguenza, se noi riconosciamo in linea di principio un diritto il cui esercizio in pratica risultasse impossibile, certamente creeremo una norma destinata a restare inoperante.

A mio giudizio, si potrà provvedere a favore di questa categoria (che, come ho detto, è numericamente modesta) in qualche altro modo. Suggestisco, per esempio, un intervento assistenziale da parte dell'Opera nazionale dei pensionati d'Italia. (*Interruzioni dalla sinistra*).

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Esporrò senz'altro le ragioni per le quali il Governo insiste perchè sia accettato il testo della Commissione.

È stato obiettato a tale testo (sempre trascurando la questione di diritto: qui, ripeto, infatti non si può parlare di diritti in senso stretto): se voi concedete il diritto ai familiari degli assicurati deceduti fra il '40 e il '45, perchè non estendete il riconoscimento anche a quelli deceduti prima? Questa limitazione non la ponete per i pensionati; perchè la ponete per gli assicurati?

È esatta la questione? (*Cenni di assenso del senatore Fiore*).

Rispondo: la distinzione viene posta per gli assicurati e non per i pensionati perchè esiste una differenza fondamentale fra le due categorie. E precisamente: i pensionati, proprio per il fatto di aver maturata la pensione, figurano non soltanto negli incartamenti e nella contabilità provinciale dell'I.N.P.S., ma anche nei documenti a livello nazionale. Al centro esiste infatti un archivio, vi sono registrazioni contabili di tutti i pensionati, cioè di tutti coloro nei confronti dei quali l'Istituto esborsa delle somme o le ha esborsate in passato.

Un'analogha contabilità esiste, è vero, anche per gli assicurati, ma soltanto per gli assicurati fra il '40 e il '45, perchè a questi assicurati l'Istituto sborsò, anche se non sotto forma di pensione diretta o di reversibilità, ma a titolo di assegno *una tantum*, delle somme che figurano registrate nelle contabilità centrali dell'Istituto. Al contrario, le pratiche di tutti gli altri assicurati deceduti anteriormente, a favore dei quali l'Istituto non versò sotto titolo alcuno e in forma alcuna delle somme, sono rimaste presso le sedi provinciali, senza nessuna ulteriore registrazione al centro. Diverse di esse purtroppo andarono distrutte o disperse, ed oggi è praticamente impossibile rintracciarle.

Ecco in quale misura gli eventi bellici hanno influito su queste situazioni e non su quelle precedenti. Quindi, mentre la posizione degli assicurati deceduti posteriormente al 1° gennaio 1940 è ricostruibile e, pertanto, in qualche modo liquidabile, per le altre posizioni questo non è possibile. Questa è la ragione tecnica che impedisce di concedere l'estensione del beneficio nell'ampiezza richiesta, e che induce il Governo e la Commissione a rimanere fermi nella formulazione proposta. Tale formulazione crea un diritto del quale è possibile l'esercizio, mentre la formulazione suggerita dal senatore Fiore comporta la creazione di un diritto non esigibile, che non si può portare a termine, una presunzione che creerebbe soltanto confusione ed un incitamento al commercio paralegale e clandestino delle marche d'assicurazione dell'Istituto della previdenza sociale, che già affiora perchè tutti coloro i quali mancano di una, due o tre marche oggi cercano il modo di procurarsele presso certi mercatini sborsando somme varie, con tutta una serie di incentivi alla confusione ed ai pasticci, che, credo, noi non dobbiamo incrementare.

Perciò noi dobbiamo, nei limiti del possibile, riconoscere questo diritto agli assicurati, quando lo possiamo ordinatamente e regolarmente soddisfare. E lo possiamo nelle condizioni che ho avuto l'onore di illustrare brevemente e che sono contenute nell'emendamento della Commissione, sul quale pertanto mi permetto di insistere.

PRESIDENTE. Avverto che il senatore Carrelli ha comunicato di considerare assorbito dagli emendamenti proposti all'articolo 2 dalla Commissione il seguente emendamento, sostitutivo dell'intero articolo, da lui presentato:

« I superstiti dell'assicurato che a norma dell'articolo 13 del regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636, nel testo originario, o in quello modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, abbia maturato il diritto al trattamento pensionistico con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1945, hanno diritto alla pensione di reversibilità con decorrenza dal 1° gennaio 1958 semprechè nei loro confronti:

a) al momento della morte del pensionato non sussistessero le cause di esclusione dal diritto alla pensione di reversibilità previste dall'articolo 1 e dall'articolo 2, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;

b) alla data di decorrenza della pensione di reversibilità non si sia verificato alcuno degli eventi che, a norma dell'articolo 3, lettere a), b) e c) del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, determinano la cessazione del diritto alla pensione di reversibilità ».

Poichè il senatore Angelini Cesare ha presentato un emendamento tendente ad inserire dopo le parole iniziali: « I superstiti del pensionato », le altre « e dell'assicurato », lo invito a dichiarare se mantiene tale emendamento.

ANGELINI CESARE. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Ritorniamo allora alla proposta di modifica presentata dal senatore Fiore all'emendamento della Commissione.

Invito il senatore Fiore a dichiarare se insiste su tale sua proposta, tenendo presente che questa assorbe l'emendamento da lui presentato, insieme ai senatori Bitossi, Barbarelli, Mariani, Petti, Mancino e Bolognesi, tendente ad aggiungere al primo comma dell'articolo nel testo governativo, dopo le parole: « e che sia deceduto anteriormente al 1° gennaio 1958 », le altre: « e dell'assicurato deceduto anteriormente al 1° gennaio 1945 ».

FIORE. Mantengo l'emendamento.

CERUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERUTTI. Il nostro Gruppo voterà a favore dell'emendamento Fiore all'emendamento della Commissione. L'osservazione che ha fatto il signor Ministro, che non siamo in materia di diritto ma soltanto in materia di concessione, deve essere limitata dal concetto che le concessioni non si riducono se non c'è una giusta ragione. La giusta ragione sarebbe in questo caso soltanto la difficoltà burocratica di reperire documenti. Ma abbiamo visto che la spiegazione tecnica dataci dall'onorevole Ministro non ha soddisfatto completamente. Si è detto che queste contabilità si trovano presso le sedi provinciali e che talune di esse per eventi bellici sono andate disperse. Domandiamo: e dove invece esistono ancora? E dove ci sono le documentazioni? Perchè, di fronte ad una difficoltà pratica, noi dobbiamo negare l'estensione ai superstiti di un diritto che altrimenti non vi è motivo per negare?

Abbiamo sentito anche dire: si fa il commercio delle marchette. Signor Ministro, il suo compito principale è quello di severamente punire coloro che possono commettere cose che sono contro la legge e contro il Codice penale. Non è un buon argomento, per omettere una norma che sarebbe giusta, ipotizzare che taluno ne tragga occasione per perpetrare un reato, perchè altrimenti noi non dovremmo più parlare di nessuna cosa, se vi sono dei criminali che la possono falsificare; non dovremmo più parlare di denaro perchè esistono i falsi nummari.

Quindi, io penso che questa difficoltà burocratica, che può rendere difficile l'attuazione di una norma il cui principio in linea astratta è accettato da tutta l'Assemblea, non debba essere sufficiente per far limitare alla data che è stata espressa nell'emendamento della Commissione, il diritto dei superstiti.

PEZZINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEZZINI, *relatore*. Desidero ribadire che non è una semplice difficoltà burocratica quel-

la che ha consigliato la Commissione a presentare l'emendamento così come è stato proposto, ma l'impossibilità di ricostruire le posizioni di questi assicurati. (*Proteste dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la proposta del senatore Fiore di sostituire nell'emendamento della Commissione le parole « deceduto nel periodo compreso tra il primo gennaio 1940 e il 1° gennaio 1945 », con le altre: « deceduto anteriormente al 1° gennaio 1945 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvata*).

Metto allora ai voti il primo comma dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti la lettera a) dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Metto ai voti la lettera c). Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

I senatori Bitossi ed altri hanno presentato il seguente emendamento, tendente ad aggiungere all'articolo 2 il seguente comma:

« È istituita una Commissione composta di membri del Consiglio di amministrazione della Previdenza sociale per l'eventuale ricostruzione delle posizioni assicurative degli assicurati deceduti anteriormente al 1° gennaio 1940 ».

Il senatore Bitossi ha facoltà di svolgerlo.

BITOSSI. Credo inutile un'ulteriore chiarificazione perchè il motivo che ha determinato l'emendamento è facilmente comprensibile.

PRESIDENTE. Senatore Bitossi, devo farle osservare che con l'approvazione del pri-

mo comma dell'articolo 2 l'istituzione di una Commissione d'esame sarebbe improduttiva di effetti giuridici.

FIORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. Onorevole Presidente, mi dispiace di non essere d'accordo con lei, perchè io penso che la Commissione potrebbe ricostruire, ammettendo che siano andate distrutte, delle posizioni assicurative. Questo sarebbe un fatto positivo che servirebbe di base per un altro provvedimento legislativo. Se non avessimo questa possibilità, non avremmo nemmeno l'altra. Quindi la Commissione dovrebbe servire a constatare se si possono o non si possono ricostruire delle posizioni assicurative. Quello che ha detto il Ministro ci ha fortemente impressionato, perchè se l'Istituto della previdenza sociale, che è uno dei più grandi nostri Istituti, attrezzato nel modo che tutti conosciamo, si trova nelle condizioni di non poter ricostruire la posizione assicurativa di coloro che dal 1920 al 1939 hanno versato i contributi, ciò costituisce cosa veramente desolante. È questa la ragione per cui noi vogliamo vederci chiaro, tanto più che questa situazione potrebbe essere pericolosa per altri diritti dei lavoratori assicurati. È per questo che ci facciamo premura di vedere come stanno le cose nel nostro Paese nel campo dell'assicurazione obbligatoria.

PRESIDENTE. Senatore Fiore, ripeto che, a mio avviso, l'istituzione di una Commissione d'esame mal si armonizza con il complesso delle disposizioni che il Senato ha finora approvato. Invito comunque l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo sull'emendamento in esame.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Signor Presidente, desidero dire le ragioni per le quali il Governo non può accettare questo emendamento aggiuntivo. Le ragioni sono tre: prima di tutto a me pare (e questo lo dico molto sommessamente) che que-

sto emendamento sia precluso dalla votazione precedente, perchè o esso crea una qualche presunzione di diritto nei confronti di questa categoria ed allora questo diritto è stato escluso con la votazione che è stata fatta poco fa, o non crea nessuna presunzione di diritto ed allora non so perchè lo mettiamo nella legge.

La seconda ragione è la seguente: che lo Istituto della previdenza sociale non ha bisogno che siano istituite nuove Commissioni. Già sono funzionanti un Consiglio d'amministrazione e i Comitati tecnici, per cui non vedo perchè per tutte le indagini che debbono essere fatte all'interno della Previdenza sociale noi dobbiamo costituire genericamente e vagamente delle nuove Commissioni che si sovrapporrebbero agli organi normali dell'Istituto e non varrebbero, in ultima analisi, altro che a creare della confusione.

Se poi l'emendamento vuole creare (e questa è la terza ragione) qualche presunzione di diritto, a parte la preclusione, debbo dire che questa ragione di diritto contrasta con l'impossibilità pratica; mi richiamo alla legge del 1939, che ci dà la possibilità di ricostruire la posizione di coloro che sono deceduti dopo il 1940, ma non ci dà alcuna possibilità di ricostruire la posizione di quelli deceduti in precedenza. Questa presunzione di diritto è assolutamente infondata ed ancora una volta non perseguibile. Perciò il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento aggiuntivo all'articolo 2 presentato dai senatori Bitossi ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Art. 3.

La pensione spettante a norma dei precedenti articoli ai superstiti del titolare di pensione diretta con decorrenza compresa fra il 1° gen-

naio 1940 e il 31 dicembre 1944 è dovuta dal primo giorno del tredicesimo mese successivo a quello della morte del pensionato qualora la morte stessa sia avvenuta nel corso dell'anno 1957 o successivamente, ma prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Fermo il disposto del primo comma dell'articolo 13, *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel caso di morte dell'assicurato dopo il 31 dicembre 1957, i superstiti hanno titolo alla pensione quando sussistano al momento della morte stessa i requisiti di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 1, *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218.

PRESIDENTE. Su questo articolo il senatore Angelini Cesare ha presentato un emendamento tendente a sopprimere il primo comma.

ANGELINI CESARE. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. I senatori Bitossi, Fiore, Petti, Mancino e Bolognesi hanno presentato un emendamento inteso a sopprimere il secondo comma.

BITOSSÌ. Anche a nome degli altri firmatari dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 3. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il senatore Angelini Cesare ha presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Aggiungere in fine il comma seguente:

« Il coniuge dell'assicurato che ha contratto matrimonio dopo compiuta l'età di 50 anni e dopo conseguita la pensione di invalidità, e che al momento della morte possa far valere i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti nel precedente comma, può conseguire il diritto alla pensione di reversibilità anche quando sia trascorso tra la data del matrimo-

nio e quella della morte dell'assicurato un tempo inferiore a quello richiesto dall'articolo 1 lettera c), del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, ma non inferiore ad un anno ».

PRESIDENTE. Il senatore Angelini Cesare ha facoltà di illustrare questo emendamento.

ANGELINI CESARE. L'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, stabilisce che il coniuge non ha diritto alla pensione di reversibilità quando il matrimonio sia stato contratto dall'assicurato dopo compiuta l'età di 50 anni, salvo che esso sia di due anni almeno anteriore al giorno della morte.

Tale disposizione è analoga a quella contemplata nell'ordinamento delle pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

A seguito peraltro delle molte e giustificate lamentele, le disposizioni relative agli statali sono in corso di modifica. Apposito disegno di legge di iniziativa governativa (stampato Camera n. 2855), prevede infatti, quando il dipendente sia deceduto dopo venti anni di servizio effettivo, la riduzione ad un anno del periodo minimo di matrimonio richiesto per il diritto a pensione della vedova.

L'emendamento che si propone all'articolo 11 apporta un'analoga riduzione al periodo richiesto per il diritto a pensione del coniuge superstite nell'assicurazione obbligatoria. Ovviamente, per quanto concerne gli anni di servizio, è sembrato eccessivo richiedere i venti anni prescritti per gli statali e, richiamando il comma precedente dell'articolo 11, si è limitato tale requisito ai 15 anni di contribuzione richiesti nell'assicurazione obbligatoria per il pensionamento di vecchiaia.

Per questi motivi chiedo che il Senato approvi il mio emendamento.

FIORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. Sono d'accordo con l'emendamento presentato dal senatore Angelini. Vorrei ricordare che proprio il Senato, pochi giorni fa,

in sede di Commissione finanze e tesoro, ha riconosciuto all'unanimità il diritto alla reversibilità della pensione ai superstiti del pensionato statale anche quando questi abbia contratto matrimonio durante il pensionamento, a condizione che il matrimonio sia stato contratto non oltre il 72° anno di età, che ci siano due anni di convivenza matrimoniale e che (sempre nel caso di matrimonio durante il pensionamento) non ci sia fra i coniugi una differenza di età superiore ai vent'anni. Non si comprende quindi perchè non si debbano adottare gli stessi criteri per la reversibilità delle pensioni della Previdenza sociale.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

PEZZINI, *relatore*. La Commissione è favorevole:

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il comma aggiuntivo proposto dal senatore Angelini Cesare, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 con l'emendamento aggiuntivo del senatore Angelini. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Art. 4.

La domanda di pensione da parte dei superstiti di pensionati di cui all'articolo 2 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Su questo articolo il senatore Angelini Cesare ha presentato un emenda-

mento tendente ad inserire dopo le parole: « di superstiti », le altre « di assicurati e ».

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso su questo emendamento.

PEZZINI, *relatore*. La Commissione è di accordo.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4 con l'emendamento proposto dal senatore Angelini Cesare, accettato dalla Commissione e dal Governo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 5.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Signor Presidente, siccome all'esame di questo articolo 5 ha chiesto di poter essere presente il Presidente del Consiglio, che in questo momento è impegnato alla Camera dei deputati e che mi ha assicurato di poter ritornare alle ore 12 in Senato, chiederei che ne fosse accantonata la discussione, passando ad altri articoli. Ugualmente chiederei che fosse accantonato l'articolo 6 perchè conseguenza dell'articolo 5.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, la discussione sugli articoli 5 e 6 viene accantonata.

Si dia lettura dell'articolo 7.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Art. 7.

Ai titolari di pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, di cui al regio decreto-legge 4 otto-

bre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, i quali abbiano prestato servizio militare nelle Forze armate dello Stato italiano e nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nel periodo dal 10 giugno 1940 al 15 ottobre 1946, spetta un supplemento di pensione calcolato come se nel periodo del servizio militare medesimo fosse stato versato, nell'assicurazione predetta, un contributo settimanale corrispondente alla prima classe di retribuzione di cui alla tabella B, n. 1, allegata alla presente legge.

Il supplemento di pensione di cui al comma precedente è calcolato in ragione del 20 per cento dell'importo totale dei contributi figurativi corrispondenti al periodo di servizio militare ed è regolarmente integrato a norma dell'articolo 9 della citata legge 4 aprile 1952, n. 218, modificato dall'articolo 6 della presente legge. Detto supplemento viene assegnato prima di procedere alla eventuale maggiorazione per portare la pensione al trattamento minimo di cui all'articolo 10 della legge citata.

Il supplemento di cui al comma precedente deve essere considerato anche ai fini dell'articolo 3 della legge sopracitata.

Per coloro che, trovandosi in servizio militare da data anteriore all'8 maggio 1945, siano rientrati dalla prigionia in data posteriore al 15 ottobre 1946, è computato utile anche il periodo compreso tra quest'ultima data e quella del rimpatrio.

PRESIDENTE. Su tale articolo i senatori Messe e Barbaro hanno presentato un emendamento tendente a sostituire il primo comma con il seguente:

« Ai titolari di pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, i quali abbiano prestato servizio militare nelle Forze armate dello Stato italiano e nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nei periodi 1935-36, 1936-39, 1939-15 ottobre 1946, nonchè nel periodo delle grandi operazioni coloniali per la riconquista della Libia, spetta un supplemento di pensione calcolato come se nei periodi di servizio militare medesimo fosse stato versato, nell'assicura-

zione predetta, un contributo settimanale o mensile uguale alla media di tutti i versamenti effettuati sino al momento della chiamata alle armi ».

È opportuno chiarire che, sebbene sullo stampato appaia un emendamento unico con due firme, si tratta di due separati emendamenti, l'uno presentato dal senatore Barbaro e l'altro dal senatore Messe, emendamenti che, avendo identico contenuto, sono stati unificati.

Darò quindi la parola sia al senatore Messe che al senatore Barbaro per illustrare questo emendamento.

Il senatore Messe ha facoltà di parlare.

MESSE. L'emendamento tende a porre sullo stesso piano morale e giuridico degli altri combattenti coloro che hanno partecipato alle operazioni militari fra le due guerre.

Ciò detto, mi sembra che il testo dell'emendamento non abbia bisogno di una più ampia illustrazione.

PRESIDENTE. Il senatore Barbaro ha facoltà di parlare.

BARBARO. Non ho nulla da aggiungere a quanto ha detto il senatore Messe.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sullo emendamento in esame.

PEZZINI, *relatore*. La Commissione deve formulare ampia riserva. Per stabilire se lo emendamento possa essere accolto o meno, bisognerebbe conoscere l'onere finanziario che esso comporta. Purtroppo non ho potuto fare alcuna indagine in proposito.

D'altronde, fino a questo punto, ai fini del trattamento previdenziale, abbiamo considerato utili soltanto i periodi di richiamo per servizio obbligatorio. Con l'emendamento proposto cominceremmo a considerare validi anche i periodi di volontariato. Se ci mettessimo per questa via, allora dovremmo considerare anche il periodo di leva ordinaria...

MASTROSIMONE. Bisognerebbe proprio farlo! E poi abbiamo considerato i volontari della guerra 1915-18.

PEZZINI, *relatore*. Se si potesse conoscere l'onere e si appurasse che esso è sopportabile per lo Stato, non avrei difficoltà a dichiararmi favorevole. Pertanto, non conoscendo la maggiore spesa nè le fonti per farvi fronte, la Commissione si rimette a quanto l'onorevole Ministro potrà dire in proposito.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Onorevoli senatori, questo emendamento ha avuto una illustrazione molto sommaria poco fa. Però da una indagine interpretativa che si può fare al di là di tale illustrazione, emergono due conseguenze.

La prima è questa: si vogliono aggiungere al computo del servizio militare della seconda guerra mondiale i periodi delle guerre di Africa, di Spagna e di Libia. In altri termini, periodi di volontariato. Questo mi sembra che voglia significare l'emendamento.

Ora debbo dire che se si volesse aggiungere ai sacrifici che la collettività deve sopportare per venire incontro a coloro che hanno compiuto il loro dovere durante l'ultima guerra, anche l'onere che potrebbe derivare da un riconoscimento del periodo di partecipazione volontaria ad operazioni, le quali peraltro possono essere variamente giudicate, il Governo non potrebbe essere favorevole. Ma non c'è soltanto questa questione, la quale si riduce in sostanza solo ad un problema finanziario.

L'emendamento contiene anche una dizione la quale mira a modificare l'accreditamento a favore del periodo di servizio militare, trasferendo tale accreditamento dalla classe minima ad una classe risultante dalle medie delle retribuzioni precedenti degli assicurati. Questo è un ulteriore aggravio che varrebbe per tutti coloro che sono considerati nel testo dell'articolo, aggravio che non ci sembra giustificato che non trova corrispondenza in quanto è stato fatto per i militari della prima guerra mondiale e che non sembra necessario. Noi dobbiamo garantire un'anzianità e per questo si riconosce anche il periodo del servizio militare. Ma non possiamo fare un ragionamento arbitrario sull'ammontare dei contributi. Baserebbe infatti che il giorno prima di andare sotto le armi il militare avesse pagato una marchetta di una classe elevata ed il giorno dopo, tornato dal servizio militare, ne avesse pagate una o due altre sempre di una classe

616* SEDUTA

DISCUSSIONI

20 DICEMBRE 1957

elevata, perchè noi fossimo tenuti a riconoscere la media di due classi elevate, senza un'effettiva rispondenza di una contribuzione versata.

Quindi l'impostazione data dal disegno di legge mi sembra la più esatta, perchè riconosce il pagamento delle marchette come fatto ai fini dell'anzianità, senza pregiudicare la valutazione del valore medio di queste marchette, e d'altra parte mantiene l'onere per il servizio militare di guerra obbligatorio. Sul servizio volontario credo che sia meglio che non ci si impegni.

MESSE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MESSE. Ho chiesto ancora la parola soprattutto per chiarire un punto. Il mio emendamento si riferisce a guerre dichiarate dal Governo legittimo e che i soldati, volontari o non, avevano il dovere di combattere. In tutte le guerre vi sono stati dei volontari. Dove sta dunque la difficoltà? Se questa è rappresentata dall'onere finanziario che l'emendamento comporta, allora si può anche capire l'opposizione del Governo. Ma sul piano morale e giuridico non deve essere consentito fare una qualsiasi differenza tra i combattenti del 1940-45 e coloro che hanno combattuto, assolvendo ugualmente un dovere sacro verso la Patria, tra il 1918 ed il 1940.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. E la guerra di Spagna?

MARZOLA. Bella guerra!

MESSE. Non esistono guerre belle o brutte. Esistono soltanto soldati che hanno fatto il loro dovere, nè più nè meno. (*Commenti dalla sinistra*).

PAOLUCCI DI VALMAGGIORE. Domandi di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLUCCI DI VALMAGGIORE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, stiamo per prendere una decisione di grave importanza,

ossia stiamo per condannare il volontariato di guerra.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Non si condanna nessuno.

PAOLUCCI DI VALMAGGIORE. Sì, lo si condanna in quanto che si considera chi è partito volontario per la difesa del Paese, da chiunque fosse governato, molto al di sotto di coloro i quali hanno risposto ad un obbligo. Non credo che per il futuro del nostro Paese ciò non abbia peso. Non credo che ciò non suoni offesa per tutti coloro i quali, non avendo obblighi militari, hanno risposto all'appello del Governo legittimo.

Sì, Governo legittimo. Ciascuno di voi sa che io sono un monarchico. Ma se domani il Presidente della Repubblica, sentite le Assemblee, dichiarasse la guerra per la difesa del Paese, le superstiti mie energie sarebbero per la Patria. E sarei pieno di devozione verso coloro che rispondessero volontariamente all'appello.

Non consacriamo, io vi scongiuro, questa brutta cosa di offendere, di dare uno schiaffo sul volto a soldati i quali hanno risposto alla chiamata della Patria e, anche se non obbligati, sono andati volontari.

GRAMEGNA. I volontari della prima e della seconda guerra mondiale sono già considerati: nell'emendamento si parla delle guerre avvenute tra il 1918 e il 1940.

PAOLUCCI DI VALMAGGIORE. Ed allora vi dirò una cosa: dirigevo la clinica chirurgica dell'Università di Bologna; scoppiò la guerra d'Africa; portai tutta la clinica chirurgica sotto le tende. Ho salvato centinaia e migliaia di soldati con una clinica universitaria attrezzata. Ho dovuto avere la vergogna di andarmi a scolare davanti la Commissione epurativa, perchè ero andato a salvare i figli del popolo! Volete dunque condannarmi ancora, e volete condannare coloro i quali hanno risposto alla voce dell'Italia? Vi pare retorica questa? Ma se, Dio non voglia, venisse il giorno in cui ancora gli italiani venissero chiamati dal Presidente della Repubblica e dietro il voto delle Assemblee a servire la Patria, credetelo, sarebbe tanto bello che partissero falangi di volontari

in difesa della libertà del nostro Paese. (*Applausi dalla destra*).

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. È stata qui sollevata una questione politica, che viene ad intromettersi nella discussione tecnica riguardante il disegno di legge in esame. Ora, io devo rilevare che ciò complica la discussione; e non credo che si debba ricavare alcuna considerazione di ordine politico a questo proposito da quello che qui, almeno dal Governo, viene proposto. Il Governo non intende condannare nessuno, tanto meno condannare i volontari, nè prendere posizioni d'ordine politico su questa materia. Qui noi stiamo discutendo su quello che si può fare per agevolare la posizione di coloro che, nella seconda guerra mondiale, sono stati chiamati alle armi o sono stati volontari, ai fini della pensione di vecchiaia; ed usiamo, nei confronti di costoro, il medesimo trattamento usato nei confronti di coloro che si trovarono sotto le armi nella prima guerra mondiale. Questo è tutto quel che propone il disegno di legge governativo. Non è compresa nessuna condanna, nessuna valutazione: dovremmo fare una lunga discussione politica e questa certamente non è la sede che ci consente di farlo.

Quindi io respingo tutte le illazioni che sono state ricavate. Il Senato poi, naturalmente, è sovrano nelle sue decisioni, ed il Governo si inchinerà. Io ho fatto presenti le ragioni tecniche per cui sarebbe meglio restare al testo governativo.

PEZZINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEZZINI, *relatore*. Vorrei aggiungere a quanto ho già detto che vi è un parere, su questo articolo, della quarta Commissione permanente, particolarmente competente per materia, che è di pieno favore per il testo del disegno di legge.

E, se mi è consentito — e qui parlo a titolo personale — vorrei rivolgere una preghiera al presentatore dell'emendamento, per evitare che un voto su questo emendamento possa assumere un significato politico che nessuno intende dargli: sarebbe bene, cioè, che egli lo ritirasse e non ci obbligasse a votarlo; questo dico, ripeto, a titolo personale.

MESSE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MESSE. A me preme soprattutto precisare che la questione è diventata politica non per colpa mia, evidentemente, ma per il fatto che il Ministro ha detto che si tratta di campagne che possono essere variamente giudicate anche perchè combattute da volontari. Ma poichè lo stesso Ministro ha chiarito che non intendeva esprimere condanne nei confronti di nessuno ma che il provvedimento in discussione riguarda solo i combattenti della seconda guerra mondiale, riaffermato ancora una volta il principio che i combattenti che hanno partecipato ad operazioni militari tra le due guerre mondiali devono essere considerati sullo stesso piano morale e giuridico degli altri, per evitare — come dice il relatore — che il voto possa assumere un significato che nessuno vuol dargli, dichiaro di ritirare l'emendamento. (*Commenti dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Sul primo comma dell'articolo 7 i senatori Bitossi, Fiore, Barbareschi, Petti, Mancino e Bolognesi hanno presentato un emendamento soppressivo. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Al primo comma, sopprimere le parole: «calcolato come se nel periodo del servizio militare medesimo fosse stato versato nell'assicurazione predetta un contributo settimanale corrispondente alla 1ª classe di retribuzione di cui alla tabella B, n. 1, allegata alla presente legge».

PRESIDENTE. Il senatore Fiore ha facoltà di illustrare questo emendamento.

FIORE. L'onorevole Ministro, sia nel disegno di legge che nella sua risposta all'emendamento del senatore Messe, ha voluto porre in rilievo che non si può decampare dal principio, agli effetti dei contributi figurativi per coloro che hanno prestato servizio in guerra, di andare oltre l'accreditamento del contributo relativo alla prima classe.

A me pare che sia incorso in un errore perchè l'onorevole Ministro si è riferito al decreto del 4 ottobre 1935, n. 1827. Effettivamente quel decreto stabilisce che per i contributi figurativi bisogna accreditare solo l'importo della prima classe; ma questo riguardava la guerra 1915-18 quando cioè non era stata ancora istituita in Italia l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, la cui legge entrò in vigore nel luglio 1920. Quindi tutti coloro che avevano partecipato alla guerra 1915-18 non erano in condizioni di avere precedenti assicurazioni ed allora si concesse loro l'agevolazione che, ritornando dopo la guerra e riprendendo il lavoro nel 1920, 1921, 1922, potessero avere accreditato nel loro conto assicurativo i contributi figurativi dal 1915 al luglio del 1920, cioè per il periodo in cui in Italia non vi era l'assicurazione obbligatoria. Ma nel 1945-46 l'assicurazione esisteva e ci troviamo perciò di fronte ai contadini, agli operai, agli impiegati che prima di essere chiamati o richiamati alle armi per la guerra avevano già una loro posizione assicurativa e tutte le settimane o tutti i mesi, a seconda che fossero operai o impiegati, versavano una determinata marca assicurativa che serviva e serve a determinare la pensione base. Come possiamo dire ad un richiamato: abbandona il lavoro, va' a difendere la Patria, però, come compenso, ti diamo non la assicurazione obbligatoria, non ti accrediteremo la marca a cui avevi diritto, cioè quella rispondente alla classe di contribuzione a cui sino al richiamo avevi contribuito, ma alla prima classe? Quando dalla posizione assicurativa dell'interessato risulta che egli aveva versato per un periodo di tempo (sei mesi o un anno) delle marche assicurative di un determinato taglio, allora bisogna accreditargli non la marca che si riferisce alla prima classe, ma la marca che si riferisce alla classe a cui apparteneva l'assicurato pri-

ma di essere chiamato in guerra, altrimenti faremmo cosa ingiusta. Ripeto: le due cose sono distinte. Io capisco per la prima guerra mondiale perchè non esisteva allora l'assicurazione obbligatoria e non c'era la possibilità di aver contribuito all'assicurazione con una marca superiore, per cui, anche non esistendo l'assicurazione, si è fatta una concessione valevole per un periodo anteriore all'entrata in vigore di una legge, cioè per un periodo in cui la legge non vi era ancora. Oggi no, perchè siamo in periodo di assicurazione e naturalmente noi dobbiamo mantenere al richiamato in guerra, a colui che è stato per 3-4 anni in guerra, lo stesso diritto che aveva quando era addetto al lavoro nei campi, nelle officine o negli uffici.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

PEZZINI, *relatore*. La Commissione non è favorevole all'accoglimento di questo emendamento per le ragioni che sono già state esposte dall'onorevole Ministro in relazione allo emendamento Messe. Quindi la Commissione ritiene che sia più conveniente attenersi al sistema della contribuzione figurativa.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Onorevole Presidente, io riconosco che l'emendamento Fiore non è esattamente quello Messe su questo punto, però porta conseguenze analoghe. Credo che il riferimento alla prima classe della contribuzione di cui alla tabella sia quello che deve essere adottato. Possono verificarsi alcuni inconvenienti, ma se ne possono verificare molti altri, che invece dobbiamo cercare di evitare, con conseguenze non facilmente prevedibili. Dirò che, mettendo la prima classe con tutte le altre disposizioni contenute negli altri commi dell'articolo 7, noi compiamo un'agevolazione nei confronti della situazione precedente. Quindi credo che sarebbe meglio attenersi al testo proposto.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento soppressivo presentato dai senatori Fiore ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 7. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8.

FIORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. Poichè gli articoli 5 e 6 sono stati accantonati e poichè l'articolo 8 è strettamente legato al punto c) dell'articolo 5, credo che anche la discussione di questo articolo debba essere accantonata.

PRESIDENTE. La Commissione è d'accordo?

PEZZINI, *relatore*. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. È allora necessario accantonare anche gli articoli 9, 10 ed 11 che hanno riferimento con l'articolo 8.

Si dia lettura dell'articolo 12.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Art. 12.

A partire dal 1° gennaio 1958 il contributo dovuto dai pensionati della previdenza sociale a favore dell'Opera nazionale pensionati d'Italia a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1953, n. 29, è fissato nelle seguenti misure:

lire 15 per le pensioni di importo mensile fino a lire 10.000;

lire 20 per le pensioni di importo mensile superiore a lire 10.000 e fino a lire 20.000;

lire 30 per le pensioni di importo mensile superiore a lire 20.000 e fino a lire 30.000;

lire 50 per le pensioni di importo mensile superiore a lire 30.000.

Il contributo è dovuto anche sull'importo della tredicesima mensilità.

A partire dall'anno 1958 il contributo annuo stabilito a favore dell'Opera nazionale pensionati d'Italia ed a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, dall'articolo 36, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, è dovuto nella misura dello 0,25 per cento dei contributi riscossi dal Fondo medesimo in ciascun anno.

Per l'anno 1958 è concesso all'Opera nazionale pensionati d'Italia, a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, un contributo straordinario di lire 500 milioni per la istituzione di nuove case di riposo.

PRESIDENTE. In questo articolo il senatore De Bosio ha presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« A partire dal 1° gennaio 1958 il contributo dovuto dai pensionati della Previdenza sociale a favore dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1953, n. 29, è elevato a lire 20 mensili, ed è dovuto anche sull'importo della 13ª mensilità ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore De Bosio per svolgere il suo emendamento.

DE BOSIO. L'articolo 12, come formulato nel progetto governativo, stabilisce contribuzioni di entità diversa in relazione all'importo della pensione; ciò comporta una non lieve complicazione contabile ed amministrativa per determinare l'entità del contributo per le varie categorie. Ho ritenuto opportuno modificare il sistema dal punto di vista tecnico, fis-

616^a SEDUTA

DISCUSSIONI

20 DICEMBRE 1957

sando il contributo in una cifra unica e fissa di venti lire. È un importo che corrisponde alla media dei contributi proposti all'articolo 12, e che dà un risultato globale pressochè identico. Confido pertanto che l'emendamento sarà approvato.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

PEZZINI, *relatore*. La Commissione è d'accordo.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo del primo comma presentato dal senatore De Bosio, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il senatore De Bosio ha presentato un altro emendamento. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Inserire dopo il primo, il comma seguente:

« Il contributo di cui al comma precedente è, inoltre, posto a carico:

a) dei titolari di pensioni liquidate dalle gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale diverse dall'Assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

b) dei titolari di pensioni liquidate dai fondi o gestioni di previdenza sostitutivi dell'assicurazione obbligatoria, e non gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

c) dei titolari di rendite derivanti dalla assicurazione facoltativa, di importo non inferiore a lire 1.000 mensili ».

PRESIDENTE. Il senatore De Bosio ha facoltà di illustrare questo emendamento.

DE BOSIO. Si tratta di un completamento di quanto già deliberato ai fini contributivi,

affinchè tutti i pensionati che beneficiano dell'assistenza dell'Opera nazionale concorrano nelle spese per il fabbisogno dell'Istituto.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

PEZZINI, *relatore*. La Commissione è d'accordo.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è favorevole; ha soltanto qualche perplessità sulla lettera c) che riguarda l'assicurazione facoltativa di importo non inferiore a lire 1.000 mensili.

DE BOSIO. Modifico senz'altro l'emendamento sopprimendo la lettera c).

FIORE. Signor Ministro, vorrei comprendere bene qual è il suo atteggiamento.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. L'emendamento del senatore De Bosio propone di aggiungere, dopo il primo comma, un altro comma, il quale stabilisce che il contributo di cui al primo comma sia posto a carico, fra l'altro, dei titolari di rendite derivanti dall'assicurazione facoltativa di importo non inferiore a lire 1.000 mensili (lettera c). Il Governo si è dichiarato contrario a questa norma, e il senatore De Bosio l'ha stralciata dal suo emendamento. (*Interruzione del senatore Fiore*). Si intende: resta fermo che hanno l'assistenza.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, metto allora ai voti l'emendamento aggiuntivo del senatore De Bosio, nel testo modificato dallo stesso presentatore.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori Fiore, Bitossi, Petti, Barbareschi, Mancino e Bolognesi propongono di aggiungere, dopo tale comma, il seguente: « A carico dello Stato è dovuto altresì all'O.N.P.I.,

616^a SEDUTA

DISCUSSIONI

20 DICEMBRE 1957

per ogni pensione, un contributo pari a quello corrisposto dal pensionato»

Il senatore Mancino ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MANCINO. Signor Presidente, l'emendamento che noi proponiamo è in relazione all'articolo 36 della legge n. 218, il quale stabilisce che, a carico del Fondo adeguamento pensioni, viene erogato, a favore dell'O.N.P.I., un contributo annuo di lire 120 per ogni pensione in corso di pagamento o assicurazione obbligatoria in corso al 30 giugno di ciascun anno.

Ora noi non vediamo perchè lo Stato non debba versare un contributo pari a quello corrisposto dal pensionato, date le condizioni in cui si è venuto a trovare il Fondo adeguamento pensioni col noto mancato versamento del contributo di due anni da parte dello Stato. Se il contributo è corrisposto dal pensionato, non si capisce per quale ragione, a sua volta, lo Stato non debba sostenere un eguale onere. Vedremo in seguito come si ridurrà il Fondo adeguamento pensioni, se non provvederemo! Si arriverà al momento in cui non si potrà più andare avanti.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

PEZZINI, *relatore*. La Commissione ritiene che ci si debba attenere alla norma dell'articolo 36 della legge n. 218, la quale stabilisce già un contributo dello Stato da erogarsi in misura paritetica a quella dei lavoratori. Mi pare che con l'emendamento del senatore Fiore non arriveremo a nessun risultato apprezzabilmente migliore.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Onorevole Presidente, naturalmente il Governo è favorevole al testo che ha presentato e non accetta l'emendamento dei senatori Fiore e Bitossi illustrato dal senatore Mancino, anche perchè il richiamo che è stato fatto all'articolo 36 mi pare che conforti la nostra tesi. Sostanzialmente il testo governativo non fa che modificare le percentuali e la somma; non modifica però la disciplina del citato articolo 36. Perciò mi pare che forse la questione

non abbia un grandissimo rilievo. Sono comunque favorevole al testo governativo.

FIORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. Onorevole Presidente, io voterò lo emendamento illustrato dal collega Mancino.

PRESIDENTE. La prima firma è la sua. Quindi lei dichiara di votare a favore del suo emendamento.

FIORE. Ricordo all'onorevole Ministro che durante la discussione sul bilancio del lavoro, fu da me sollevata la questione della contribuzione dello Stato all'O.N.P.I. Ebbi allora a dire che, mentre il salario differito, sulle 20 lire al mese che si versano all'Opera nazionale, contribuisce con 19 lire, lo Stato contribuisce con 1 lira e naturalmente ha la maggioranza nel Consiglio d'amministrazione.

Lo Stato avrebbe dovuto contribuire con 2,50 lire. Però, con la riduzione del contributo al Fondo adeguamento pensioni, anche quello all'O.N.P.I. si ridusse prima ad 1,20 lire poi ad una lira.

Rispondendo, l'onorevole Ministro dichiarò che vi sarebbe stato un aumento di contribuzione a tale Ente e che lo Stato avrebbe anche esso contribuito. Ma qui mi sembra che lo Stato non contribuisca per niente, o meglio contribuisca in funzione del Fondo adeguamento pensioni, il cui contributo, come ho detto, è ridotto ad una lira e domani potrebbe ulteriormente diminuire. Il Fondo è infatti soprattutto alimentato dai datori di lavoro e dai lavoratori e solo per la quarta parte dallo Stato. Se il 25 per cento, come è avvenuto ultimamente, viene dallo Stato ridotto a meno del 10 per cento, è evidente che anche il contributo dello Stato all'O.N.P.I. verrà ridotto della stessa misura.

Quando a questi poveri pensionati della Previdenza sociale, a cui lei, onorevole Ministro, tende ad aumentare le pensioni di 1.500 lire al mese portandola da 3.500 a 5 mila lire, si chiede di portare il contributo per l'O.N.P.I. da 10 lire a 20 lire, li si obbliga a raddoppiare il

contributo, mentre lo Stato gioca a nascondello.

Prendo atto con piacere di quanto ha dichiarato l'onorevole Pezzini. Credo si tratti di un impegno della Commissione, nel senso di votare favorevolmente l'altro mio emendamento, in modo che i 500 milioni siano dati dallo Stato e non prelevati dal Fondo adeguamento pensioni. Sono lieto che la Commissione sostenga con me almeno questo principio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo al primo comma dell'articolo 12, presentato dai senatori Fiore ed altri, emendamento non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova non è approvato).

Sul secondo e sul terzo comma dell'articolo 12 non sono stati presentati emendamenti. Poichè nessuno domanda di parlare, li metto ai voti. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Il senatore De Bosio ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere un comma. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, Segretario:

Inserire dopo il penultimo, il comma seguente:

« Il contributo di cui al comma precedente è dovuto anche dai fondi o gestioni diversi dall'assicurazione generale obbligatoria, indicati nel secondo comma del presente articolo sotto le lettere a) e b) ».

PRESIDENTE. Il senatore De Bosio ha facoltà di illustrare questo emendamento.

DE BOSIO. Si tratta di norma di attuazione della disposizione di cui al precedente emendamento. L'opportunità di approvarla mi sembra evidente.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

PEZZINI, relatore. La Commissione è favorevole.

GUI *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* È favorevole anche il Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore De Bosio, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sull'ultimo comma dell'articolo 12 è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Fiore, Bitossi, Petti, Barbareschi, Mariani, Mancino e Bolognesi. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, Segretario:

All'ultimo comma, sostituire le parole: « a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati » con le altre: « a carico dello Stato ».

PRESIDENTE. Il senatore Mancino ha facoltà di illustrare questo emendamento.

MANCINO. Signor Presidente, non comprendo bene quel che voleva significare poco fa il Presidente della Commissione, richiamando la mia attenzione sui 500 milioni di cui si sarebbe venuti a discutere in questo momento, riguardanti l'ultimo comma di questo articolo 12. Il nostro emendamento ha considerato proprio la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 12 del disegno di legge in discussione di prelevare dal Fondo adeguamento pensioni 500 milioni per versarli all'Opera nazionale pensionati d'Italia; ed è stato presentato in considerazione delle condizioni in cui si è venuto a trovare il Fondo adeguamento pensioni, che in questi ultimi due anni, col mancato versamento delle due rate da parte del Governo per cui sono venuti a mancare oltre 90 miliardi, e a causa anche l'articolo 36 della legge n. 218 dove è stabilito che questi 500 milioni, che qui si riportano nell'articolo 12, vengano prelevati dal Fondo per la costruzione di case, si è ridotto ormai, come è stato dimostrato, a 70 miliardi nel 1956 che nell'eser-

cizio in corso pare si riducano a meno di 30 miliardi, inoltre, come è stato detto, assai facilmente, alla data del 31 dicembre 1958, il Fondo si chiuderà con 10 miliardi di *deficit*. Ed allora, perchè dovremmo prelevare ancora 500 milioni? Per quanto non si sanerebbe la situazione, noi non vediamo il motivo perchè non si debba cercare un criterio di economicità di questi fondi e porre a carico dello Stato i 500 milioni. Naturalmente si potrebbe dire, come è stato detto poco fa, che lo Stato versa già al Fondo adeguamento pensioni, dei contributi; e poi se i 500 milioni, come stabilisce l'articolo 36, si devono prelevare dal contributo che versa lo Stato, non si risolve un bel niente. Ma noi siamo del parere, onorevole Ministro, che si devono cercare per altre vie i mezzi per fornire allo Stato le somme necessarie; si cerchino altre fonti sia per i 500 milioni, sia per le somme stabilite nell'articolo 13. Perchè non si deve applicare un contributo straordinario, o, se volete, ordinario, ai datori di lavoro, sia pure per un biennio, come avete stabilito nell'articolo 13, che sia, invece dell'1 per cento, dell'1,10 per cento? Si ricaverebbero così 800 milioni o, applicando lo 0,5 per cento sui contributi riscossi — su 324 miliardi i datori di lavoro ne pagano 162 — si otterrebbero 810 milioni; oppure, come avete stabilito all'articolo 13 di applicare l'1 per cento sulle retribuzioni, applicate l'1,10 per cento e si otterrebbero ugualmente 500 milioni; quindi si può ricavare una somma maggiore di 500 che si potrebbe versare all'O.N.P.I.

Raccomandiamo di considerare questi suggerimenti, e non si venga a dire che il bilancio non lo consente perchè, finchè ragioniamo nei termini in cui è impostato il bilancio, fondi non ve ne saranno mai. Vogliamo trovare le vie perchè affluiscano i mezzi necessari al Tesoro? Noi ve ne indichiamo alcune. È inutile fare qui considerazioni improntate a carattere umanistico, cioè che i pensionati hanno diritto ai miglioramenti perchè hanno sacrificato la loro vita, quando poi, affrontando il problema, venite a sostenere che il bilancio non lo consente. Credo che i suggerimenti che proponiamo al Governo non comportino alcun sacrificio per i datori di lavoro. Si ponga a loro carico un contributo dell'1,10 per cento anziché dell'1 per cento come proponete all'articolo 13,

e si specifichi che lo 0,10 per cento si versi all'Opera nazionale pensionati d'Italia. Oppure, se volete, si potrebbero ugualmente ricavare i 500 milioni applicando sulle retribuzioni imponibili lo 0,50 per cento. Su queste considerazioni vogliamo richiamare l'attenzione dello onorevole Ministro e degli onorevoli colleghi. Non si debbono fare soltanto discorsi patetici a favore dei pensionati e poi, quando si propone di fare qualche cosa di concreto, nascondersi dietro le condizioni di bilancio che non lo consentono. Non si preoccupi, onorevole Ministro, dei datori di lavoro, perchè è stato dimostrato che non sono esatte le loro lamentele, che cioè non possono sopportare maggiori oneri. Cerchiamo di migliorare effettivamente le condizioni dei pensionati.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

PEZZINI, relatore. Tutto il contenuto dell'articolo 12 mi pare che corrisponda alla finalità che è stata così caldamente perorata dal senatore Mancino. È proprio con questo articolo che vogliamo incrementare i fondi a disposizione dell'O.N.P.I. (*Interruzione del senatore Fiore*).

Proprio alcuni giorni or sono ho conferito con il Presidente dell'O.N.P.I., il quale mi ha manifestato il suo apprezzamento per il contenuto dell'articolo 12 e ha poi acceduto molto volentieri alla proposta di non complicare amministrativamente la riscossione del contributo accettando la proposta di fissare una misura unica di contribuzione. (*Interruzione del senatore Fiore*). Mi lasci parlare per favore, senatore Fiore. Quindi debbo concludere che, pur auspicando che domani, se riterremo che l'O.N.P.I. debba avere ulteriori aiuti, si possa provvedere con altri provvedimenti, sia già apprezzabile quello che ora facciamo.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

GUI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Desidero anzitutto smentire le previsioni allarmistiche che il senatore Mancino poco

fa ha esposte, cioè che il fondo adeguamento pensioni andrebbe di qui a qualche mese in situazione di passività. Se questo si riferisce all'esercizio annuale non posso contestarlo e mi ricollego a quello che da detto il senatore Pezzini ieri.

MANCINO. Al dicembre 1958.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ma anche per il dicembre 1958 la sua previsione fortunatamente non è fondata. Per quanto riguarda poi la questione compresa nell'emendamento dirò all'onorevole Mancino che qui non si tratta di aumentare il denaro che viene dato all'Opera, ma si tratta di cambiare il titolare che versa, perchè la somma è di 500 milioni. Si dice: invece di farla pagare al fondo facciamola pagare allo Stato; ma sempre 500 milioni rimangono, e questo è il problema. Ora si propone di farla pagare allo Stato. Il senatore Mancino dice: se non avete i soldi aumentate il contributo a carico del datore di lavoro, ma questo contributo, anche aumentato, va a finire al Fondo, non allo Stato, e quindi questa proposta non serve allo scopo per cui è stata affacciata. Penso dunque che sia meglio rimanere al testo del disegno di legge. Lo Stato concorre anch'esso indirettamente attraverso il Fondo cui versa la sua quota. Perciò siamo in armonia con la legislazione vigente, che credo si possa conservare.

FIORE. Onorevole Ministro, su questi 500 milioni lo Stato con quanto contribuirà?

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Con la quota corrispondente.

FIORE. Col 25 per cento o col 10 per cento?

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Con la quota corrispondente al suo versamento.

FIORE. No, onorevole Ministro, perchè una cosa è la quota corrispondente su 90 miliardi e una cosa è la quota corrispondente su 40 miliardi. Quindi la mia richiesta era pertinente, perchè per due anni abbiamo avuto la detrazio-

ne dal Fondo. Il 25 per cento giuoca sulla quota versata e non su quella che si dovrà versare.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Questa è l'eterna questione che è stata più volte chiarita. Io ho detto che questo è un problema di conguaglio. Lo Stato concorre con la percentuale sulla somma che finirà per versare anno per anno.

FIORE. No, onorevole Ministro, la questione è proprio questa, perchè per l'anno finanziario 1956-57 lo Stato avrebbe dovuto versare 81 miliardi con il 25 per cento e ne ha versati 40.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ma lo Stato versa anche per gli anni successivi.

FIORE. No, l'articolo 17 parla di semestre anticipato. Comunque è una questione che esamineremo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Fiore ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'ultimo comma dell'articolo 12. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'intero articolo 12 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sospendo la seduta per qualche minuto.

(La seduta, sospesa alle ore 12,10, è ripresa alle ore 12,25).

Annuncio di trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

«Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni adottate dalla Conferenza dell'Organizzazione internazionale del lavoro:

Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (n. 87) San Francisco, 17 giugno 1948; Convenzione concernente l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva (n. 98) Ginevra, 8 giugno 1949 » (2346);

« Proroga di un anno delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri, di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97 » (2347); d'iniziativa dei deputati Messinetti ed altri.

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Annunzio di presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa:

dei senatori Pesenti, Gramagna, Trabucchi e Mancinelli:

« Modifica all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 » (2345).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Annunzio di approvazione di disegno di legge e di ritiro di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che, nella seduta di stamane, la 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) ha esaminato ed approvato il seguente disegno di legge.

« Interpretazione dell'articolo 46 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 » (2224), di iniziativa del deputato De Francesco.

Conseguentemente la senatrice Merlin Angelina ha dichiarato di ritirare il disegno di legge n. 1991, da lei presentato, concernente la stessa materia.

Tale disegno di legge sarà, pertanto, cancellato dall'ordine del giorno.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame dell'articolo 5, che è il primo degli articoli che sono stati accantonati. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario:*

Art. 5.

Con effetto dal 1º gennaio 1958 la misura dei trattamenti minimi di pensione contemplati nell'articolo 10, secondo comma, lettere a), b) e c) della legge 4 aprile 1952, n. 218, è elevata, rispettivamente, a lire 84.000 annue, lire 60.000 annue e lire 60.000 annue per i titolari di pensione per i quali si verificano le seguenti condizioni:

a) il titolare della pensione non presti opera retribuita alle dipendenze di terzi, salvo il caso che trattisi di giornaliero agricolo iscritto negli elenchi anagrafici con qualifica di eccezionale;

b) il titolare della pensione non fruisca, di altre pensioni o prestazioni previdenziali, fatta eccezione per le sole pensioni di guerra, per un importo complessivo che, sommato con l'importo della pensione o delle pensioni corrisposte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, superi le lire 12.000 annue, qualora trattisi di pensionato senza familiari a carico, o le lire 180.000 annue qualora trattisi di pensionato con a carico il coniuge o uno o più figli per i quali sussistano le condizioni previste nell'articolo 13, *sub* 2, della legge sopraindicata;

c) il diritto alla pensione risulti raggiunto per effetto dei soli periodi di contribuzione versati come lavoratore subordinato assicurato a norma della legge 4 aprile 1952, n. 218, e delle leggi precedenti.

Il titolare della pensione, su richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, è tenuto a rilasciare, su apposito modulo predisposto dall'Istituto medesimo, una dichiarazione, sottoscritta sotto la propria personale responsabilità, dalla quale risultino il proprio stato di occupazione e la relativa retribuzione, le pensioni e le prestazioni previdenziali di cui fruisce, nonché le persone di famiglia vi-

venti a proprio carico ed i loro redditi di qualsiasi natura. L'Istituto ha facoltà di subordinare la corresponsione della maggiorazione o la continuazione della stessa al controllo dei requisiti prescritti dal presente articolo.

Il titolare della pensione è, altresì, tenuto a denunciare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro trenta giorni dal suo verificarsi, qualsiasi variazione nello stato di occupazione, nella situazione di famiglia, nelle pensioni o prestazioni previdenziali, che comporti decadenza dal godimento della maggiorazione.

Il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze pensionati fruitori della maggiorazione del trattamento minimo di cui al presente articolo ha l'obbligo, osservando le modalità di cui all'articolo 12, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218, di detrarre dalla retribuzione del dipendente l'importo di detta maggiorazione corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e di versarlo all'Istituto stesso.

A carico di chiunque faccia dichiarazioni false o compia altri atti fraudolenti, al fine di procurare indebitamente a sé o ad altri il godimento della maggiorazione prevista nel presente articolo, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 23, quarto comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati diversi emendamenti. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, Segretario:

Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« Con effetto dal 1° gennaio 1958 la misura dei trattamenti minimi di pensione contemplati nell'articolo 10, secondo comma, lettere a), b) e c) della legge 4 aprile 1952, n. 218, è unificata ed elevata a lire 120.000 annue ».

BARBARO, MASTROSIMONE.

Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« Con effetto dal 1° gennaio 1958 la misura dei trattamenti minimi di pensione con-

templati nell'articolo 10, secondo comma, lettere a), b) e c) della legge 4 aprile 1952, n. 218, è elevata a lire 120.000 annue.

« Il trattamento minimo non si applica a coloro che percepiscono più pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e dei fondi e trattamenti sostitutivi dell'assicurazione stessa qualora per effetto dei cumuli il pensionato fruisca di un beneficio mensile superiore al minimo garantito e comunque superi le 120.000 lire annue, qualora trattisi di pensionato senza familiari a carico, o le 180.000 lire annue qualora trattisi di pensionato con a carico il coniuge o uno o più figli per i quali sussistano le condizioni previste nell'articolo 13, sub 2, della legge sopraindicata.

« Nel caso in cui, nonostante il cumulo, non si raggiunga il minimo, la pensione dell'assicurazione obbligatoria sarà integrata sino a raggiungere un trattamento complessivo pari al minimo previsto ».

MARIANI, VALENZI, FIORE BITOSI, PETTI, MANCINO, BOLOGNESI, BARBARESCHI;

Nel primo comma sostituire le parole: « lire 84.000 annue, lire 60.000 annue e lire 60.000 annue », *con le altre:* « lire 123.500 annue, lire 84.500 annue e lire 84.500 annue, compresa la tredicesima mensilità »;

Nel punto a) sostituire le parole: « con qualifica di eccezionale » *con le altre:* « con qualifica di abituale »;

Nel punto b) sostituire le parole: « lire 120.000 annue » e « lire 180.000 annue » *rispettivamente con le altre:* « lire 240.000 annue » e « lire 360.000 annue »;

Sopprimere il punto c);

Sopprimere il terzo comma.

ANGELINI Cesare.

ZOLI, Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. Sul gruppo di emendamenti relativi all'articolo 5 il Governo potrebbe fare solo un'osservazione di carattere generale che potrebbe sembrare anche maliziosa; perchè, nella congerie di emendamenti che sono stati presentati, non ce n'è nessuno il quale preveda in quale maniera si debbano fronteggiare gli oneri che si aumentano. Ora, indubbiamente il Senato sa meglio di me che la Costituzione impedisce di mettersi su questa strada; nè credo che il miglior modo di celebrare il decennale della Costituzione sia quello di tentare di violarla in maniera così ampia.

Debbo aggiungere che io non ritengo che una legge approvata dal Parlamento, la quale non osservasse quelli che sono i precetti costituzionali, possa sicuramente non ritornare: vi sono degli organi i quali sono preposti all'osservanza della Costituzione. Altra volta noi li abbiamo visti non direi neanche esercitare questo diritto, ma osservare questo dovere. Quindi io dico, di fronte a questi emendamenti, anzitutto questo: colleghi miei che li avete presentati, ditemi come si paga, perchè indubbiamente il principio della divisione del lavoro per cui uno spende e l'altro paga è molto comodo, ma la Costituzione non lo consente.

Ma io non desidero avanzare questa obiezione. Io ricordo che, in un periodo analogo a questo — marzo od aprile 1956 — discutendosi un disegno di legge in materia analoga a questa, io dovetti prendere una posizione molto precisa e, direi, molto responsabile. Si meravigliarono taluni che alla vigilia delle elezioni ci fosse un Ministro il quale dicesse di no a talune rivendicazioni. Mi riferisco alla legge relativa alle pensioni di guerra. Anche noi oggi siamo alla vigilia di una campagna elettorale molto più impegnativa e più importante per il Paese di quel che non fosse la campagna per le elezioni generali amministrative del maggio 1956. Ma nessuna preoccupazione di carattere elettorale potrebbe indurmi a mettermi su una strada che ritengo sarebbe una strada che porterebbe il Paese verso il pericolo di rovina.

Noi abbiamo, con notevole sforzo e, direi, notevole obbligo di resistenza da parte del Governo e di quelli che sono i Ministri più responsabili in questa materia, lottato per man-

tenere il valore alla nostra moneta. Questo valore è stato mantenuto. Quelle che sono le differenze nel costo della vita, gli onorevoli senatori lo sanno, non dipendono da una svalutazione della nostra moneta — vedo che il collega Roda mi guarda, ed io sarò lieto, se, quando avrò finito di parlare, farà un cenno di assenso o di dissenso — perchè l'indice dei prezzi all'ingrosso non si è modificato. Indubbiamente vi è stato un aumento nel costo della vita, ma questo dipende forse, anzi quasi certamente, oltre che dall'aumento degli affitti — che non è dovuto solo alla legge ma al fatto che si estende l'area degli affitti liberi, il che porta naturalmente all'aumento dell'indice del costo della vita — dal meccanismo della distribuzione, del quale io penso che il nuovo Parlamento dovrà occuparsi seriamente. Ora, noi vediamo l'esperienza di altri Paesi, dove il costo della vita aumenta ogni mese nella stessa misura con cui presso di noi aumenta ogni anno. Se non abbiamo prudenza, ci mettiamo nella stessa strada e se ci mettessimo su questa strada noi inganneremmo coloro ai quali vogliamo provvedere.

Se noi aumentassimo la spesa — non mi riferisco in questo momento solo a questa particolare spesa — senza preoccuparci di quelle che possono essere le conseguenze finanziarie, penso che daremmo apparentemente qualcosa di più, ma sostanzialmente non daremmo che quello che diamo ora in termini reali, che sono quelli che contano. Ecco perchè anche nella questione che occupa oggi il Senato sono obbligato a prendere una posizione di resistenza. Ma l'esperienza fatta altra volta con contatti con le categorie che hanno conchiuso sulle soluzioni di reciproca soddisfazione — non vedo il collega Palermo, ma vedo i colleghi Angelini, Carelli e Barbaro, membri del Consiglio della Associazione dei mutilati — l'essere giunti ad una soluzione soddisfacente con il sistema della gradualità, ha indotto il Governo a esaminare se anche in questo caso non si possa procedere con il sistema della gradualità. Noi abbiamo la speranza che l'andamento dell'economia del Paese sia tale da consentire di sopportare gradatamente maggiori oneri, specialmente nel campo assistenziale. Credo che il Governo di questo abbia dato la prova anche nel presente disegno di legge. Credo sia noto che per volontà

del Presidente del Consiglio e contro il parere di tutti gli organi tecnici in questo disegno di legge, che pure va ad aumentare le pensioni per gli ex lavoratori, non si è voluto che fosse posto nessun onere a carico dei lavoratori. Questo pare che abbia turbato certi sistemi tradizionali di ripartizione. Ho cercato di farmelo spiegare dal mio Ministro del lavoro, ma poi vi ho rinunciato, tanto avevo deciso di fare in questo modo (*ilarità*) anche a costo di essere irrazionale, ed è per questo che non si è messo alcun onere a carico dei lavoratori.

Penso che, se fosse possibile ripartire l'onere in due esercizi, il Governo potrebbe considerarlo sopportabile. Praticamente il Governo pensa che in questo caso sarebbe necessario anche chiedere un contributo ai lavoratori. Direi che forse il fatto che abbiamo escluso dalla solidarietà a favore dei pensionati i lavoratori non è stato un criterio completamente esatto perchè dobbiamo pensare che tanto più cari chiamiamo lo Stato di spese, quanto più diminuiamo le possibilità di intervento dello Stato in altri esercizi.

Ci sono tre categorie che dobbiamo avere presenti, la categoria di chi ha lavorato ed è in stato di quiescenza, la categoria di chi lavora e la categoria di chi non può lavorare; a questa dobbiamo porre mente e parlo specialmente a voi, colleghi dell'estrema sinistra. Quindi, se chiedessimo un sacrificio dei lavoratori per alleggerire il bilancio dello Stato, che non è un bilancio facile, perchè sia possibile dedicare una maggiore somma agli investimenti destinati ad aumentare l'occupazione, credo che non chiederemmo ai lavoratori un sacrificio che si rifiuterebbero di fare. Il Governo consente perciò di giungere a questa soluzione: aumentando il coefficiente di valutazione a 52 si potrebbero portare i minimi dal 1° gennaio 1958 a 5.500 lire per le pensioni oggi a 3.500 lire e per le pensioni oggi a 5.000 lire a 7.500 lire; aumentando il coefficiente a 55 potremmo portare i minimi delle pensioni di 3.500 a 6.000 lire e quelle di 5.000 ad 8.000 lire. Dal 1° gennaio 1959 potremmo aumentare il coefficiente di rivalutazione a 55 ed allora saliremmo a 6.500 lire per le pensioni che oggi sono a 3.500 e a 9.500 per le pensioni che oggi sono di 5.000 lire.

Non vi nascondo, onorevoli colleghi, che per l'esercizio in corso questo mi crea un problema di copertura parziale, perchè la copertura prevista dal disegno di legge risulta insufficiente, ma il Governo porrà tutto il suo impegno affinché questo stato di cose sia superato in maniera tale che questo che noi offriamo, con tutto il cuore ed anche con tutto il dolore di non poter offrire di più, possa essere immediatamente concesso e possa essere, se non una immediata acquisizione in termini di pagamento, da parte di questi nostri vecchi fratelli, possa essere però una certezza che si realizzerà con la massima velocità perchè sono certo che gli Istituti in questa materia saranno particolarmente solleciti. (*Vivi applausi dal centro*).

FIORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. Siccome il Presidente del Consiglio ha parlato di coefficienti 52 e 55 e poi invece ha fatto tre scaglioni delle pensioni, vorrei avere un chiarimento in merito.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. Onorevole Fiore, col coefficiente 52 subito 5.500 lire e 7.500 lire dal 1° gennaio 1958; con il coefficiente 55 subito 6.000 e 8.000 lire dal 1° gennaio 1958.

FIORE. E il primo scaglione da quando?

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. Mi permetta, onorevole Fiore, noi dividiamo in due scaglioni: 1° gennaio 1958, 1° gennaio 1959. 1° gennaio 1958, vi è una posizione alternativa: col coefficiente 52, 5.500 e 7.500 lire; con il coefficiente 55 6.000 e 8.000 lire. 1° gennaio 1959: con coefficiente 55, 6.500 e 9.500. Sono stato chiaro, onorevole Fiore?

FIORE. Sì, grazie.

PEZZINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEZZINI, *relatore*. Noi ci troviamo in questo momento di fronte a delle proposte formulate molto autorevolmente dal Presidente del Consiglio le quali, a mio sommesso avviso, rappresentano quel punto d'incontro che aveva auspicato ieri il senatore Barbareschi. Però è questo un fatto nuovo a cui siamo posti di fronte, che obbliga la Commissione a rivedere tutto il testo degli articoli del disegno di legge che si riferiscono all'aumento dei minimi e agli oneri finanziari relativi.

Quindi proporrei che la seduta venisse sospesa per qualche ora, per riprenderla nel pomeriggio e portare a conclusione questa discussione. Superato questo ostacolo, confido che questa sera stessa si possa fare ai pensionati il regalo dell'intera legge approvata.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. Il testo c'è, non si tratta che di cambiare le cifre.

PRESIDENTE. Invito il Governo a precisare la portata di queste modificazioni.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anzitutto l'Assemblea deve pronunciarsi sull'alternativa che il Presidente del consiglio ha posto per il 1° gennaio 1958. Nel caso in cui la scelta dell'Assemblea, per il 1° gennaio 1958, fosse sul presupposto di rivalutazione 55, e cioè 6.000 e 8.000 lire, nel 1° comma dell'articolo 5, là dove è detto che la somma è elevata a lire 84 mila e a lire 60 mila annue, basterebbe sostituire queste cifre con il prodotto della moltiplicazione di 6.000 e di 8.000 per 12.

Ci sarebbe poi da modificare all'articolo 6 il coefficiente di rivalutazione, portandolo da 50 a 55. Bisogna ancora cambiare la tabella, ed io ho già predisposto le tabelle da allegare, inserendovi la tabella modificata secondo le richieste del senatore Restagno e sul presupposto 55.

C'è poi ancora da modificare l'articolo 13 che concerne la contribuzione, per il quale il senatore Monaldi aveva già presentato emendamenti, maggiorando il contributo dei datori di lavoro e dei lavoratori. Questo sempre riferendosi al presupposto 1° gennaio 1958. Se il presupposto non fosse dunque 52 volte

— 5.000 e 7.000 — si dovrebbero fare le modificazioni relative.

Se poi passiamo all'ipotesi 1° gennaio 1959, bisogna aggiungere degli articoli transitori che provvedano a regolare l'ipotesi.

Confermo che io possiedo le tabelle e del resto mi sembra che si potrebbe prendere una decisione di massima rinviando la redazione tecnica degli articoli.

PEZZINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEZZINI, *relatore*. Debbo dire che avevo fatto la richiesta di sospendere la seduta, perchè non sapevo che il Ministro del lavoro fosse stato così diligente da anticipare quel lavoro di revisione e di adattamento del testo, che io pensavo fosse necessario fare in questo momento. Ora, dato che questo lavoro è già stato fatto, è evidente che possiamo continuare a lavorare.

La Commissione, di fronte all'alternativa proposta dal Presidente del Consiglio, preferirebbe la rivalutazione di 55 volte e la fissazione dei nuovi minimi a 6.000 e 8.000, perchè è il punto di partenza che ci sta a cuore, ed anche 500 lire mi pare che rappresentino un *quid*, di cui non possiamo non tenere il debito conto. La Commissione, pertanto, riservandosi di presentare il testo dell'emendamento, tiene valida la seconda ipotesi della alternativa.

DE LUCA CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA CARLO. Mi pare, perchè non ho la certezza di aver capito esattamente, che l'alternativa sia una specie di scelta posta al Senato dal Governo. Ora io vorrei sapere: perchè questa alternativa?

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. Onorevole De Luca, il

sistema dell'alternativa è questo: l'aumento del coefficiente impone un aumento del contributo a carico delle categorie, e questo naturalmente rappresenta una diminuzione di quello che è l'onere a carico dello Stato.

Quanto all'alternativa, onorevole De Luca, lei faccia conto di questo: che il Governo abbia presentato un emendamento ed un emendamento subordinato. Il Governo preferisce il sistema scelto dalla Commissione; infatti, se avesse presentato degli emendamenti, avrebbe presentato prima l'emendamento che reca il coefficiente 55 — con i minimi a 6.000 e 8.000 — e poi l'altro.

FIORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. Signor Presidente, le domando un chiarimento. Ho compreso quanto si è detto a proposito dell'alternativa; ma tale questione contiene un'appendice, della quale ha parlato anche il Presidente del Consiglio, cioè il problema della percentuale a carico dei lavoratori. Ora, se il Governo ha intenzione di porre a carico dei lavoratori una percentuale, desideriamo conoscere l'entità di tale percentuale. Non basta parlare del 52 o del 55: col 52 voi non mettete niente a carico dei lavoratori; col 55 mettete una aliquota a carico dei lavoratori. Ebbene, che aliquota sarà? Come facciamo a giudicare un'alternativa se non conosciamo le vostre intenzioni sulla materia?

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. La risposta, senatore Fiore, è implicita in quello che io avevo già detto ieri sera, riferendomi all'intervento del senatore Monaldi. La questione è collegata.

In Assemblea è stata sollevata la questione a proposito del prelievo dal Fondo per la lotta contro la tubercolosi. Io affermai che il Governo era arrivato alla decisione del prelievo da quel Fondo di 15 miliardi, per due anni, per non imporre ai lavoratori la loro parte-

cipazione alla contribuzione (partecipazione che è stata sempre, tradizionalmente, nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico dei datori di lavoro).

BITOSSI. Un quarto a carico dei lavoratori.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Permetta, senatore Bitossi: il contributo è una cosa, e l'onere dello Stato è un'altra.

Dunque, sul presupposto della rivalutazione 50, contenuto in questo disegno di legge, si prevedeva l'1 per cento di maggiorazione dei contributi a carico dei datori di lavoro, e si sostituiva il contributo dei lavoratori col prelievo sul Fondo della lotta contro la tubercolosi.

Ora, se l'Assemblea (secondo l'orientamento che si va delineando) vuole sopprimere il prelievo dal Fondo contro la tubercolosi, e preferisce una ulteriore rivalutazione, si arriva a questa conseguenza: rivalutazione 52, onere per i datori di lavoro 1,20; onere per i lavoratori 0,60 (si intende con la soppressione del prelievo dal Fondo contro la t.b.c.). Rivalutazione 55: onere per i datori di lavoro 1,60; onere per i lavoratori 0,80. Queste sono le posizioni.

Naturalmente la somma a carico dello Stato cresce. Se lo Stato attualmente prevede un onere di 26 miliardi, in caso di maggiore rivalutazione dovrà prevedere alcune decine di miliardi in più.

FIORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. Prendiamo atto delle comunicazioni del Governo, ma insistiamo che si discuta l'articolo 5 con i relativi emendamenti. Sull'articolo 5 infatti vi sono altre grosse questioni che dobbiamo discutere.

PRESIDENTE. Senatore Fiore, siamo d'accordo che l'articolo 5 si debba discutere: ma si deve anche sapere su quale testo debba avvenire la discussione.

Il Presidente del Consiglio ha fatto delle dichiarazioni che pongono un'alternativa alla

616ª SEDUTA

DISCUSSIONI

20 DICEMBRE 1957

Assemblea: bisognerà che l'Assemblea decida quale è la via da seguire.

FIORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. Onorevole Presidente, se si procedesse come lei propone, la discussione sugli emendamenti verrebbe preclusa. È evidente che, quando lei ponesse in votazione, nei limiti indicati dal Presidente del Consiglio, il primo comma dell'articolo 5, gli altri emendamenti verrebbero preclusi. Io propongo invece che si discuta sull'articolo 5, considerando come informazione quello che ci ha detto il Presidente del Consiglio. Insomma bisogna discutere gli emendamenti così come sono stati presentati.

PRESIDENTE. Senatore Fiore, l'onorevole Presidente del Consiglio ha presentato una proposta sul primo comma dell'articolo 5, proposta accettata dalla Commissione.

Se l'Assemblea l'approverà, è evidente che gli altri emendamenti saranno preclusi.

Io ritengo che seguendo questa procedura si rispetti il Regolamento e si ottenga una economia della discussione.

BITOSSÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITOSSÌ. La sua tesi non mi ha convinto, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Non ho mai sperato che la convincesse.

BITOSSÌ. Qui c'è una serie di emendamenti che non sono stati ritirati, al primo, secondo, terzo, quarto, quinto comma. Leggo il Regolamento del Senato e vedo che il Presidente deve mettere in votazione l'emendamento più distante dal testo. Pertanto l'emendamento che or ora ha presentato il Presidente del Consiglio deve subire la sorte di tutti gli emendamenti e dev'essere posto nella graduatoria in base al Regolamento, a seconda se sia più vicino o più lontano al testo in discussione.

Io ho presentato un emendamento col quale si stabiliscono 10 mila lire come minimo. Esso è certamente più lontano dal testo in discussione di quello che ci presenta il Presidente del Consiglio. Pertanto credo che sia il mio emendamento che debba essere messo prima in votazione.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Spero di non ingarbugliare la situazione. Vorrei portare un modesto contributo.

Noi ci troviamo nella seguente condizione: il Governo ha proposto un emendamento, la Commissione lo ha fatto proprio. Quindi il testo che noi abbiamo sotto gli occhi, agli effetti della discussione, mi sembra che dovrebbe essere appunto sostituito dal testo che la Commissione ha fatto proprio. Noi dovremmo incominciare con il votare questo nuovo comma. (*Commenti dalla sinistra*). Quando si votano i commi, si votano sempre prima gli emendamenti ai commi stessi. Io non credo di dire cosa diversa da quella che dite voi.

Il testo che abbiamo come oggetto di discussione è quello della Commissione così emendato. Naturalmente, comma per comma, prima di arrivare alla votazione del testo si votano gli emendamenti. Questo intendevo dire. (*Approvazioni dalla sinistra*).

SCOCCIMARRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOCCIMARRO. Mi pare che qui si ponga una questione di Regolamento. La proposta presentata dal Presidente del Consiglio, ed accettata dalla Commissione, è il nuovo testo sul quale si discute. Su questo testo vi sono degli emendamenti. Prima si discutono gli emendamenti, e, respinti o accettati che essi siano, si vota il nuovo testo.

Questa mi pare che sia la giusta procedura da seguire.

PRESIDENTE. Prima di procedere alla discussione del nuovo testo quale risulta dopo le modificazioni proposte dal Governo ed accettate dalla Commissione, prego il senatore Barbaro di dichiarare se mantiene l'emendamento sostitutivo dell'articolo 5 da lui presentato insieme con il senatore Mastrosimone.

BARBARO. Se permette, onorevole signor Presidente, mantengo il mio emendamento, perchè le dichiarazioni dell'onorevole Presidente del Consiglio, delle quali abbiamo preso atto e le quali si riferiscono anche, per una certa analogia, alla legge sulle pensioni ai mutilati di guerra che abbiamo di recente approvata, concernono l'ammontare delle pensioni; mentre il mio emendamento concerne anche le modalità della legge nei riguardi dei pensionati. Ed infatti tutte queste modalità, come io dimostro proponendo di sopprimerle, per varie ragioni del tutto inaccettabili verrebbero a modificare i concetti della legge di previdenza sociale, facendo dell'Istituto di previdenza sociale una specie di tutore, di accertatore di redditi, e impedendo ai mutilati, agli invalidi, ai pensionati di avere qualunque altra forma di attività.

Ed allora, io direi che, anche se si dovesse modificare la cifra delle pensioni, bisognerebbe mettere ai voti l'emendamento, non fosse altro per vedere se si intendono o meno approvare tutti quei commi successivi, che appesantiscono l'articolo e che trasformano profondamente e in peggio la legislazione sulle pensioni per i lavoratori, che adesso cerchiamo di assistere.

Quindi, io manterrei l'emendamento soppressivo, salvo al Senato di volerlo bocciare se non crede di approvarlo, come, secondo me, sarebbe più giusto.

PEZZINI, *relatore*. Mantenga allora l'emendamento soppressivo, ma lasci stare le 120 mila!

BARBARO. Naturalmente le 120 mila saranno modificate, se il Senato approverà la proposta dell'onorevole Presidente del Consiglio. Evidentemente, *oborto collo*, non possiamo non accettare quello che l'onorevole Presidente del Consiglio ha proposto in via pregiudiziale come suo emendamento. Ma per il resto

insisto nel mantenere il mio emendamento, perchè si tratta di modificare tutta la parte dell'articolo che riguarda le norme di applicazione della legge.

PRESIDENTE. Senatore Barbaro, in definitiva mantiene o ritira l'emendamento?

BARBARO. Lo mantengo, ripeto, nella parte soppressiva, salvo, s'intende, le variazioni della cifra.

PRESIDENTE. Senatore Barbaro, la pregherei di chiarire meglio il suo pensiero.

BARBARO. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Presidente del Consiglio che modificano le cifre, e che mi pare siano accettate dalla quasi maggioranza del Senato, non posso insistere sulle cifre del mio emendamento.

PRESIDENTE. Ritira allora l'emendamento?

MASTROSIMONE. Ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Prima di procedere oltre nella discussione è necessario che il Governo presenti il testo del primo comma dell'articolo 5 con le modificazioni proposte. Quindi prego l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale a dare lettura del primo comma nel testo modificato.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Leggo il testo modificato: « Con effetto dal 1° gennaio 1958 la misura dei trattamenti minimi di pensione contemplati nell'articolo 10, secondo comma, lettere a), b) e c) della legge 4 aprile 1952, n. 218, è elevata, rispettivamente, a lire 96.000 annue, lire 72.000 annue e lire 72.000 annue per i titolari di pensione per i quali si verifichino le seguenti condizioni: ».

PRESIDENTE. Essendo stato ritirato l'emendamento dei senatori Barbaro e Mastrosimone, occorre ora esaminare l'emendamento dei senatori Mariani, Valenzi, Fiore, Bitossi, Petti, Mancino, Bolognesi e Barbareschi. Si dia lettura dell'emendamento,

616ª SEDUTA

DISCUSSIONI

20 DICEMBRE 1957

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« Con effetto dal 1° gennaio 1958 la misura dei trattamenti minimi di pensione contemplati nell'articolo 10, secondo comma, lettere a), b) e c) della legge 4 aprile 1952, n. 218, è elevata a lire 120.000 annue.

« Il trattamento minimo non si applica a coloro che percepiscono più pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e dei fondi e trattamenti sostitutivi dell'assicurazione stessa qualora per effetto dei cumuli il pensionato fruisca di un beneficio mensile superiore al minimo garantito e comunque superi le 120.000 lire annue, qualora trattisi di pensionato senza familiari a carico, o le 180.000 lire annue qualora trattisi di pensionato con a carico il coniuge o uno o più figli per i quali sussistano le condizioni previste nell'articolo 13, sub 2, della legge sopraindicata.

Nel caso in cui, nonostante il cumulo, non si raggiunga il minimo, la pensione dell'assicurazione obbligatoria sarà integrata sino a raggiungere un trattamento complessivo pari al minimo previsto ».

PRESIDENTE. Il senatore Bitossi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

BITOSSI. La parte che si riferisce al 1° comma del nostro emendamento è identica al testo che ha letto or ora il Ministro del lavoro fino alla cifra. Infatti il 1° comma dell'articolo 5 dice: « Con effetto dal 1° gennaio 1958 la misura dei trattamenti minimi di pensione contemplati nell'articolo 10, secondo comma, lettere a), b) e c) della legge 4 aprile 1952, n. 218, è elevata ... » dice il Ministro, a 96 mila lire annue e a 72 mila lire annue. Nel nostro emendamento viceversa è detto: « è elevata a lire 120 mila »; non facciamo cioè nessuna differenziazione. Noi vorremmo che i pensionati che si trovano inseriti nelle due classificazioni fossero riuniti in un'unica con un minimo mensile di 10 mila lire, cioè a dire 120 mila lire annue. Credo inutile affermare poi che noi riteniamo assolutamente insufficienti le cifre che

ci sono state proposte sia nel disegno di legge del Ministero del lavoro come dal Presidente del Consiglio.

FIORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. Ho chiesto la parola soltanto per chiarire che la nostra proposta di portare a 10 mila lire le pensioni minime non comportava nessun aumento per quanto riguarda la percentuale di contributo a carico dei lavoratori, mentre l'emendamento del Governo, accettato dalla Commissione, che porta quell'esiguo aumento, comporta un aumento dell'aliquota a carico dei lavoratori.

PRESIDENTE. Il senatore Bitossi ha illustrato soltanto il primo comma del suo emendamento contrapponendolo alle proposte presentate dal Governo. Quindi, per il momento, metto ai voti soltanto il primo comma dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 5 presentato dai senatori Mariani, Valenzi, Fiore, Bitossi ed altri.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, non è approvato).

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento presentato dal Governo e accettato dalla Commissione.

FIORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. L'onorevole Presidente del Consiglio è venuto stamane a farci una proposta, che ha creduto essere conciliativa. Mentre col disegno di legge governativo si proponeva di portare gli attuali minimi di pensione da 3.500 a 5 mila e da 5 mila a 7 mila, senza per questo porre ulteriore carico contributivo ai lavoratori, l'onorevole Zoli invece ha fatto delle proposte che migliorano il disegno di legge, mettendo però a carico dei lavoratori un contributo che è aumentabile, a seconda dell'alter-

nativa. L'onorevole Zoli ha iniziato dicendo: badate, che c'è stato un caso quasi simile, quando si è parlato degli invalidi di guerra, ed ha invocato la testimonianza dei senatori Carelli, Palermo e d'altri.

Vorrei osservare all'onorevole Presidente del Consiglio che allora si è trattato di accettare integralmente tutte le richieste fatte dall'Associazione mutilati e invalidi di guerra, perchè tali richieste benchè gradualmente, dopo tre esercizi finanziari, sarebbero state soddisfatte tutte.

BARBARO. Per la verità non sono state integralmente accettate, si è fatta una decurtazione.

FIORE. Nella misura delle pensioni non c'è stata decurtazione.

ZOLI, Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio. L'Associazione partiva dalla base 25 mila per la prima categoria, e da questa cifra discendeva naturalmente tutto il resto della scala. È stata invece concordata la base 20 mila. Quindi non sono state affatto accettate integralmente tutte le richieste, ma l'Associazione ha riconosciuto la giustezza di tutte le osservazioni del Ministro del bilancio del tempo, che non era ancora Presidente del Consiglio, e vi ha aderito.

Desidero far presente però al senatore Fiore che noi oggi accettiamo integralmente le proposte di un'organizzazione.

FIORE. Di quale organizzazione?

ZOLI, Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio. Le proposte della C.I.S.L.

FIORE. Onorevole Presidente del Consiglio, non credevo che lei potesse rivolgersi ad una organizzazione fantomatica nel campo dei pensionati. È infatti risaputo da tutti che, nel campo dei pensionati, non esiste altra organizzazione seria all'infuori di quella che aderisce alla C.G.I.L. (*Proteste dal centro*). Non potete parlare di un'organizzazione rappresentativa, quando non raggiunge che poche decine di migliaia di organizzati, mentre quella che aderisce alla C.G.I.L. ha 350 mila organizzati.

Comunque lei, anche per questi aumenti, di che cosa si vale? Si vale del moltiplicatore. Ora, lei sa che nella legge n. 218, per quanto riguardava i minimi, il moltiplicatore non funzionava nel senso che, se moltiplicando la pensione base per 45 non si ottenevano, per esempio, 3.500 mensili, si assicurava tale minimo, ma nel senso che dovesse essere applicato solo per le pensioni superiori ai minimi. Ora se si introducono gli aumenti dei minimi in funzione del moltiplicatore, deve però rimanere fermo che, qualunque sia il risultato della moltiplicazione, v'è un minimo di pensione al di sotto del quale non si può scendere.

GUI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Solo una precisazione: a parte quelle che saranno le votazioni successive, non vorrei si ingenerasse la convinzione che con questo emendamento non cresca l'onere dello Stato, perchè per il solo fatto di portare il minimo da 6 a 9, pur con la rivalutazione 55, dal 1° gennaio 1958, l'onere dello Stato crescerà almeno di 10 miliardi, salvo a vedere quello che accadrà al 1° gennaio 1959.

BITOSSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITOSSI. Intanto vorrei rettificare un punto: le attuali cifre non corrispondono esattamente a quelle che l'organizzazione sindacale C.I.S.L. ha avanzato.

ZOLI, Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio. Si faccia il paragone con i mutilati: la loro richiesta era di applicazione immediata, mentre poi siamo venuti ad un'applicazione graduale.

BITOSSI. In ogni caso, signor Presidente del Consiglio, la mia dichiarazione è questa: noi approviamo le cifre proposte perchè sono migliori di quelle attuali e migliori di quelle che il Ministro del lavoro ci aveva proposto.

616^a SEDUTA

DISCUSSIONI

20 DICEMBRE 1957

Con l'approvazione di queste cifre è logico che non intendiamo approvare contemporaneamente anche quanto sarà proposto in un emendamento apposito sui contributi che i lavoratori dovranno pagare, in quanto io penso che il maggior onere della rivalutazione del minimo e delle pensioni dovrà essere a carico e del Governo e dei datori di lavoro, non dei lavoratori che sopportano già pesanti oneri mantenendo i pensionati, dato che voi, attraverso le vostre leggi, non concedete neanche il minimo indispensabile per poter vivere. Confermo quindi che voteremo a favore dell'attuale testo, riservandoci di presentare gli emendamenti opportuni quando il Governo presenterà i suoi emendamenti per gli oneri che derivano dagli attuali aumenti.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. A questo punto debbo richiamare quanto ho dichiarato inizialmente e cioè che, quando si arriverà a modificare il sistema al quale il Governo è ora giunto, e si metterà a carico, non del Governo (fortunatamente, senatore Bitossi!) (*ilarità*) ma dello Stato il maggior onere, evidentemente sarà necessario ricordare che c'è un articolo 81 della Costituzione. Se si desidera che la legge sia pubblicata, è necessario che essa sia formulata conformemente al precetto costituzionale. Una legge illegittima dal punto di vista costituzionale non avrebbe alcuna efficacia. Io prego il senatore Bitossi, ed il Senato, se vorrà seguirlo nell'ordine di idee di aumentare l'onere dello Stato, di tenere presente questa considerazione.

Aggiungo che l'onere, anche nei limiti attuali, non manca di preoccupare il Governo e particolarmente i Ministri finanziari. Anzi è proprio a causa di tale preoccupazione, tutt'ora esistente, onorevole Bitossi, che il Ministro del lavoro, pur avendo ricevuto un'adesione di massima, non si è sentito di dichiarare ieri quanto poi è stato dichiarato questa mattina, dopo che si è « sedotto » il Presidente del Consiglio... (*ilarità*). Il ministro Gui mi

ha persuaso. (*Commenti*). Ora noi non possiamo ammettere che l'onere dello Stato aumenti in misura ancora maggiore a quello proposto stamattina.

Inoltre, senatore Bitossi, non credo che lo animo dei lavoratori sia quello da lei descritto. I lavoratori invece, secondo il mio convincimento, poichè sono molto vicini ai pensionati, che sono i loro genitori, i loro fratelli maggiori, i loro compagni di lavoro di ieri, non pensano, come lei ha detto, che l'onere che verrà a pesare su di essi è grave, perchè sanno che l'aumento del coefficiente va a favore di coloro che hanno lavorato prima di loro; per molti anzi tale aumento va a beneficio di loro stessi, perchè quelli che lavorano oggi, godranno domani, a loro volta, di questi minimi di pensione. (*Approvazioni dal centro*).

ANGELINI CESARE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGELINI CESARE. Signor Presidente, mi permetto di osservare sommessamente che non ho mai dichiarato di ritirare il mio emendamento, e che mi ero riservato anzi di ritornare sull'argomento dopo che i senatori Fiore e Bitossi avessero illustrato i loro emendamenti, comportanti una spesa maggiore di quello da me presentato. Nel mio emendamento, inoltre, è prevista anche la tredicesima mensilità.

Ora debbo dichiarare che la C.I.S.L., in contrasto con l'impostazione della sinistra social-comunista, aveva differenziato la propria campagna in ordine alle concessioni delle pensioni dell'I.N.P.S., richiedendo che i minimi fossero portati rispettivamente a 6.500 ed a 9 mila e 500 lire. L'emendamento da me presentato si riferisce appunto a tale aspettativa dei liberi lavoratori italiani, recando per l'appunto le cifre sopra ricordate, come aumento dei minimi, a partire naturalmente dal 1° gennaio 1958.

Nel frattempo sono venute le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, che attestano la volontà del Governo di compiere ancora uno sforzo per venire incontro alle esigenze di questi umili lavoratori.

Ora, di fronte alle proposte concrete del Governo, pur dispiacendomi di non veder accolte integralmente le nostre richieste, anche se esse saranno accettate fra un anno, dichiaro che voteremo a favore dell'emendamento governativo. Però desideriamo che al primo comma sottoposto al nostro esame si aggiunga un periodo in cui si precisi che, dal 1° gennaio 1959, i minimi sono aumentati nella misura convenuta.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Faremo un articolo a parte.

ANGELINI CESARE. No, sarebbe bene precisarlo subito. In sostanza qui approviamo un provvedimento provvisorio e rimandiamo il provvedimento definitivo.

Comunque, se resta fermo l'impegno del Governo, ritiro il mio emendamento.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. Mi meraviglio che lei dubiti di questo impegno.

BARBARESCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBARESCHI. Onorevole Presidente, è a nome del Gruppo del partito socialista che faccio una breve dichiarazione di voto.

Noi abbiamo partecipato attivamente alla lotta sostenuta dai pensionati dell'organizzazione della Confederazione generale del lavoro, per chiedere che i minimi di pensione della Previdenza sociale fossero elevati a 10 mila lire, convinti, come eravamo e come siamo, che lo Stato e la classe dirigente del nostro Paese potessero e dovessero sostenere lo sforzo necessario per arrivare a tali minimi, che colleghi non dei nostri Gruppi e non della nostra frazione hanno dichiarato non rappresentare nemmeno il minimo vitale per la vita modesta di un vecchio lavoratore.

Non s'è creduto di accettare la nostra proposta. Il Governo fa proposte diverse. Siamo stati battuti nella votazione. Dichiariamo pertanto che voteremo i minimi proposti dal Governo.

Approfittiamo però ancora una volta della occasione per richiamare l'attenzione del Governo sul dovere che esso e noi Parlamento abbiamo di dare esecuzione alle deliberazioni prese dalla Commissione costituita fin dal 1948, perchè riteniamo che, attraverso una seria riforma della Previdenza sociale, sia possibile provvedere in modo assai migliore ai bisogni ed ai diritti dei vecchi lavoratori.

Chiedo anche al Governo, il quale ha voluto accettare le proposte fatte da un'organizzazione sindacale minoritaria (*commenti dal centro*), di voler essere coerente fino in fondo e di accogliere la richiesta, da quella stessa organizzazione presentata, di elevare il minimo, almeno in un secondo tempo, a 7.500 lire invece che alle 6.500 lire che il Presidente del Consiglio ci ha annunciato. (*Interruzione del Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*).

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo 5, fino alla lettera a) esclusa, nel testo proposto dal Governo ed accettato dalla Commissione, cioè con la sostituzione delle cifre: « 96.000 », « 72.000 » e « 72.000 » a quelle indicate nel primitivo testo governativo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Veniamo ora all'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Mariani, Valenzi, Fiore ed altri. Se ne dia nuovamente lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« Con effetto dal 1° gennaio 1958, la misura dei trattamenti minimi di pensione contemplati nell'articolo 10, secondo comma, lettere a), b) e c) della legge 4 aprile 1952, n. 218, è elevata a lire 120.000 annue.

« Il trattamento minimo non si applica a coloro che percepiscono più pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e dei fondi e trattamenti sostitutivi dell'assicurazione stessa qualora, per effetto dei cumuli, il pensionato fruisca di un beneficio mensile superiore al mi-

nimo garantito e comunque superi le 120.000 lire annue, qualora trattisi di pensionato senza familiari a carico, o le 180.000 lire annue qualora trattisi di pensionato con a carico il coniuge o uno o più figli per i quali sussistano le condizioni previste nell'articolo 13, sub 2 della legge sopraindicata.

« Nel caso in cui, nonostante il cumulo, non si raggiunga il minimo, la pensione dell'assicurazione obbligatoria sarà integrata sino a raggiungere un trattamento complessivo pari al minimo previsto ».

PRESIDENTE. Il primo comma di questo emendamento è precluso dall'approvazione testè avvenuta del primo comma dell'articolo 5 nel testo proposto dal Governo. Pertanto tutta la rimanente parte di questo emendamento si riferisce alle lettere a), b) e c), e ai successivi commi dell'articolo 5 del testo governativo.

Il senatore Fiore, ha facoltà di illustrare lo emendamento.

FIORE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le modificazioni che verrebbero apportate con l'ultima proposta del Presidente del Consiglio non riguardano le norme di applicazione degli aumenti dell'articolo 5. Ed allora, se si dovesse approvare questo articolo così com'è, si verrebbe a defraudare circa il 60 per cento di coloro che attualmente fruiscono dei minimi di pensione degli aumenti di cui trattiamo.

Infatti, quale condizione per usufruire degli aumenti pone il Ministro del lavoro, con questo suo disegno di legge? Che « il titolare della pensione non presti opera retribuita alle dipendenze di terzi, salvo il caso che trattisi di giornaliero agricolo iscritto negli elenchi anagrafici con qualifica di eccezionale ». Ora, ricordo all'onorevole Ministro ed agli onorevoli colleghi che, con la legge n. 218, quando si sono stabiliti i minimi, e quando poi si è stabilita per il pensionato che lavora la trattenuta di un quarto della pensione, sono stati esclusi da questa trattenuta tutti coloro che fruivano del trattamento minimo. Adesso, invece, mentre si aumentano di poche lire i minimi, si dice: se tu lavori, io ti tolgo completamente l'aumento concesso. La cosa è grave anche perchè, il pensionato che (supponiamo) perce-

pisce 15 o 16 mila lire al mese, continuerà a lavorare anche dopo questi aumenti, percepirà in ogni caso un quarto di tale aumento (il Ministro propone un terzo), mentre si toglie, a chi percepisce il minimo, addirittura tutta intera la maggiorazione. Si dice: tu, pensionato, che hai 3.500 lire, avrai la pensione aumentata a 6.000 lire; però, se tu lavori, queste 2.500 lire di aumento che ti sono state date ti saranno tolte.

Ma credete veramente che oggi con 6.000 lire si possa vivere? È possibile concepire che un pensionato non possa fare 10-15 giornate all'anno di lavoro? Si escludono i braccianti eccezionali, ma abbiamo i mondariso, i lavoratori stagionali, tutta una serie di lavoratori che a 60 anni, pur avendo il minimo di pensione, continuano ad arrangiarsi con alcune giornate di lavoro per integrare la misera pensione. Al punto b) si considera la condizione che il titolare della pensione non fruisca di altre pensioni, fatta eccezione per le pensioni di guerra, per un importo complessivo che non superi le lire 120.000 o 180.000 annue. Questa è un'innovazione peggiorativa: fin adesso tanto con il regio decreto del 1939, n. 636, quanto con la legge n. 218, questa condizione non esisteva. Venivano considerate esclusivamente le altre pensioni della previdenza o di fondi sostitutivi, mentre oggi si parla di qualunque altra pensione. Non vi leggo una lettera dei mutilati e degli invalidi del lavoro, che protestano violentemente contro questa lettera b), perchè esclude gli invalidi e i mutilati del lavoro che cercano, per quanto possibile, di usurare le loro restanti forze fisiche per integrare la modestissima pensione infortunistica. Questa norma peggiora le condizioni in atto delle pensioni con la scusa di aumentarle. Inoltre è inconcepibile che il Ministro del lavoro abbia voluto presentare una norma di questo genere.

Con il punto c), coloro i quali usufruiscono dei minimi avrebbero diritto all'aumento solo alla condizione che la loro pensione sia stata raggiunta con contributi versati per periodo di lavoro per conto di terzi. Qui andiamo completamente fuori della legge. Onorevole Ministro, perchè è stato istituito nella legge 218 il trattamento minimo? È stato istituito per coloro che, avendo una bassa massa contri-

616* SEDUTA

DISCUSSIONI

20 DICEMBRE 1957

butiva — non per colpa loro: la questione dei braccianti e della disoccupazione, ecco le ragioni della massa contributiva esigua — percepivano una pensione base che, moltiplicata per 45, non raggiungeva il minimo fissato. I legislatori della legge n. 218 hanno stabilito un minimo sotto il quale non si può andare, indipendentemente dalla massa contributiva versata: altrimenti non ci sarebbe stata necessità di stabilire un minimo.

Lei, onorevole Ministro, vorrebbe che il minimo venisse raggiunto attraverso i contributi ...

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Vi è un equivoco in quello che lei dice.

Se la dizione fosse questa: « versati o accreditati » le sarebbe più chiara?

FIORE. No, onorevole Ministro. Lei sa che prima della legge n. 218 ai braccianti agricoli eccezionali, occasionali, eccetera, come le ho detto durante la discussione generale, quand'anche avessero lavorato 51 giornate o 101 giornate, agli effetti della pensione per la legge del 1940, se il datore di lavoro non aveva versato i contributi unificati, non venivano accreditate, ai fini della pensione, tutte le 51 o 101 giornate ma soltanto 25, 26 o 27, perchè si suddivideva il residuo del fondo dopo aver soddisfatto le altre esigenze note. Con la legge n. 218, per un nostro emendamento diventato parte della legge, i contributi « attribuiti » sono anche contributi « accreditati » agli effetti della pensione. Ma, onorevole Ministro, anche con la legge 218 un bracciante eccezionale deve lavorare (come ho già dimostrato), per avere una pensione di 4 mila lire, 30 anni e 7 mesi. Ora ammettete che, per due anni, questo lavoratore non raggiunga il minimo. Voi dite: malgrado i contributi accreditati e malgrado i contributi versati tu non raggiungi il minimo e quindi non ti do l'aumento.

Qual è il concetto di minimo così come dev'essere rettamente inteso? È un concetto sociale e lo abbiamo introdotto appunto per favorire coloro i quali, attraverso la loro vita lavorativa, soprattutto per le massicce evasioni dei datori di lavoro, non raggiungono una massa contributiva che dia loro la possibilità di

avere la pensione. È per questa ragione che abbiamo introdotto il minimo. Quindi nella vostra dizione rientrerebbe per lo meno il 70 o l'80 per cento di coloro che oggi hanno i minimi, i quali non avrebbero diritto all'aumento e quindi sarebbero ancora più danneggiati.

Ecco perchè chiediamo la sostituzione completa dell'articolo. Comprendo che lei possa osservare, onorevole Ministro: ma se questi pensionati lavorano, una « trattenuta » può essere applicata. Esamineremo poi quale potrà essere la « trattenuta », ma non possiamo dire ai pensionati che percepiscono il minimo che toglieremo loro tutta la maggiorazione. Ecco la ragione per cui, dal punto a) fino alla fine dell'articolo, noi proponiamo di sostituire la dizione del testo governativo con la seconda parte del nostro emendamento. Credo che l'onorevole Ministro possa accettare questo nostro emendamento che non riduce ad una mera beffa quello che è oggi l'aumento che voi volete dare, perchè se l'aumento dei minimi sarà concesso soltanto ad un 30 per cento di coloro che attualmente usufruiscono dei minimi stessi, evidentemente il Parlamento si farà gioco di questi nostri fratelli pensionati, i quali sono al limite della fame, perchè 3.500 lire significano essere al limite della fame.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

PEZZINI, *relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento e ritiene che si debba discutere comma per comma il testo del Governo.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Risponderò alle osservazioni fatte al testo del Governo quando arriveremo a discuterne.

Comunque sono contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo, presentato dai senatori Mariani ed altri, non accettato nè dalla Commissione.

ne nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova non è approvato).

Passiamo allora alla discussione della lettera a) dell'articolo 5 nel testo del Governo.

Il senatore Angelini propone di sostituire le parole: « con qualifica di eccezionale » con le altre: « con qualifica di abituale ».

Il senatore Angelini Cesare ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ANGELINI CESARE. Il punto a) dell'articolo 5 esclude dalla rivalutazione dei minimi chi presta opera retribuita alle dipendenze di terzi, salvo i lavoratori agricoli con qualifica di eccezionale, che sono coloro le cui giornate di lavoro in un anno arrivano a 50.

Ho proposto che la qualifica di eccezionale sia sostituita con quella di abituale, in quanto gli abituali sono coloro che lavorano almeno 151 giornate all'anno.

Non dobbiamo escludere dall'aumento quei braccianti con redditi tali da non poter provvedere al proprio sostentamento. Pertanto prego il Senato di volere accettare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

PEZZINI, *relatore*. La Commissione vuole ricordare che i braccianti agricoli si suddividono in quattro categorie: permanenti, che svolgono da 201 a 250 giornate di lavoro all'anno; abituali, che svolgono da 151 a 200 giornate di lavoro all'anno; occasionali, che svolgono da 101 a 150 giornate di lavoro all'anno; eccezionali, che svolgono da 51 a 100 giornate di lavoro all'anno.

Anche la Commissione ritiene che l'esclusione dei soli lavoratori eccezionali sia troppo ristretta, ma crede che sia eccessivo arrivare agli abituali e quindi fa una sua proposta. Propone cioè di sostituire le parole « con qualifica di eccezionale » con le altre « con qualifica di occasionale », ma aggiungendo ancora: « sempre che non svolga lavoro autonomo quale dipendente di terzi in attività non agricole ».

La ragione di questa aggiunta è evidente, perchè se effettivamente il bracciante svolge anche un'attività non agricola alle dipendenze di terzi, evidentemente non si trova più nelle condizioni del lavoratore occasionale.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Dichiaro che accetto l'emendamento della Commissione. Vorrei solo chiarire, poichè su questo punto sono state usate delle parole grosse, che questa limitazione all'aumento dei minimi deriva dal seguente fatto: noi stiamo raggranellando con grande sforzo a destra e a sinistra i fondi per andare incontro a quelli che si trovano nelle condizioni di bisogno e questa è la ragione per la quale cerchiamo di concentrare questi aumenti su coloro che si trovano in condizioni di reale indigenza; siamo quindi costretti, nostro malgrado, a non disperdere le somme che riusciamo a raggranellare, non indirizzandole verso coloro che possono avere altri cespiti di lavoro. Anche noi vorremmo essere larghi, ma la necessità di ripartire quello che abbiamo non ci mette in tali condizioni. Del resto si è visto che le ritenute che si fanno a questi lavoratori in realtà si fanno non su pensioni basse, ma su pensioni che generalmente superano la media. Dobbiamo cercare poi anche di accentuare il principio della occupazione. Chi ha altre fonti di reddito lasci il lavoro ai giovani, altrimenti subisca questa limitazione: quando andrà in pensione prenderà tutto quello che gli spetta. Capisco che questo non è estremamente generoso, ma mi pare che possa essere giustificato; quindi accetto il testo della Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Angelini Cesare, mantiene il suo emendamento?

ANGELINI CESARE. Ringrazio l'onorevole Ministro delle informazioni che ci ha fornito e, sia pure a malincuore, accetto il testo della Commissione.

FIORE. Faccio mio l'emendamento Angelini Cesare e domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. Il testo della Commissione è già restrittivo in confronto al testo Angelini e il testo Angelini era, naturalmente, molto restrittivo rispetto all'emendamento da noi presentato. Qual'è la differenza fra il bracciante occasionale ed il bracciante abituale?

Al bracciante occasionale sono attribuite 101 giornate all'anno, all'abituale 156. L'onorevole Pezzini e la maggioranza della Commissione, con il loro emendamento, considerano particolarmente fortunati i braccianti che lavorano 156 giornate all'anno, dimenticando che debbono vivere, questi lavoratori, per 365 giorni all'anno. Ora a noi sembra che non sia il caso di fare appello al buon senso più elementare e nemmeno al sentimento od al cuore di ciascuno di noi, tanto sono evidenti le ragioni a favore di questi braccianti, che lavorano sì 156 giorni all'anno, ma che debbono mantenere le loro famiglie e, purtroppo, raggiungono contribuzioni che danno loro diritto, quasi sempre, ai minimi di pensione.

Se si vuole escludere il bracciante abituale, i benefici della legge andranno a favore di pochissime unità. Onorevole Ministro, non è questione di regalare i miliardi dello Stato, ma è questione — dichiaratelo apertamente — che questi aumenti si vogliono dare soltanto al 25-30 per cento di coloro i quali attualmente fruiscono della pensione. Su 466 mila pensionati a 3.500 lire, questi aumenti, con tutte le vostre restrizioni, non miglioreranno che le pensioni di circa 100.000 unità. (*Commenti dal centro*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del senatore Angelini Cesare fatto proprio dal senatore Fiore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova non è approvato*).

Metto ora ai voti la lettera a) dell'articolo 5, con la modifica proposta dalla Commissione tendente a sostituire le parole « con qualifica

di eccezionale », con le altre « con qualifica di occasionale, sempre che non svolga lavoro autonomo, alle dipendenze di terzi, in attività non agricole ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E approvata*).

Passiamo alla lettera b). Se ne dia nuovamente lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

« b) il titolare della pensione non fruisca di altre pensioni o prestazioni previdenziali, fatta eccezione per le sole pensioni di guerra, per un importo complessivo che, sommato con l'importo della pensione o delle pensioni corrisposte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, superi le lire 120.000 annue, qualora trattisi di pensionato senza familiari a carico, o le lire 180.000 annue qualora trattisi di pensionato con a carico il coniuge o uno o più figli per i quali sussistano le condizioni previste nell'articolo 13, *sub* 2, della legge sopraindicata »;

FIORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. A mio avviso dovremmo riportarci almeno alle stesse condizioni che ponevano la legge n. 218 ed il decreto-legge n. 636 del 1939, cioè limitare il provvedimento alle pensioni della Previdenza sociale con quelle dei fondi sostitutivi della Previdenza sociale.

Non si può fare eccezione per la pensione di guerra. Non si capisce perchè colui che è rimasto infortunato sul lavoro non dev'essere messo sullo stesso piano dell'invalido di guerra.

Non si comprende poi il principio che non si ha diritto all'aumento se si hanno due pensioni. Le due pensioni possono essere state maturate in diversi tempi e con diversi datori di lavoro. Uno potrebbe essere stato lo Stato o l'ente locale e l'altro una ditta privata. Quindi lo Stato può trovarsi nelle condizioni di non aver mai contribuito o di aver contribuito una sola volta.

Ecco perchè siamo dell'avviso che bisogna sopprimere la lettera b) o, quanto meno, ag-

616* SEDUTA

DISCUSSIONI

20 DICEMBRE 1957

giungere alle pensioni di guerra anche le pensioni degli invalidi sul lavoro.

PRESIDENTE. Sulla lettera b) il senatore Angelini Cesare ha presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « lire 120 mila annue » e « lire 180 mila annue » rispettivamente con le altre: « lire 240 mila annue » e « lire 360 mila annue ».

Senatore Angelini Cesare, mantiene il suo emendamento?

ANGELINI CESARE. Lo mantengo. Esso trova la sua giustificazione nel fatto di uniformare i redditi a quelli già fissati per legge per altre categorie, come, per esempio, per i pensionati di guerra, i cui limiti sono stati elevati a 240 mila e 360 mila lire.

PRESIDENTE. Senatore Fiore, intende procedere alla votazione sulla soppressione della lettera b) o aderire all'emendamento del senatore Angelini Cesare?

FIORE. Ritiro l'emendamento soppressivo ed aderisco all'emendamento del senatore Angelini Cesare.

BARBARESCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBARESCHI. Desidero soltanto aggiungere una parola per raccomandare al Senato la posizione dei mutilati del lavoro. Non è possibile pensare che in una Repubblica fondata sul lavoro si faccia un trattamento doveroso, e noi lo votiamo, per le pensioni di guerra, ma non si trattino alla stessa stregua le pensioni degli infortunati sul lavoro. (*Applausi dalla sinistra*).

PEZZINI, *relatore*. Senatore Barbareschi, presenti allora un emendamento!

BARBARESCHI. Lo presenterò subito.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento del senatore Angelini Cesare.

PEZZINI, *relatore*. La Commissione lo accetta, perchè è comprensivo di tutte le prestazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo accetta l'emendamento del senatore Angelini, accettato anche dal senatore Fiore, comprensivo evidentemente di tutte le prestazioni, ivi comprese quelle che si danno per i mutilati ed invalidi sul lavoro. Mi sembra quindi che ci dovremmo trovare tutti d'accordo su questa maggiorazione. Siccome abbiamo aumentato i minimi, in correlazione aumentiamo anche questi minimi di esonero.

FIORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. Sarebbe ingiusto ed antipatico dire: allora togliamo qualcosa agli altri, uguagliamo danneggiando tutti. Noi proponiamo invece di mettere sullo stesso piano pensionati di guerra e mutilati ed invalidi sul lavoro. Anche con l'emendamento del senatore Angelini si potrebbero comprendere i pensionati di guerra; ma noi non vogliamo togliere nulla a nessuno, ma piuttosto aggiungere ad altri.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Lei solleva una questione molto complessa. Prima di tutto le dirò che qui si tratta di prestazioni che fanno parte del sistema previdenziale. Fanno parte del sistema previdenziale sia le pensioni che le prestazioni per gli invalidi del lavoro, mentre le pensioni di guerra non ne fanno parte; ed ecco perchè queste vengono considerate a parte. Tutte le altre prestazioni che fanno parte di tale sistema, per qualsiasi tipo, noi le prendiamo in considerazione fino al limite esposto dall'onorevole Angelini, che io accetto e riconfermo.

Seconda considerazione: di recente è uscito un decreto del Presidente della Repubblica che è stato preparato dal mio predecessore, onorevole Vigorelli, in applicazione di deleghe precedenti che regolano questa materia. Ed io non credo che noi possiamo introdurre in questa materia d'un tratto emendamenti non esaminati. Mi sembra chiaro che si debba mantenere la distinzione tra pensioni di guerra e prestazioni di natura previdenziale. Le prime vengono considerate a parte; per le seconde mettiamo questo limite uguale per tutti. Altrimenti dovremmo arrivare a tante categorie e sottospecie che ci porterebbero effettivamente in un mare di difficoltà. Perciò, per semplificare, accetto l'emendamento Angelini e chiedo che sia approvato.

FIORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. Onorevole Ministro, prenda in esame questo caso: un cieco di guerra e un cieco del lavoro. Lei consente il cumulo delle pensioni del cieco di guerra, ma lo nega per il cieco del lavoro. Perché non dobbiamo metterli sullo stesso piano?

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il cieco per causa di lavoro non perde niente. Conserva la sua prestazione che gli viene in quanto invalido del lavoro, prestazione che ci apprestiamo, con disegno di legge che è all'esame della Camera dei deputati, ad aumentare: la conserva senza limitazioni. E in più diciamo che gli conserviamo il minimo di pensione: unica eccezione: non gli diamo la maggiorazione. (*Interruzione del senatore Fiore*). Il cieco di guerra fa parte di un altro sistema che non è quello previdenziale; ha pensioni diverse, è un'altra cosa. Noi dobbiamo mantenere tra i sistemi previdenziali un'armonia.

PRESIDENTE. I senatori Fiore ed altri hanno presentato un emendamento aggiuntivo al-

l'emendamento del senatore Angelini Cesare, tendente ad inserire, dopo le parole « pensioni di guerra », le altre « e degli invalidi del lavoro ».

Metto ai voti questo emendamento. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Angelini Cesare, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti la lettera b) nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Passiamo alla lettera c). Se ne dia nuovamente lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

« c) il diritto alla pensione risulti raggiunto per effetto dei soli periodi di contribuzione versati come lavoratore subordinato assicurato a norma della legge 4 aprile 1952, n. 218, e delle leggi precedenti ».

PRESIDENTE. Il senatore Angelini Cesare propone la soppressione di questa lettera. Senatore Angelini Cesare, mantiene l'emendamento?

ANGELINI CESARE. Il mio emendamento trovava giustificazione nel fatto che ritenevo che si escludessero dall'aumento coloro che avevano delle pensioni facoltative. Siccome da un esame approfondito del punto c) ciò non risulta, dichiaro di ritirare l'emendamento, purché dopo la parola « versati » si aggiunga la parola « accreditati ».

FIORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. Io accetterei l'emendamento soppressivo, ma siccome è già avvenuta la votazione sul nostro emendamento, accetto l'emendamento Angelini con una variante alla variante. Accetto la dizione « versati o accreditati » però propongo che siano considerati validi

anche i contributi figurativi. Onorevole Ministro, non possiamo seriamente prendere in giro la gente quando diciamo che diamo i contributi figurativi a quelli che hanno fatto la guerra 1915-18...

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sono d'accordo.

FIORE. Allora è bene che sia detto nella legge.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Accetto la formulazione « versati o accreditati » e quella formulazione che valga ad inserire anche i contributi figurativi ai fini del servizio militare. Non c'era la minima intenzione nel nostro testo di escluderli.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

PEZZINI, *relatore*. Mi pare che nella formula « versati o accreditati » siano compresi anche i contributi figurativi.

FIORE. Non sono di questa opinione.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Siccome è indubbio che non si tratta di una questione di sostanza bensì di formulazione, pregherei che si votasse la formula « versati o accreditati » con riserva, dopo un incontro personale con il senatore Fiore e la Commissione o in sede di coordinamento, di vedere se occorra aggiungere anche i contributi figurativi o no. Personalmente credo che non occorra, ma se occorre li aggiungeremo.

FIORE. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti la lettera c) dell'articolo 5 con l'aggiunta dopo la parola « versati » delle parole « o accreditati ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 5 nel suo complesso con le modifiche ad esso apportate. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sul secondo comma non sono stati presentati emendamenti. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sul terzo comma il senatore Angelini Cesare ha presentato un emendamento soppessivo.

ANGELINI CESARE. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il terzo comma dell'articolo 5. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo al quarto comma nel quale non sono stati presentati emendamenti. Lo metto pertanto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Anche sul quinto comma non sono stati presentati emendamenti. Lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 5 nel suo complesso, nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sospendo la seduta per un'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 14,30, è ripresa alle ore 15,30).

PEZZINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEZZINI, *relatore*. Signor Presidente, ho avuto notizia della presentazione di un emendamento tendente ad inserire, dopo l'artico-

lo 15, un nuovo articolo 15-bis, che riguarda la maggiorazione dei minimi della pensione a decorrere dal 1° gennaio 1959.

La Commissione non ha niente in contrario a che questo emendamento sia preso in esame anche successivamente alla discussione dello articolo 15; però sin d'ora si riserva di collocare tale nuovo articolo dopo l'articolo 5, perchè ritiene che quella sia la collocazione più propria di tale norma. Ciò potrà essere fatto in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Tratteremo la questione quando verrà in discussione l'articolo 15.

PEZZINI, *relatore*. La proposta come articolo 15-bis mi pare meno opportuna.

PRESIDENTE. Desidera allora che si discuta come articolo 5-bis?

PEZZINI, *relatore*. Naturalmente, poichè è meglio trattarlo ora che siamo in tema di minimi.

PRESIDENTE. Si dia allora lettura dello emendamento 15-bis presentato dal Governo, che viene trasformato in emendamento aggiuntivo 5-bis.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Con effetto dal 1° gennaio 1959 le misure dei trattamenti minimi di pensione stabilite dall'articolo 5 della presente legge sono ulteriormente elevate, rispettivamente, a lire 114 mila annue, lire 78.000 annue e lire 78.000 annue ».

BITOSSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITOSSI. Noi dichiariamo di accettare il presente emendamento, sempre con la riserva per quanto riguarda la contribuzione, e quindi per gli oneri che ne derivano. In considerazione del fatto che non è stato accettato il nostro emendamento che portava a 120 i minimi, aderiamo a questa formulazione come una condizione migliore in confronto a quella che esiste attualmente.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Io accetto che l'emendamento del Governo diventi un articolo 5-bis, che nella sua prima parte dovrebbe suonare così: « Con effetto dal 1° gennaio 1959, le misure dei trattamenti minimi di pensione stabilite dall'articolo 5 della presente legge sono ulteriormente elevate rispettivamente, eccetera ».

Inoltre bisognerebbe aggiungere il seguente inciso: « Con il rispetto delle medesime condizioni indicate nell'articolo 5 ».

PEZZINI, *relatore*. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 5-bis presentato dal Governo, nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 6.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1958 il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base contemplato dall'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dalla legge 26 novembre 1955, n. 1125, è elevato a 50 volte.

A decorrere dal 1° gennaio 1958 la quota di riduzione del trattamento complessivo di pensione, per coloro che prestano la propria opera retributiva alle dipendenze di altri, contemplata dall'articolo 12, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, è elevata ad un terzo del trattamento stesso. È parimenti elevato ad un terzo della retribuzione il limite massimo fissato nel secondo comma dello stesso articolo per l'ammontare della trattenuta.

Qualora il trattamento da corrispondere ai titolari di pensione liquidate con decorrenza anteriore alla data del 1° gennaio 1958 e occupati alla stessa data, risulti, tenuto conto della maggiorazione prevista dal primo com-

ma e dell'aumento della trattenuta previsto nel secondo comma del presente articolo, inferiore a quello netto già in corso di godimento ai sensi degli articoli 9 e 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218, è conservato il trattamento più favorevole fino alla cessazione del rapporto di lavoro in corso.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte dei senatori Bitossi, Fiore, Barbareschi, Mariani, Petti, Mancino e Bolognesi.

Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« Con decorrenza 1° gennaio 1958 il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base contemplate dall'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dalla legge 26 novembre 1955, n. 1125, è elevato a 55 volte.

« La riduzione del trattamento complessivo prevista dall'articolo 12, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, è applicata, a decorrere dal 1° gennaio 1958, anche nei confronti dei titolari di pensione con importi minimi di cui al precedente articolo, salvo il caso che trattasi di giornaliero agricolo, iscritto negli elenchi anagrafici con qualifica di eccezionale od occasionale o abituale, o di lavoratore addetto a lavorazioni aventi carattere stagionale, oppure di lavoratore assunto con contratto a termine ».

PRESIDENTE. Senatore Bitossi, poichè lo onorevole Presidente del Consiglio ha proposto di elevare a 55 volte il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base, il primo comma dell'emendamento sostitutivo da lei proposto viene a coincidere con l'emendamento proposto dal Governo. Pertanto io metto ai voti il primo comma dell'articolo 6 nel testo governativo modificato, che eleva a 55 volte il coefficiente di moltiplicazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il senatore Bitossi ha facoltà di illustrare il secondo comma del suo emendamento sostitutivo.

BITOSSI. Il Governo nel suo testo intende spostare da un quarto ad un terzo la trattenuta che viene fatta a coloro che prestano una attività presso terzi. Il nostro emendamento non solo tende a mantenere un quarto ma tende anche ad escludere alcune categorie di lavoratori che trovandosi in una situazione particolare verrebbero ad essere estremamente danneggiate qualora venisse approvato il testo governativo. Nel nostro emendamento infatti, dopo aver ribadito che ai lavoratori compresi nell'articolo 12 della legge 4 aprile 1952 sarà trattenuto un terzo, noi diciamo: « salvo il caso che trattasi di giornaliero agricolo, iscritto negli elenchi anagrafici con qualifica di eccezionale od occasionale od abituale o di lavoratore addetto a lavorazioni aventi carattere stagionale oppure di lavoratore assunto con contratto a termine ». È comprensibile perchè noi escluderemmo dalla trattenuta i lavoratori dell'agricoltura occasionali, eccezionali ed abituali nonchè quelli stagionali dato che essi, effettuando un quantitativo di giornate annuali molto basso, verrebbero ad essere privati di una parte della pensione per un lavoro che concretamente non fanno.

È vero che secondo il testo governativo dell'articolo 6 in ogni caso non si dovrà mai andare al di sotto dell'attuale pensione ma è altrettanto vero che questi lavoratori che prestano queste particolari attività non verrebbero ad avere nessun beneficio mentre viceversa è indispensabile e necessario per garantir loro un minimo di vita.

PRESIDENTE. Sull'articolo 6 i senatori Barbaro e Mastrosimone hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere il secondo ed il terzo comma. Poichè i proponenti non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato all'emendamento.

FIORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIGURE. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, noi abbiamo presentato l'emendamento che ha svolto il collega Bitossi non solo per le ragioni addotte dal collega Bitossi, ma anche perchè il Ministro, nella sua relazione, ha scritto testualmente: « La necessità, già ravvisata anche per i minimi di pensione, di concentrare i miglioramenti solo sulle situazioni di bisogno ha indotto ad escludere dalla maggiorazione proporzionale i pensionati che svolgono ancora una attività lavorativa ». Cioè il moltiplicatore 55, che gioca per gli aumenti di tutte le pensioni della Previdenza sociale, sarebbe stato adottato solamente per quelli che hanno condizioni particolari di bisogno.

Ora, questo concetto dell'aumento delle pensioni della Previdenza sociale esclusivamente per lo stato di bisogno, non è accettabile, ed è contrario a tutte le leggi preesistenti: ripeto ancora, il decreto del 1939 e la legge n. 218. Io voglio ricordare all'onorevole Ministro che, per esempio, per quanto riguarda le pensioni statali, il pensionato statale che ha una pensione sino a 60 mila lire al mese può continuare a lavorare senza ricevere nessuna detrazione della sua pensione. Non capisco perchè i pensionati della Previdenza sociale, che hanno pensioni misere, anche se superiori ai minimi — e noi abbiamo visto che, all'atto, su tre milioni di pensionati solo 376 mila superano le 10 mila lire — dovrebbero vedersi togliere non un quarto, come è ora, ma addirittura un terzo della pensione.

Per questo chiediamo al Senato di approvare il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

PEZZINI, *relatore*. La Commissione, anche per il fatto che esiste un comma terzo dell'articolo 6, che salvaguarda la condizione dei pensionati più miseri, ritiene che non sia il caso di creare due categorie distinte.

Per questo motivo la Commissione è del parere di mantenere il testo governativo.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Volevo anzitutto informare che fortunatamente, in seguito alla rivalutazione a 55 volte e all'introduzione dei minimi che sono stati votati in questa seduta, d'ora in poi la pensione media salirà ad oltre 10 mila lire, ed andrà a 10.110, con un balzo in avanti che mi pare sia notevolmente importante, anche se sempre ridotto.

Quindi il numero dei pensionati che supereranno le 10 mila lire si accrescerà di gran lunga rispetto all'attuale, credo con comune soddisfazione. Ora, la ragione che ha ispirato nel passato il legislatore ad introdurre la limitazione della pensione di un quarto per coloro che continuano a lavorare, non solo credo che debba essere confermata, ma credo che acquisti una maggior ragione l'aumento di questo quarto al terzo, perchè noi dobbiamo sempre ispirarci appunto al principio di fare lo sforzo per quelli che non lavorano, per quelli che si trovano in condizioni di maggiori difficoltà, mentre è meno giustificato lo sforzo — essendo purtroppo le risorse disponibili limitate — per coloro che hanno altre risorse.

Con tutto ciò, coloro che lavorano e si vedranno maggiorata la pensione di oltre il 20 per cento, anche se noi aumentiamo la riduzione dal quarto al terzo, avranno egualmente un aumento della pensione. Io credo quindi che, per queste ragioni, il testo proposto dal Governo debba essere mantenuto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Bitossi, Fiore, Barbareschi, Mariani, Petti, Mancino e Bolognesi sull'articolo 6, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

I Segretari mi dicono che non è approvato. (*Commenti dalla sinistra*).

Voci dalla sinistra. Controprova! Controprova!

PRESIDENTE. Si proceda alla controprova. Chi non approva l'emendamento sostitutivo è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione per alzata e seduta, si procederà alla votazio-

616* SEDUTA

DISCUSSIONI

20 DICEMBRE 1957

ne per divisione. (*Commenti e proteste dal centro*).

I senatori favorevoli si porranno alla mia sinistra, quelli contrari alla mia destra.

(*Il Senato approva*).

(*Applausi dalla sinistra*).

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mio malgrado sono costretto a fare una dichiarazione che forse raffredderà l'entusiasmo per l'approvazione di questo comma. Questo comma significa che la riduzione del 25 per cento d'ora in poi si farà anche nei confronti dei minimi, cioè d'ora in poi la riduzione del trattamento previsto dall'articolo 12 ecc. si farà anche nei confronti dei titolari di pensione con importi minimi, di cui al precedente articolo. Questo è il significato del comma approvato. (*Interruzioni dalla sinistra*).

DE LUCA CARLO. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA CARLO. Premetto che, nella confusione, posso anche aver capito male. Però desidero sapere dalla lealtà indiscutibile del Presidente: aveva egli detto o no: « L'emendamento non è approvato »? (*Vivaci interruzioni dalla sinistra*). Ho diritto di parlare e parlo perchè sono un senatore come voi. (*Vivaci interruzioni dalla sinistra*). Se è vero che il Regolamento consente la verifica quando essa sia domandata, il Regolamento stesso non consente tuttavia di ritornare più su quelli che sono stati i risultati proclamati dal Presidente. Ritengo pertanto, sempre se è vero il mio presupposto, che si debba ritenere non approvato l'emendamento, così come è stato dichiarato dalla Presidenza.

PRESIDENTE. Senatore De Luca, io non ho fatto alcuna dichiarazione. Mi sono rivolto al senatore segretario che sta alla mia destra,

onorevole Merlin Angelina, per domandare quale fosse il risultato, ed ho chiesto: « Non è approvato? » poi mi sono rivolto al senatore segretario che sta alla mia sinistra e ho chiesto: « È approvato? ». Poi, poichè era stata richiesta, ho disposto la controprova. Essendo sempre dubbio il risultato, ho indetto la votazione per divisione.

DE LUCA CARLO. Io credo che la sincerità della votazione non sia stata rispettata in termini assoluti, e desidererei che la Presidenza stabilisse che fossero presenti anche i Segretari di nostra parte.

PRESIDENTE. Io non posso fare distinzione: per il Presidente i Segretari sono tutti uguali.

SCOCCIMARRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOCCIMARRO. Desidero parlare su questo increscioso episodio.

Onorevole Presidente, credo che, quando sorgono controversie di questo genere, ciò che fa testo sia il resoconto stenografico. I colleghi che hanno dei dubbi si facciano dare questo resoconto, ma non si ricorra a sistemi che sono indice di malcostume di vita parlamentare. (*Vivaci interruzioni dal centro*).

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Ho chiesto la parola anche per sdrammatizzare, perchè non mi pare che questo sia un fatto di tale gravità da scaraventarci gli uni contro gli altri. Abbiamo conosciuto sedute ben più drammatiche; non è proprio il caso in questa seduta di elevare un piccolo incidente a grandi proporzioni.

Ma ho preso la parola anche per rispondere al collega De Luca, il quale evidentemente ha preso come esclamativo un interrogativo del Presidente. Ricordo nella mia vita parlamentare due episodi in cui, mentre i Segretari facevano il computo dei voti, il Presidente

ha ritenuto per definitivo il conteggio di una parte dei Segretari, mentre non era terminato quello dell'altra; e, mentre una parte dava sì, l'altra parte dava no. In questi casi, si deve ritenere che, a norma del Regolamento, quello che in un attimo il Presidente ha detto, mentre non era ancora definito in forma categorica il risultato della votazione, debba considerarsi per assoluto? No, evidentemente. Nei due episodi che ho citato si è richiesta nuovamente la votazione, e la votazione è stata ripetuta, per alzata e seduta, per chiarirne il risultato.

Dunque, quando il Presidente, in un caso simile a quelli ricordati, dice « è approvato » quando non è ancora approvato, oppure « non è approvato » quando è approvato, con un richiamo al Regolamento (che si può fare anche in sede di votazione), si può stabilire se in quel momento c'è stato un errore di fatto, oppure se il computo dei votanti non è stato fatto perfettamente. In tali circostanze quindi si può riprendere con calma la votazione ed ottenere il voto definitivo dei presenti in Aula. È una cosa normale, assolutamente normale. Naturalmente ci deve essere la lealtà delle posizioni reciproche; tengo a sottolinearlo.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Domando di parlare non a nome del Governo, ma a titolo personale.

PRESIDENTE. Su quale argomento, senatore Spallino?

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. A proposito di questo incidente, se me lo consente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Onorevole Presidente, mi è spiaciuto il fatto che, mentre l'incidente è avvenuto, io mi trovassi a sedere in quel posto (*indica il banco del Governo*). (*Commenti dal centro*). Sono prontissimo a lasciarlo, quel posto. (*Proteste dal centro*).

Come ho detto, mi è spiaciuto il fatto che sedessi a quel posto al momento dell'inciden-

te, perchè non è possibile, per il prestigio di questa Assemblea, che resti incerta l'approvazione o meno di quell'emendamento proposto dalle sinistre. Ritengo che la proposta dello onorevole Scoccimarro per conoscere il vero, di controllare ciò che hanno registrato i nostri stenografi, sia la cosa più opportuna e più giusta. Lo stenografico smentirà noi che pensavamo che l'emendamento fosse stato respinto; lo stenografico smentirà gli altri che sostengono che l'emendamento sia stato approvato.

Questa è la mia proposta. Io credo che, se continuassimo i nostri lavori nonostante questo equivoco, dopo quel richiamo alla legge « truffa », agli applausi della sinistra per un emendamento bocciato o non bocciato, non faremmo opera saggia e soprattutto questo modo di procedere nei lavori non tornerebbe ad onore del Senato. Per queste ragioni faccio mia la proposta del senatore Scoccimarro.

PRESIDENTE. Mi dispiace di non poter aderire alla proposta del senatore Spallino. Non è infatti possibile controllare attraverso il resoconto stenografico una dichiarazione della Presidenza.

Ripeto che non ho mai inteso proclamare e non ho proclamato l'esito della votazione nel senso dell'approvazione. Non avrei neppure potuto farlo, non avendo ricevuto le comunicazioni di tutti i Senatori Segretari. La senatrice Merlin Angelina aveva in un primo momento ritenuto che l'emendamento non fosse stato approvato. (*Interruzione della senatrice Merlin Angelina*). È vero, senatrice Merlin?

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*. Sì, perchè non avevo computato i voti dei colleghi Segretari.

PRESIDENTE. Dopo aver interpellato la senatrice Merlin Angelina, chiedendo « non è approvato? », mi sono rivolto agli altri Segretari i quali hanno dichiarato che era approvato. In questo conflitto ho disposto prima la controprova e poi la votazione per divisione, votazione che ha dato come risultato l'approvazione dell'emendamento. Questa è l'unica proclamazione da me fatta.

616^a SEDUTA

DISCUSSIONI

20 DICEMBRE 1957

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. È un bel guaio!

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, non credo che lei possa attribuire il guaio alla Presidenza.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Io ho osservato che il secondo comma dell'emendamento Bitossi che sarebbe stato approvato, anzi che è stato approvato, suona così: « La riduzione del trattamento complessivo prevista dall'articolo 12, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, è applicata, a decorrere dal 1° gennaio 1958, anche nei confronti dei titolari di pensione con importi minimi di cui al precedente articolo, salvo il caso che trattasi di giornaliero agricolo, iscritto negli elenchi anagrafici con qualifica di eccezionale od occasionale o abituale, o di lavoratore addetto a lavorazioni aventi carattere stagionale, oppure di lavoratore assunto con contratto a termine ». Il significato di questo comma a me pare evidente, e sarò ben lieto di essere smentito. Però, se l'interpretazione non è quella che mi sembra ovvia, ce n'è un'altra che poi esporrò.

Il primo comma dell'articolo 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218, dice: « Ai titolari di pensione che prestano la propria opera retribuita alle dipendenze di altri, il trattamento complessivo di pensione previsto dalla presente legge è ridotto ad una quota pari ad un quarto del trattamento stesso ».

Pertanto l'approvazione dell'emendamento Bitossi significa che nei confronti di coloro che percepiscono la pensione rivalutata si continuerà ad applicare la riduzione del quarto e che tale riduzione dal 1° gennaio 1958 si applicherà anche nei confronti di titolari di pensione con importi minimi, il che non era nella legislazione precedente e non era nel testo del Governo.

Quindi, ripeto, l'aver approvato questa disposizione significa appunto che d'ora in poi

si praticherà la riduzione del 25 per cento anche nei confronti di titolari di pensioni minime. Questa mi sembra l'interpretazione ovvia. Se così non fosse, io domando allora quale senso avrebbe questo articolo dopo che noi abbiamo approvato l'articolo 5, nel quale abbiamo detto che la maggiorazione prevista non ha luogo nei confronti dei lavoratori che hanno le pensioni minime ma che si trovano in determinate condizioni, tra le quali quella di essere lavoratori occasionali dell'agricoltura. Abbiamo cioè approvato tutta una diversa impostazione per la maggiorazione dei minimi. Ora interviene invece questo emendamento il quale si sovrappone ad altre disposizioni creando, mi sembra, nella migliore delle ipotesi, una grande confusione, ma in sostanza imponendoci la riduzione del 25 per cento anche sulle pensioni minime.

FIORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Mi dispiace, ma non posso più darle la parola. Non sono ammesse proteste sulle deliberazioni del Senato.

FIORE. Vorrei parlare circa l'interpretazione dell'emendamento. Non credo che quella data dal Ministro sia esatta. (*Commenti dal centro*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, le opinioni del Ministro non hanno valore interpretativo.

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Tutte le volte che il rappresentante del Governo fa una dichiarazione la quale può essere considerata rispetto alla discussione precedente quasi discontinua, per cui crea una situazione nuova, si ha il diritto di prendere la parola, perchè una tale dichiarazione del Governo, in ogni momento, può provocare lo intervento di ciascuno di noi. Io intervengo proprio per cercare di chiarire le idee il più possibile. Ci siamo trovati in casi come questo all'Assemblea costituente, quando cioè si sono

616^a SEDUTA

DISCUSSIONI

20 DICEMBRE 1957

dettate le norme fondamentali politiche della nostra convivenza civile democratica. In casi simili, è chiaro che non può essere frodata la volontà della Assemblea, sia di una parte sia della sua maggioranza. Quando si esige un chiarimento, senza il quale la votazione non avrebbe senso, ci si rimette alla sede di coordinamento. (*Interruzione del senatore Santero*). Noi e non la Camera, onorevole Santero. Noi agiamo per conto nostro, non abbiamo bisogno di tutela. Rimediamo in sede di coordinamento. (*Interruzioni dal centro*).

DE LUCA CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA CARLO. Io non ho avuto l'onore di far parte della Costituente. Quindi non posso sapere quale possa essere stata la prassi ricordata dal senatore Lussu. (*Interruzione del senatore Lussu*). Però mi permetto di ricordare al Senato ed a lei stesso, senatore Lussu, prima che al Senato, che quando una maggioranza — proclamata tale secondo la parola, su cui noi non abbiamo il minimo dubbio, del Presidente, il quale ha detto: « Questo emendamento è stato approvato » — ha manifestato la sua volontà, noi abbiamo posto in essere, come potere legislativo, una norma che ha le sue specifiche caratteristiche, le quali si concretano nelle parole adoperate. Nessuno sforzo di coordinamento può mutare il contenuto di una norma adottata.

Pertanto, checchè ne possa aver pensato la Costituente, io sono nettamente dell'opinione che non si possa ritornare sulle deliberazioni prese, a nessun titolo, quando la volontà manifestata dal Senato è scolpita e definitiva nelle parole che sono state adoperate.

LUSSU. Vi è una contraddizione!

DE LUCA CARLO. Non siamo noi a doverlo dire; è l'altra Camera che dirà se ci siamo contraddetti; in tal caso, peggio per noi, che abbiamo votato in questo modo!

BITOSSÌ. Ma perchè questo accanimento nel voler trattar male i pensionati? (*Clamori e proteste dal centro*).

SIBILLE. Non lo interpretare così, collega Bitossi, perchè sai benissimo che non è vero! (*Commenti dalla sinistra*).

SCOCCIMARRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOCCIMARRO. Signor Presidente, io vorrei chiedere ai colleghi che hanno partecipato alla votazione se, in coscienza, hanno dato al loro voto il significato di una riduzione del trattamento minimo di pensione. È certo che nessuno l'aveva pensato.

CORNAGGIA MEDICI. Non facciamo il processo alle intenzioni!

SCOCCIMARRO. Non si tratta di questo. Io faccio appello a ciò che voi stessi avete pensato di votare. Voi avete reagito in modo che io non ho ritenuto normale, proprio perchè nessuno ha pensato di votare quell'emendamento nel significato datogli ora dal Ministro. Noi tutti abbiamo votato convinti che ben diversa fosse l'interpretazione di quell'emendamento. Questo si deve dire per la lealtà del dibattito. (*Altissimi clamori dal centro*). Si vede, onorevoli colleghi, che quando la giornata non procede col suo ritmo normale, si crea in voi uno stato anormale di eccitamento nervoso. Ebbene, se così è, io vi richiamo ad un articolo del Regolamento, del quale vi do lettura. L'articolo 74 dice: « Prima della votazione finale di un disegno di legge, la Commissione o un Ministro o un Senatore possono richiamare l'attenzione del Senato sopra le correzioni di forma che siano opportune... »

Voci dal centro. Di forma!

SCOCCIMARRO. ...nonchè sopra quegli emendamenti già approvati che sembrano inconciliabili con lo scopo della legge o con alcune delle sue disposizioni, e proporre le necessarie modificazioni. Il Senato, sentito l'autore dell'emendamento o un altro in sua vece, delibera ». Ora, onorevoli colleghi, qui si cade esattamente sotto la norma di questo articolo: c'è un emendamento inconciliabile con una

616^a SEDUTA

DISCUSSIONI

20 DICEMBRE 1957

altra disposizione dello stesso disegno di legge...

DE LUCA CARLO. Per voi è inconciliabile; per noi potrebbe essere conciliabile. (*Clamori dalla sinistra*).

SCOCCIMARRO. Onorevole De Luca, lei disonora se stesso dicendo queste parole! (*Applausi dalla sinistra; clamori dal centro*). Quello che lei dice non è leale: lei sa che non è vero. Perché vuole diminuire la sua autorità morale? (*Interruzione del senatore De Luca Carlo*). Non compia un atto simile.

Qui si deve applicare il Regolamento. Lo stesso Ministro, rilevando che alcuni termini di quell'emendamento erano concettualmente inconciliabili con la norma votata in precedenza, ha osservato: qui c'è qualcosa che nessuno di noi aveva colto. Ci richiamiamo quindi al Regolamento ed alla dichiarazione dello stesso Ministro, e chiediamo che la correzione venga fatta coordinando il testo dell'emendamento alla disposizione già approvata in precedenza.

Onorevole Presidente, la prego di far applicare l'articolo 74 del Regolamento.

PRESIDENTE. Senatore Scoccimarro, mi permetto di farle osservare che la disposizione dell'articolo 74 si riferisce ad un momento cui non siamo ancora arrivati: la votazione finale del disegno di legge. Solo allora si potrà esaminare se l'emendamento approvato sia inconciliabile o meno con lo scopo della legge o con alcune delle due disposizioni.

SCOCCIMARRO. Onorevole Presidente, io non le ho chiesto che lei faccia applicare l'articolo 74 adesso. Io l'ho soltanto pregata di farlo applicare. Ciò può avvenire anche prima della votazione finale, se si rileva l'inconciliabilità.

LUSSU. Dopo le dichiarazioni del Ministro, noi avvertiamo fin d'ora che prima della votazione finale sollevaremo la questione.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Desidero dire che la riserva dell'applicazione del Regolamento al fine di togliere le eventuali inconciliabilità è prima di tutto del Governo e che il proposito di migliorare quello che è stato fatto si deve prima di tutto attribuire al Governo.

SCOCCIMARRO. Se l'Assemblea corregge, il merito è di tutta l'Assemblea compreso il Governo. (*Interruzione del senatore De Bosio*).

PRESIDENTE. La questione sarà esaminata al momento opportuno.

SCOCCIMARRO. Solo che rimane affermato che c'è una inconciliabilità.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

L'articolo 7 è già stato approvato.

Passiamo ora all'articolo 8. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

Art. 8.

I periodi di contribuzione figurativa indicati all'articolo precedente sono considerati utili anche ai fini del diritto alla pensione, nel caso di quegli assicurati che, anteriormente all'inizio del servizio militare, possano far valere almeno sei mesi di contribuzione effettiva nell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti.

PRESIDENTE. I senatori Fiore, Bitossi, Barbareschi, Mariani, Petti, Mancino e Bolognesi, hanno presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

«Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

”Dopo l'inizio dell'assicurazione, a richiesta dell'interessato, sono computati utili, ai fini

del diritto a pensione, i periodi di servizio militare e gli altri periodi indicati nell'articolo precedente" ».

PRESIDENTE. Il senatore Fiore ha facoltà di illustrare questo emendamento.

FIORE. Onorevole Presidente, mi pare che l'emendamento sia abbastanza chiaro per se stesso. Con l'onorevole Ministro eravamo rimasti d'accordo che i contributi figurativi entrassero a far parte della massa contributiva che dà il diritto a pensione ed i periodi di servizio militare si utilizzano con contributi figurativi.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Appunto per quello che ha detto il senatore Fiore lo pregherei di ritirare l'emendamento. Abbiamo chiarito la sua richiesta sull'articolo 5 e non vedo perchè debba continuare la sua opposizione al testo governativo il quale deve rimanere valido.

PRESIDENTE. Senatore Fiore, mantiene il suo emendamento?

FIORE. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 8. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

PRESIDENTE. Segue un emendamento aggiuntivo dei senatori Barbaro e Mastrosimone. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

« Aggiungere il comma seguente:

"I sei mesi di contribuzione predetti non vengono richiesti per quei lavoratori che, avendo prestato lavoro subordinato nel territorio nazionale, nei possedimenti italiani, e in paesi

oltre confine, ed avendo diritto alla assicurazione obbligatoria I.N.P.S., non hanno avuto accreditati per effetti bellici gli importi della contribuzione. Tuttavia per usufruire della copertura assicurativa i lavoratori debbono dimostrare di avere prestato la loro opera con rapporto subordinato avente diritto alle assicurazioni sociali obbligatorie I.N.P.S." ».

PRESIDENTE. Il senatore Barbaro ha facoltà di illustrare questo emendamento.

BARBARO. Mi sembra che sia un'aggiunta accettabilissima.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

PEZZINI, *relatore*. La Commissione è contraria.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Senatore Barbaro, la prego di ascoltare le ragioni per le quali mio malgrado non sono in condizione di aderire al suo desiderio. L'osservazione che lei fa è senza dubbio apprezzabilissima, però si crea qui una serie di inconvenienti relativi alla dimostrabilità di questo. Tutti i militari, non potendo esibire quella dimostrazione, creerebbero attraverso gli atti notori delle illegittime posizioni assicurative; d'altra parte l'Istituto nazionale di previdenza sociale per l'interruzione del periodo di guerra, accetta i versamenti da parte dei datori di lavoro per regolarizzare la posizione assicurativa dei propri dipendenti.

Il motivo che ispira il senatore Barbaro è apprezzabilissimo, ci sono però delle difficoltà tali per evitare abusi per cui non è opportuno accettare l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Barbaro e Mastrosimone, non accettato né dalla Commissione né dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 9. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

Art. 9.

Agli effetti dell'articolo 7 della presente legge, sono considerati periodi di servizio militare anche quelli prestati in qualità di partigiano combattente, quelli prestati come militarizzati da dipendenti di Amministrazioni dello Stato o di Enti pubblici, quelli prestati dai vigili del fuoco richiamati in servizio continuativo per esigenze di guerra, quelli prestati nelle formazioni mobilitate della Unione nazionale protezione antiaerea, quelli prestati nella Croce rossa italiana, nonché quelli prestati come agenti del soppresso corpo di polizia dell'Africa italiana.

Sono considerati partigiani combattenti agli effetti della presente legge coloro che hanno ottenuto il relativo riconoscimento ai sensi delle vigenti disposizioni.

PRESIDENTE. Sul primo comma di questo articolo i senatori Fiore, Bitossi, Barbare-schi, Petti, Mancino e Bolognesi hanno presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « Agli effetti dell'articolo 7 » con le altre: « Agli effetti degli articoli 7 e 8 ».

PEZZINI, *relatore*. La Commissione lo accetta.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi sembra che l'emendamento del senatore Fiore non sia così ovvio come appare alla generalità dei componenti di questa Assemblea. Forse sono molto tardo, però debbo sottolineare che inserire nell'articolo 9 oltre al richiamo all'articolo 7, anche il richiamo all'articolo 8, significa aggiungere, a favore delle categorie contemplate nel richiamato articolo 9, oltre ai benefici previsti nell'articolo 7 anche quelli di cui all'articolo 8.

Non è quindi soltanto questione di forma o di coordinamento. Riterrei pertanto che nella economia della legge, si debba lasciare il testo

come è previsto nel progetto originario, cioè con il solo riferimento all'articolo 7.

FIORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. Un momento fa, onorevole Ministro, eravamo rimasti d'accordo che i contributi figurativi sarebbero stati utilizzati ai fini del diritto alla pensione. Ora l'onorevole Ministro ci dice: per una parte sì e per una parte no. Noi avevamo ritirato i nostri emendamenti in vista dell'accordo che era stato raggiunto. Non avremmo ritirato i nostri emendamenti se non avessimo avuto assicurazioni, nel senso da me indicato, da parte dell'onorevole Ministro. Ora l'onorevole Ministro dice che non può accettare questa interpretazione; vuol dire che da parte mia dovrò ripresentare gli emendamenti. Però, non possiamo andare avanti nella discussione in questo modo! Si era rimasti d'accordo che i contributi figurativi valessero sempre, costantemente, ai fini del diritto a pensione, oltre che per il supplemento di pensione. Se non si vuole che valgano più, lo si dica francamente, ed allora ripresenterò il vecchio emendamento che ho ritirato.

Per queste considerazioni, onorevole Ministro, credo che ella potrebbe accettare il mio emendamento. (*Interruzione del senatore Pezzini*). Eravamo d'accordo sulla questione generale, non capisco perchè dobbiamo fare queste eccezioni sul caso singolo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dei senatori Fiore, Bitossi ed altri, non accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Sempre sul primo comma dell'articolo 9 il senatore Braitenberg ha presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

« Al primo comma, dopo le parole: " di Enti pubblici " inserire le altre: ", quelli prestati

come militari nelle Forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate da parte degli Alto Atesini e delle persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, quando essi abbiano conservato o riacquisito la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie" ».

PRESIDENTE. Il senatore Braitenberg ha facoltà di illustrare questo emendamento.

BRAITENBERG. L'articolo 7 concede un supplemento di pensione a coloro che hanno prestato servizio militare nelle Forze armate dello Stato italiano. L'articolo 9 estende questo beneficio ad appartenenti a formazioni mobilitate di diverso genere, ma in esso non si prevede lo stesso beneficio per un gruppo di cittadini italiani appartenenti al gruppo etnico tedesco, i quali, residenti nella provincia di Bolzano e in certi comuni delle provincie di Trento e del Tarvisiano, in base agli accordi Hitler-Mussolini, dovevano prestare servizio, se optanti per la Germania, nelle Forze armate tedesche.

A queste persone con la legge del 5 gennaio 1955, n. 14, è stato concesso anche l'assegno di invalidità o di mutilato se erano invalide o mutilate. Ora, mi pare che sarebbe iniquo escludere questo gruppo di cittadini italiani dal beneficio di questa legge, avendo essi prestato il servizio militare obbligatoriamente nelle forze armate tedesche.

Osservo per illustrare meglio l'obbligatorietà del servizio militare presso le forze armate tedesche, che coloro che all'entrata in vigore dell'accordo Hitler-Mussolini erano in servizio presso le Forze armate italiane, vennero immediatamente trasferiti alle Forze armate germaniche; non solo, ma quelli successivamente arruolati nel territorio abitato da persone del gruppo etnico tedesco dovevano far servizio per le armate germaniche alle quali venivano arruolate con l'intervento dei Carabinieri e delle altre autorità italiane. Dopo il 1943, perfino coloro che avevano optato per l'Italia venivano costretti, contraria-

mente al diritto internazionale, a prestar servizio nelle Forze armate germaniche. Si tratta quindi di un numero di cittadini italiani che non si possono assolutamente escludere dal beneficio dell'articolo 9, e perciò chiedo al Senato ed al Governo comprensione per una situazione speciale che giustifica pienamente l'accettazione del mio emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

PEZZINI, relatore. Io ho qualche triste ricordo personale a questo riguardo; perciò vorrei pregare il Presidente di dispensarmi dal dare il parere. Va bene che nell'emendamento si precisa che si deve trattare di persone che non abbiano partecipato ad azioni anche isolate di terrorismo o di sevizie; ma credo che questo sia un accertamento difficilissimo da farsi.

Comunque mi rimetto a quello che deciderà il Governo.

GUI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Debbo dire che anch'io mi trovo particolarmente a disagio nel rispondere. Non posso dimenticare, però, che questa mattina noi abbiamo sollevato, per ragioni tecniche, delle difficoltà a degli onorevoli senatori che proponevano la considerazione di alcuni cittadini italiani i quali, in azioni di guerra o tra le due guerre avevano prestato un servizio militare. Il senatore Messe, dopo aver accolto le dichiarazioni del Governo ha creduto di non insistere nell'emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento del senatore Braitenberg, confesso che non conosco molto bene tutte queste vicissitudini di militari che hanno prestato servizio nelle Forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate da parte degli altoatesini ecc.

Non so che cosa abbiano fatto; però confesso che mi trovo a disagio. Quindi pregerei il senatore Braitenberg di imitare l'esempio del senatore Messe per non immettere la Assemblea in discussioni di carattere politico che mi sembrano un po' delicate. Noi abbiamo

preso in considerazione solo i cittadini italiani che per essere stati chiamati obbligatoriamente alle armi, durante la seconda guerra mondiale, hanno avuto certi danni e non abbiamo voluto indagare in tutte le altre ipotesi che possono portarci a considerazioni penose. Pregherei quindi il senatore Braitenberg di non insistere poichè io non sono in grado di esprimere un giudizio.

PRESIDENTE. Senatore Braitenberg mantiene il suo emendamento?

BRAITENBERG. Signor Presidente, lo mantengo perchè il caso prospettato dal senatore Messe è completamente differente da quello che prospetto io nel mio emendamento.

Il mio emendamento riguarda quel gruppo di persone, cittadini italiani, che, in base ad un accordo internazionale per cui dovevano far servizio nelle forze armate germaniche hanno prestato questo servizio e, dopo la guerra, hanno riacquisito la cittadinanza italiana. Sarebbe assolutamente ingiusto escludere dal beneficio degli articoli 7 e 9 questi cittadini italiani che hanno fatto il loro dovere militare durante l'ultima guerra, dovere che, ripeto, è stato adempiuto in forza di un accordo internazionale.

Il trattamento differente dei cittadini italiani del gruppo etnico tedesco costituirebbe, a mio modo di vedere, una discriminazione per motivi razziali che l'articolo 3 della Costituzione esclude. Non si tratta di una questione politica ma piuttosto di un atto di comprensione, di valutazione giuridica e di sensibilità morale. E dal punto di vista giuridico si tratta senza dubbio di persone che hanno fatto il servizio militare dove dovevano farlo in forza di una Convenzione internazionale, stipulata dal Governo di allora.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo del senatore Braitenberg. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Sul primo comma dell'articolo 9 il senatore De Bosio ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere la seguente frase: « non-

chè i periodi di lavoro coatto o di coattività degli ex internati civili in Germania ». Il senatore De Bosio ha facoltà di svolgerlo.

DE BOSIO. Nel mio intervento in sede di discussione generale ho già svolto ampiamente l'argomento oggetto di questo emendamento e spiegate le ragioni che legittimano l'equiparazione del periodo di lavoro coatto o di coattività degli ex internati civili in Germania al servizio militare. Sono certo che il Senato vorrà dare a questi perseguitati il giusto riconoscimento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad asprimere il proprio avviso sullo emendamento in esame.

PEZZINI, *relatore*. La Commissione è favorevole.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo del senatore De Bosio.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 9 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sul secondo comma non sono stati presentati emendamenti.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il senatore De Bosio ha presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Alla fine dell'articolo aggiungere il comma seguente: « L'accertamento dei periodi di lavoro coatto degli ex internati civili in Germania è effettuato dalla Commissione prevista all'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96,

modificato dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1317.

« La Commissione di cui al precedente comma è integrata da un rappresentante designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

PRESIDENTE. Il senatore De Bosio ha facoltà di illustrare questo emendamento.

DE BOSIO. Questo emendamento detta le modalità per il riconoscimento della qualifica di internato civile e di deportato per lavoro coatto. Senonchè, dalla lettura fatta dall'onorevole Segretario, mi sembra che sia stata omessa una parola del testo originale. Nel mio emendamento leggesi: « L'accertamento dei periodi di lavoro coatto o di cattività ». Si tratta di due titoli distinti: il lavoro coatto, cioè la deportazione per il lavoro forzato; la cattività, cioè l'internamento puro e semplice dei civili.

Nel testo ora letto non è fatto alcun cenno alla « cattività ».

PRESIDENTE. Il senatore Segretario ha dato esatta lettura; è una aggiunta che lei propone in questo momento, senatore De Bosio?

DE BOSIO. Questo inciso sarà stato ommesso nella trascrizione a stampa del testo originale, giacchè il mio emendamento dettava: « L'accertamento dei periodi di lavoro coatto o di cattività degli ex internati civili in Germania, ecc. ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

PEZZINI, relatore. La Commissione è favorevole, perchè questo emendamento è necessariamente conseguenziale al primo.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

GUI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore De Bosio, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 9 nel suo complesso sul testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Annunzio di presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico che il senatore Pannullo, a nome della 2^a Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere), ha presentato le relazioni sulle seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il senatore Asaro (*Doc. CXXXV*);

contro i signori Rauti Giuseppe e Occhini Ludovico Oddo (*Doc. CXL*).

Queste relazioni saranno stampate e distribuite e le relative domande di autorizzazione a procedere in giudizio saranno iscritte all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 10, se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, Segretario:

Art. 10.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8 non si applicano:

a) a coloro che durante il periodo considerato dall'articolo 7 risultino comunque assicurati per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti, limitatamente ai periodi di assicurazione;

b) a coloro che ottengono il riconoscimento di tutto o parte del servizio militare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 56, lettera a), n. 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827,

limitatamente ai periodi di riconoscimento medesimo;

c) a coloro che si trovarono in servizio militare come militari di carriera;

d) a coloro in favore dei quali il periodo di servizio militare venga riconosciuto utile ai fini di una pensione o altro trattamento di quiescenza a carico dello Stato o di altri Enti pubblici ovvero ai fini di altri trattamenti di previdenza che hanno determinato l'esclusione dall'obbligo dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti.

Le esclusioni e limitazioni disposte nel precedente comma si applicano anche agli effetti del riconoscimento dei periodi di servizio militare prestato dal 25 maggio 1915 al 1° luglio 1920, previsto dall'articolo 136 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

PRESIDENTE. Poichè fino alla lettera c) non sono stati presentati emendamenti, metto ai voti il primo comma dell'articolo 10 fino alla lettera c) compresa. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori Bitossi, Fiore ed altri hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere la lettera d). Il senatore Fiore ha facoltà di svolgerlo.

FIORE. L'emendamento è evidente e non occorre svolgerlo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo a dichiarare il proprio avviso sullo emendamento in esame.

PEZZINI, *relatore*. La Commissione è contraria perchè non vogliamo creare una situazione di privilegio.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo della lettera d) dell'articolo 10 proposto dai senatori Bitossi ed altri non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 10. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori Bitossi, Fiore, Barbareschi ed altri hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere il secondo comma dell'articolo 10.

Il senatore Fiore ha facoltà di svolgerlo.

FIORE. Mi pare che questa soppressione, anche per quello che fino ad ora abbiamo stabilito, sia utile. Noi escluderemmo anche i combattenti della guerra 1915-1918, che già hanno un diritto acquisito. Perchè toglier loro questo diritto? Esso è acquisito a partire dal 1935. Non possiamo sopprimerlo dopo vent'anni.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo a dichiarare il proprio avviso sullo emendamento in esame.

PEZZINI, *relatore*. La Commissione è contraria.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. L'ultimo comma dell'articolo 10 non ha il significato di voler togliere qualcosa che è stato già acquisito da questi lavoratori, ma di impedire che i vantaggi vengano calcolati due volte.

CERUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERUTTI. Siamo favorevoli all'emendamento soppressivo. Mi pare che ci si trovi di fronte ad un equivoco. La valutazione ai fini della pensione del servizio militare prestato durante la prima guerra mondiale non è stata disposta con il presente disegno di legge, ma bensì col regio decreto legge 4 ottobre 1935, nel quale non vi è nessuna esclusione per i casi contemplati nelle lettere a), b) e c) del secondo comma dell'articolo 10. Con questa disposizione di legge non si fa che considerare periodo militare, utile ai fini assicurativi, anche il periodo di servizio prestato durante la seconda guerra mondiale.

Con l'ultimo capoverso proposto verremo invece ad escludere dall'applicazione del provvedimento i casi in esso indicati e, per ciò che riguarda la recente guerra, possiamo farlo benissimo, perchè concedendo un beneficio possiamo limitarne gli effetti finchè vogliamo. Ma così limitiamo anche un diritto già acquisito da parte dei combattenti della prima guerra mondiale. Nè è da farsi l'ipotesi che essi beneficino due volte del riconoscimento ai fini assicurativi del servizio militare perchè se sopprimeremo quest'ultimo capoverso, il beneficio deriverà ai combattenti della prima guerra mondiale non dalla legge in esame, bensì dal decreto 4 ottobre 1935. Perciò l'ipotesi affacciata dal Ministro mi pare frutto di un equivoco e approvando il secondo comma dell'articolo 10 verremmo ad infrangere un vero e proprio diritto quesito da parte dei combattenti della prima guerra mondiale.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Poichè credo che l'equivoco non ci sia, ma è sempre meglio evitare di fare degli errori, propongo che questo comma sia accantonato in modo da decidere in sede finale.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, l'ultimo comma dell'articolo 10 resta mantenuto.

I senatori Fiore, Bitossi, Mariani, Petti, Mancino e Bolognesi hanno proposto un articolo 10-bis. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

Art. 10-bis.

Ai fini dei precedenti articoli 7, 8 e 9 si computerà come versato a favore degli assicurati il contributo settimanale corrispondente alla classe di retribuzione, della Tabella allegata alla presente legge, risultante dalla media dei contributi effettivamente versati nell'ultimo anno di assicurazione precedente i

servizi riconosciuti utili secondo gli stessi articoli.

Nel caso in cui il periodo di assicurazione antecedente ai servizi medesimi sia inferiore all'anno, si computerà come versato il contributo settimanale corrispondente alla 1^a classe di retribuzione indicata nel precedente comma.

PRESIDENTE. Il senatore Fiore ha facoltà di illustrare questo emendamento.

FIORE. Per quanto riguarda la guerra 1915-18, come ho avuto l'onore di dire stamattina, non esisteva ancora l'assicurazione invalidità vecchiaia superstiti. Quindi non era possibile che coloro che parteciparono a quella guerra fossero già iscritti all'assicurazione ed era perciò comprensibile che il beneficio si estendesse a quelli in base alla prima classe di contribuzione cioè della classe inferiore; mentre per la seconda guerra mondiale moltissimi combattenti erano assicurati e non mi pare giusto che a questi, per quel periodo che loro compete per essere stati in guerra, si debba attribuire il contributo della classe inferiore, quando dovrebbe essere loro accreditata la media dell'ultimo anno da essi versato prima del richiamo come contributo assicurativo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

PEZZINI, *relatore*. Stamattina sull'emendamento dei senatori Messe e Barbaro sono state spiegate anche dalla Commissione, ma soprattutto dall'onorevole Ministro, le ragioni per cui non si ritiene di accedere alla proposta contenuta in questo emendamento. Quindi la Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ed esprimere l'avviso del Governo.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ho già esposto questa mattina le argomentazioni contrarie, in sede di discussione dell'emendamento Barbaro poi ritirato, e le debbo confermare.

616* SEDUTA

DISCUSSIONI

20 DICEMBRE 1957

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 10-bis, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

I senatori Bitossi, Fiore, Mariani, Valenzi, Petti, Mancino e Bolognesi hanno proposto un articolo 10-ter. Se ne dia lettura.

TOMÈ, Segretario:

Art. 10-ter.

A partire dal 1° gennaio 1958 i trattamenti minimi di cui all'articolo 1 della presente legge e le pensioni liquidate sono aumentate in ragione del 5 per cento per ogni variazione del costo della vita medio nazionale, calcolato dall'Istituto centrale di statistica, pari al 5 per cento rispetto a quello dell'anno base 1955.

Per ogni variazione del costo della vita medio nazionale di cui al comma precedente, per le pensioni da liquidare con decorrenza successiva alle variazioni stesse, l'indice di integrazione di 55 volte di cui all'articolo 6, primo comma, della presente legge è aumentato di due punti e mezzo.

PRESIDENTE. Il senatore Fiore ha facoltà di illustrare questo emendamento.

FIORE. Qui si tratta dell'introduzione del principio della scala mobile. Noi abbiamo battagliato stamattina sul 52 o 55 volte. Dal 1952 fino ad oggi c'è stato un aumento dei salari e quindi un maggior gettito al Fondo adeguamento pensioni, che è alimentato, almeno per tre quarti, dai contributi dei lavoratori, dei datori di lavoro, che versano in percentuale su salario e quindi vi è un maggiore gettito quando aumentano i salari. Proponiamo perciò di applicare anche alle pensioni il congegno della scala mobile. Ogni aumento del 5 per cento del costo della vita porterebbe ad un aumento delle pensioni. Ogni volta che c'è uno scatto di 5 punti, in base ai dati dell'Ufficio Centrale di statistica, ci sarebbe un aumento di 2 punti e mezzo nel moltiplicatore.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. Per il passato chi paga? Ho solo la curiosità di sapere chi paga per il passato. Il suo ragionamento ha bisogno di un'integrazione.

FIORE. Il nostro emendamento dice: a partire dal 1° gennaio 1958. Quindi non si tratta del passato.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. Siccome lei parla del 5 per cento rispetto all'anno base 1955, si avrebbe un aumento di tutte le pensioni. Lei sa cosa significherebbe questo. Si tratta di 15 miliardi di arretrati e lei dovrà dire chi paga.

FIORE. Siccome dalle sue parole si evince che lei sarebbe disposto...

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. No, io desidero che lei completi il suo ragionamento.

FIORE. Io le dico di più. Siccome stamattina si è deciso che dal 1° gennaio 1958 si avrà una maggiorazione e dal 1° gennaio 1959 un'altra determinata maggiorazione, riferisco il mio emendamento al 1° gennaio 1959; quindi escludo il passato e lo propongo per il futuro; mi metto nelle sue condizioni, accetto la sua base, correggendo il mio emendamento. L'importante è introdurre questo congegno nel sistema delle pensioni. Questo non solo eviterà molti malcontenti, ma farà sì che il criterio adottato in questi ultimi anni in tutte le Nazioni civili (e non parlo nè dell'U.R.S.S. nè di altri Paesi orientali, ma, per esempio, della Germania Occidentale) venga introdotto anche in Italia.

Troviamo un accordo sulla data di inizio di questo congegno ma accettiamone il principio. Questi sono i motivi del mio emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

PEZZINI, *relatore*. La Commissione, per una ragione ovvia, non può che dichiararsi

contraria, perchè l'onere relativo non è conosciuto.

Il relatore vorrebbe però fare rilevare, come ha già fatto nella sua relazione scritta, che una certa progressività nella rivalutazione delle pensioni, una specie di scala mobile ridotta, si determini proprio per effetto del sistema della legge 4 aprile 1952, n. 218. Infatti, per effetto della variazione del costo della vita, e quindi dell'aumento correlativo del monte-salari, si determina, grazie alla legge citata, un maggiore gettito contributivo, che consente una rivalutazione annuale delle pensioni, anche se entro limiti modesti.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. Il senatore Fiore, a sostegno del suo emendamento, ha affermato che la copertura sarà automatica per tre quarti, in quanto che, aumentando il costo della vita, aumentano i salari, con essi i contributi che portano alla parziale copertura.

Ma vede, onorevole Fiore, l'unità è composta appunto di quattro parti. Il quarto residuo è quello che ci impedisce di accogliere il suo emendamento. Se lo accogliessimo introdurremmo in bilancio un sistema di scala mobile anche per le spese. Ora, mi permetta, non ritengo che questo sia possibile dal punto di vista della legittimità della norma.

Attualmente il bilancio ha una fisionomia certa; con la scala mobile, il Parlamento voterebbe un bilancio che sarebbe soggetto, indipendentemente dalla volontà degli organi che sono chiamati ad approvarlo, ad una serie di variazioni, che sono conseguenti a valutazioni fatte, oltre tutto, da altri organi. L'introduzione di questo emendamento rappresenterebbe un sovvertimento del sistema di contabilità dello Stato.

Quindi, indipendentemente da quello che possa essere l'onere, ed anche se si trattasse soltanto dell'eventualità che dalla spesa di una lira si debba passare a quella di una lira e 50 centesimi, il Governo non può accettare l'articolo 10-ter proposto dal senatore Bitossi e dal senatore Fiore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 10-ter,

proposto dai senatori Bitossi, Fiore ed altri non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

I senatori Fiore, Bitossi, Barbareschi, Mariani, Petti, Mancino e Bolognesi, hanno presentato il seguente articolo 10-*quater*: « L'articolo 11 della legge 4 aprile 1952, n. 218, è abrogato ».

Il senatore Fiore ha facoltà di svolgerlo.

FIORE. Onorevole Ministro, ieri, quando lei nel suo discorso ha risposto al senatore Restagno, ha riconosciuto che era giusto che coloro i quali versavano al Fondo adeguamento pensioni il contributo in base al loro stipendio o al loro salario, pur nell'interno della mutualità dei partecipanti all'assicurazione obbligatoria, avevano diritto ad avere una pensione base adeguata ai loro versamenti e quindi una pensione integrata adeguata.

Ora, l'articolo 11 della legge n. 218 che cosa dice? Dice che « l'ammontare annuo della pensione integrata non può superare l'80 per cento della retribuzione media assoggettata a contributo nell'ultimo quinquennio di assicurazione ». Lei, onorevole Gui, come studioso e come Ministro del lavoro, sa benissimo che, specie in questi ultimi dieci anni, è avvenuto che il lavoratore giunto ad una determinata età (50 o 52 anni) si trova disoccupato e spesse volte non riesce a trovare un'occupazione con la stessa retribuzione che aveva precedentemente e deve adattarsi perchè bisogna pur vivere con la propria famiglia. Immaginiamo allora un lavoratore che da 20 a 50 anni di età ha lavorato ed ha versato dei contributi molto forti in base al salario percepito e che, ad un certo momento, o per l'introduzione di nuovi macchinari o per il suo declassamento come operaio in conseguenza dell'età, viene a percepire un salario inferiore negli ultimi cinque anni; voi gli dite che la pensione integrata non può essere superiore all'80 per cento della retribuzione media dell'ultimo quinquennio? Perchè allora non fate una media generale di tutti i versamenti o perlomeno dei versamenti degli ultimi 10 o 15 anni?

Se è vero, come è vero, quello che ha sostenuto l'altro giorno il senatore Restagno — e lei lo ha confermato — non capisco perchè per gli operai si dovrebbe fare un trattamento differente e perchè gli operai dovrebbero soffrire di questa situazione. Infatti, che cosa si è fatto per le tabelle? Quel famoso massimale che era stato fissato per la legge n. 218 non è stato tolto completamente, ma è stato spostato molto avanti. Io sono d'accordo; però l'articolo 11 colpisce in modo grave gli operai ed io non vedo la ragione per la quale detto articolo debba ancora essere mantenuto nella sua formulazione fondamentale.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sullo emendamento in esame.

PEZZINI, relatore. Forse il senatore Fiore non è al corrente del fatto che è stato appor- tato un emendamento alla tabella da lui richiamata.

GUI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Senatore Fiore, voglio dirle che all'articolo 11 di questo disegno di legge io ho presentato delle tabelle in sostituzione delle tabelle precedenti; non solo, ma ho anche presentato un emendamento aggiuntivo all'articolo, secondo il quale la riduzione prevista dall'articolo 11 della legge n. 218 si applica soltanto alle pensioni di ammontare superiore alle 360 mila lire annue e nei limiti dell'eccedenza rispetto a tale importo.

Quindi sostanzialmente ho accolto lo spirito del suo emendamento, onde ritengo che lei possa ritirarlo e rimettersi al mio emendamento in sede di articolo 11.

PRESIDENTE. Senatore Fiore, mantiene il suo emendamento?

FIORE. Lo ritiro riservandomi di esaminare l'emendamento del Governo in sede di articolo 11.

PRESIDENTE. I senatori Fiore, Bitossi ed altri hanno proposto un articolo 10-*quinquies*. Se ne dia lettura.

TOMÈ, Segretario:

Art. 10-*quinquies*.

La maggioranza di un decimo sull'ammontare della pensione, prevista dall'articolo 12 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, spetta al pensionato per il coniuge. Se il coniuge è uomo, il decimo è corrisposto solo nel caso che esso sia ritenuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

PRESIDENTE. Il senatore Fiore ha facoltà di illustrare questo articolo aggiuntivo.

FIORE. In tutta la legislazione pensionistica italiana è prevista la maggiorazione della pensione per le persone a carico; e le persone a carico non sono soltanto i figli ma anche la moglie. Non si capisce perchè nella sola legislazione della previdenza sociale si debba seguire questo sistema. Desidero che la maggiorazione sia estesa anche al coniuge.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

PEZZINI, relatore. La Commissione deve premettere che questo disegno di legge tende a colmare, come si è detto, alcune delle lacune e delle insufficienze della legge n. 218 e non pretende di risolvere tutti i problemi pendenti. L'accoglimento di questo emendamento comporterebbe un onere di parecchi miliardi. Cerchiamo di fare un passo alla volta, senatore Fiore, e gli altri problemi li risolveremo in seguito. Pertanto la Commissione è contraria.

GUI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Devo osservare che l'accoglimento dell'emendamento del senatore Fiore significherebbe l'aumento di un decimo di tutte le pensioni dirette, cioè il maggiore onere sarebbe rilevante, di parecchi miliardi. Ci sono quindi considerazioni che ci spingono a dosare i no-

stri miglioramenti secondo le possibilità. Questa inoltre rappresenterebbe in parte una modifica di sistema che deve essere considerata più profondamente. Pertanto pregherei il senatore Fiore di non farsi respingere l'emendamento in questa sede. Vedremo in futuro se potremo aderire a questo miglioramento che non possiamo accettare ora.

PRESIDENTE. Senatore Fiore, mantiene il suo emendamento?

FIORE. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'articolo 11. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

Art. 11.

A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla fine del mese nel quale entra in vigore la presente legge, le tabelle A e B/1 dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie, allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218, sono sostituite dalle tabelle A e B/1 allegata alla presente legge.

RESTAGNO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTAGNO. Onorevole Presidente, ho preso atto della tabella che, con l'emendamento all'articolo 11, ha presentato il Governo istituendo le nuove classi di pensionamento e ringrazio il Ministro del lavoro per avere inserito nel suo disegno di legge la sostanza della mia proposta di legge, già approvata dal Senato in data 27 febbraio 1957, che istituiva nuove classi di pensionamento per le retribuzioni superiori alle 120 mila lire.

Desidero sottolineare l'importanza sociale dell'ampliamento delle classi, che non soltanto allarga il beneficio dell'assicurazione obbligatoria a favore delle categorie dei lavoratori più qualificati, ma dà anche un beneficio allo stesso Fondo di adeguamento pensioni, in quan-

to estende la solidarietà previdenziale, che qui è stata auspicata da tutte le parti.

Ritengo che questa sia una delle poche leggi approvate in questi ultimi anni a favore del ceto medio; di quel ceto medio che auspica sempre che siano tenute presenti le sue esigenze. In tal modo si elimina una stortura della nostra legislazione e si realizza una maggiore giustizia sociale.

Me ne compiaccio vivamente e naturalmente non potrò che approvare l'articolo come è presentato dal Governo.

PRESIDENTE Il Governo ha presentato un emendamento aggiuntivo all'articolo 11. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

« Ai soli effetti dei versamenti di contributi volontari nelle assicurazioni obbligatorie per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi è considerata classe massima di contribuzione la classe 13^a delle tabelle di cui al precedente comma.

La riduzione prevista dall'articolo 11 della legge 4 aprile 1952, n. 218, si applica soltanto alle pensioni di ammontare superiore alle lire 360.000 annue e nei limiti della eccedenza rispetto a tale importo ».

FIORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. Onorevole Ministro, io ho esaminato le tabelle nello spazio di tempo che mi è stato concesso, poichè sono state date ora, e mi rendo conto del plauso espresso dal senatore Restagno. Egli dice che si è andati incontro alla classe media; benissimo. Ma qui il Ministro del lavoro, senatore Restagno, è stato — come dire? — largo, generoso...

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ho seguito l'esempio del Senato!

PEZZINI, *relatore*. Voi siete andati anche più in là in febbraio; dico « voi » perchè io ero in letto ammalato.

FIORE. La conosco; volete che non conosca la legge Restagno? L'abbiamo discussa in Com-

missione ed io mi sono astenuto dalla votazione. Si tratta ora del ceto medio, naturalmente impiegatizio, che percepisce 360 mila lire annue. (*Interruzione del senatore Restagno*).

Io faccio una constatazione. Costoro, con le marche relative, possono vedersi liquidare pensioni base che, moltiplicate per 55, daranno pensioni di una data consistenza. Non diciamo la cifra delle pensioni perchè tanto lei, onorevole Ministro, quanto io, sappiamo a quali cifre possono giungere queste pensioni. Comunque non è qui la questione. La questione è invece nel secondo comma, a proposito del quale lei dice che intende riparare all'ingiustizia dell'articolo 11. Guardi l'articolo 11 quali lavoratori colpiva e colpisce. Naturalmente non i braccianti agricoli, ma tutti i lavoratori dei grandi complessi industriali.

Lei pone come limite 360 mila lire annue, cioè praticamente 30 mila lire al mese, mentre con le tabelle andiamo a pensioni molto più sostanziose, di 5 o 6 volte.

Io propongo pertanto che le 360 mila lire siano portate a 480 mila lire. Ecco perchè ho rinunciato al mio emendamento soppressivo dell'articolo 11. Credo che l'onorevole Ministro possa accettare questa mia correzione nella cifra, anche per un equilibrio, per un'armonia con quanto egli ha accettato sulla questione delle tabelle.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Desidero innanzitutto ringraziare il senatore Restagno per il consenso che egli ha espresso alla modifica delle tabelle. Del resto io non ho fatto altro che adeguarmi alla volontà del Senato, che aveva approvato tabelle siffatte. Mi pare che debba essere reso atto al senatore Restagno che ha sollevato il problema e, con la collaborazione di tutti, ci ha permesso di risolverlo.

Per quanto riguarda i due commi aggiuntivi all'articolo 11, che ho proposto, vedo che non si è fatta discussione sul primo di essi. Sul secondo il senatore Fiore solleva l'obiezione che il limite massimo di 360 mila lire annue sarebbe troppo basso. Faccio osservare che qui si tratta di pensioni integrate, che noi abbiamo fatto un'elevazione notevole nei confronti dell'articolo 11 della legge 4 aprile 1952, numero 218, e che questa questione non ha alcun riferimento con quella sollevata dalla tabella cosiddetta Restagno, perchè lì si tratta di assicurazione obbligatoria base, non di pensioni integrate. Mi pare quindi che non si possa fare il confronto.

Pregherei il Senato di voler rimanere al testo presentato.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione dell'emendamento aggiuntivo presentato dal Governo.

FIORE. Chiedo che l'emendamento sia messo ai voti per parti separate.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il primo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sul secondo comma il senatore Fiore ha presentato un emendamento tendente a sostituire alla cifra « 360.000 », l'altra « 480.000 ».

Metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti il secondo comma dell'emendamento aggiuntivo proposto dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 11 nel suo complesso nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

All'articolo 11 si riferiscono le tabelle allegato al disegno di legge. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario* :

TABELLA A.

CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI ASSICURATI PER OGNI MESE DI LAVORO

Classi di contribuzione	RETRIBUZIONE MENSILE				Per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assicurazione disoccupazione	Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori	In complesso
1 ^a		fino a L.	12.100	26	6	6	4	42
2 ^a	Oltre L.	12.100	» »	19.100	36	6	8	54
3 ^a	» »	19.100	» »	30.300	44	8	8	64
4 ^a	» »	30.300	» »	37.700	56	8	8	76
5 ^a	» »	37.700	» »	45.500	66	8	10	92
6 ^a	» »	45.500	» »	55.000	78	8	10	104
7 ^a	» »	55.000	» »	65.000	92	10	10	120
8 ^a	» »	65.000	» »	75.800	108	10	10	136
9 ^a	» »	75.800	» »	88.000	126	12	12	158
10 ^a	» »	88.000	» »	101.400	144	12	12	176
11 ^a	» »	101.400	» »	116.600	160	12	12	196
12 ^a	» »	116.600	» »	133.000	178	14	14	218
13 ^a	» »	133.000			200	14	14	240

TABELLA B.

CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI ASSICURATI PER OGNI SETTIMANA DI LAVORO

1. — IN GENERALE, ESCLUSI GLI AGRICOLI.

Classi di contribuzione	RETRIBUZIONI SETTIMANALI				Per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assicurazione disoccupazione	Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori	In complesso
1 ^a		fino a L.	2.800	6	1	1	1	9
2 ^a	Oltre L.	2.800	» »	4.400	8	1	1	11
3 ^a	» »	4.400	» »	7.000	10	1	1	13
4 ^a	» »	7.000	» »	8.700	13	2	2	18
5 ^a	» »	8.700	» »	10.500	15	2	2	21
6 ^a	» »	10.500	» »	12.700	18	2	2	24
7 ^a	» »	12.700	» »	15.000	21	2	2	27
8 ^a	» »	15.000	» »	17.500	25	2	2	31
9 ^a	» »	17.500	» »	20.300	29	3	3	37
10 ^a	» »	20.300	» »	23.400	33	3	3	41
11 ^a	» »	23.400	» »	26.900	37	3	3	46
12 ^a	» »	26.900	» »	30.700	41	3	3	50
13 ^a	» »	30.700			45	4	4	56

PRESIDENTE. In sostituzione di tali tabelle il Governo ha presentato delle nuove tabelle. Se ne dia lettura.

TOMÈ, Segretario:

TABELLA A-bis

CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI ASSICURATI PER OGNI MESE DI LAVORO

Classe di contribuzione	RETRIBUZIONE MENSILE		Per l'assicurazione in invalidità, vecchiaia e superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assicurazione disoccupazione	Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori	In complesso
1ª		fino a L. 13.400	26	6	6	4	42
2ª	oltre L.	» » » 21.200	36	6	8	4	54
3ª	» » »	» » » 33.400	44	8	8	4	64
4ª	» » »	» » » 41.200	56	8	8	4	76
5ª	» » »	» » » 50.300	66	8	10	8	92
6ª	» » »	» » » 60.200	78	8	10	8	104
7ª	» » »	» » » 71.500	92	10	10	8	120
8ª	» » »	» » » 83.600	108	10	10	8	136
9ª	» » »	» » » 97.100	126	12	12	8	158
10ª	» » »	» » » 111.800	144	12	12	8	176
11ª	» » »	» » » 128.300	160	12	12	12	196
12ª	» » »	» » » 146.900	178	14	14	12	218
13ª	» » »	» » » 165.100	200	14	14	12	240
14ª	» » »	» » » 183.300	220	14	14	12	260
15ª	» » »	» » » 201.900	240	14	14	12	280
16ª	» » »	» » » 219.700	260	14	14	12	300
17ª	» » »	» » » 238.000	280	16	16	14	326
18ª	» » »	» » » 257.000	300	16	16	14	346
19ª	» » »	» » » 281.200	320	16	16	14	366
20ª	» » »	» » » 305.500	340	16	16	16	388
21ª	» » »	» » » 336.300	365	16	16	16	413
22ª	» » »	» » » 366.600	390	16	16	16	438
23ª	» » »	» » » 366.600	420	16	16	16	468

TABELLA B-bis

CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI ASSICURATI PER OGNI SETTIMANA DI LAVORO

1. — In generale, esclusi gli agricoltori

Classi di contribuzione	RETRIBUZIONI SETTIMANALI		Per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assicurazione disoccupazione	Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori	In complesso
1ª		fino a L. 3.100	6	1	1	1	9
2ª	oltre L. 3.100	» » 4.900	8	1	1	1	11
3ª	» » 4.900	» » 7.700	10	1	1	1	13
4ª	» » 7.700	» » 9.500	13	2	2	1	18
5ª	» » 9.500	» » 11.600	15	2	2	2	21
6ª	» » 11.600	» » 13.900	18	2	2	2	24
7ª	» » 13.900	» » 16.500	21	2	2	2	27
8ª	» » 16.500	» » 19.300	25	2	2	2	31
9ª	» » 19.300	» » 22.400	29	3	3	2	37
10ª	» » 22.400	» » 25.800	33	3	3	2	41
11ª	» » 25.800	» » 29.600	37	3	3	3	46
12ª	» » 29.600	» » 33.900	41	3	3	3	50
13ª	» » 33.900	» » 38.100	45	4	4	3	56
14ª	» » 38.100	» » 42.300	51	4	4	3	62
15ª	» » 42.300	» » 46.600	55	4	4	3	66
16ª	» » 46.600	» » 50.700	60	4	4	3	71
17ª	» » 50.700	» » 55.000	65	4	4	3	76
18ª	» » 55.000	» » 59.300	69	4	4	3	80
19ª	» » 59.300	» » 64.900	74	4	4	3	85
20ª	» » 64.900	» » 70.500	78	4	4	4	90
21ª	» » 70.500	» » 77.600	84	4	4	4	96
22ª	» » 77.600	» » 84.600	90	4	4	4	102
23ª	» » 84.000 ed oltre		97	4	4	4	109

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tali tabelle. Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

I senatori Bitossi, Fiore, Barbareschi, Valenzi, Petti, Mancino e Bolognesi hanno proposto un articolo 11-bis. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

Art. 11-bis.

Agli effetti dell'articolo 7 della presente legge, sono considerati periodi di servizio militare anche quelli prestati in qualità di partigiano combattente, quelli prestati come militarizzati da dipendenti di Amministrazioni dello Stato o da Enti pubblici, quelli prestati da vigili del fuoco richiamati in servizio continuativo per esigenze di guerra, quelli prestati nelle formazioni mobilitate della Unione nazionale protezione antiaerea, quelli prestati nella Croce rossa italiana, nonchè quelli prestati come agenti del soppresso corpo di polizia dell'Africa italiana.

Sono considerati partigiani combattenti agli effetti della presente legge coloro che hanno ottenuto il relativo riconoscimento ai sensi delle vigenti disposizioni.

PRESIDENTE. Il senatore Fiore ha facoltà di illustrare questo emendamento.

FIORE. Non è necessario illustrarlo, essendo abbastanza chiaro.

PEZZINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEZZINI, *relatore*. Questo emendamento è la ripetizione dell'articolo 9 già approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Senatore Fiore, mantiene il suo emendamento?

FIORE. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'articolo 12 è stato già approvato.

I senatori Fiore, Bitossi, Petti, Barbareschi, Valenzi, Mancino, Bolognesi hanno proposto di inserire dopo l'articolo 12 il seguente articolo 12-bis: « La pensione è corrisposta agli interessati a rate mensili anticipate ».

Il senatore Mancino ha facoltà di svolgere tale emendamento.

MANCINO. Noi abbiamo creduto opportuno presentare questo emendamento affinché la pensione sia corrisposta agli interessati a rate mensili anticipate; e vorrei approfittare di questa occasione per denunciare gli incresciosi inconvenienti che il sistema in atto porta ai poveri pensionati della Previdenza sociale nei confronti di altri pensionati, come i militari, di altre amministrazioni, che riscuotono le loro pensioni mensilmente.

A causa delle particolari condizioni di miseria in cui si trovano, corrispondere la pensione bimestralmente significa obbligarli a uno stato di sofferenza maggiore, perchè non possono far fronte alle loro esigenze di vita che si verificano nel corso del mese, come la pigione, il gas, la luce, ecc. e alle altre esigenze che li obbligano a ricorrere al credito per l'olio, il pane, la pasta, ecc. Gli esercenti, il padrone di casa, la società elettrica non intendono attendere il bimestre. Con l'attuale sistema quindi non possono far fronte alle esigenze della loro misera casa. Forse coloro che hanno pensato di stabilire questo sistema non vivono di pensione, e hanno creduto di fare un favore ai pensionati dando loro, invece di 3.500 lire al mese, 7.000 lire tutte insieme. Noi chiediamo che si stabilisca il principio che la pensione venga corrisposta mensilmente e anticipata in modo da dare ai pensionati la possibilità di far fronte meglio ai loro bisogni. Coloro che sono sindaci possono confermare quanto io dico, poichè questi poveri pensionati si recano dal sindaco a chiedere aiuto per arrivare alla data di riscossione della pensione e per far fronte soprattutto agli esercenti, casa, luce ecc. che non vogliono loro accordare a credito l'olio, la pasta, eccetera, per non attendere due mesi, senza tener conto di tutte le altre esigenze. Credo che questo non comporti per il Governo nessun onere, nessuna questione contabile, nessun fastidio; è

un principio che può essere accettato per eliminare tanti inconvenienti.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

PEZZINI, relatore. L'emendamento contiene due richieste, una che riguarda il pagamento mensile anziché bimestrale, l'altra che riguarda il pagamento anticipato. Su quest'ultima, la Commissione è contraria.

Quanto alla questione del pagamento mensile o bimestrale, potrei dire che non tutti i pensionati sono d'accordo; e lo posso dire per esperienza personale perchè, avendo presieduto anche di recente qualche assemblea di pensionati, mi è stato chiesto di mantenere questo sistema.

Comunque, senatore Mancino, non mi pare che sia il caso di stabilire le modalità del pagamento in una legge. Caso mai, facciamo un ordine del giorno perchè l'Istituto studi l'opportunità di pagare ogni mese anziché ogni due mesi.

C'è poi da fare un'altra osservazione: se è vero che non ci sarebbe nessun onere da parte dello Stato, qualche maggior onere ci sarebbe per l'Istituto, perchè non è la stessa cosa pagare una volta ogni due mesi o una volta al mese. Comunque, ripeto, è una questione di carattere puramente amministrativo, che non merita di essere codificata in una disposizione legislativa.

GUI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. La questione dell'organizzazione del pagamento delle pensioni è certo un tema interessante ed è allo studio dell'Istituto. Però bisogna che noi teniamo presenti alcune considerazioni. Mi pare che non possa essere accolto il principio del pagamento anticipato, e questo per ovvie ragioni, di ordine anche economico e finanziario.

Per quanto riguarda invece il pagamento mensile, desidero far presente che questo, oltre a comportare un maggior lavoro per l'Istituto, il raddoppio del lavoro, probabilmente non sarebbe sempre gradito, perchè comporterebbe il raddoppiarsi di code, eccetera.

Alla Camera esiste anche una proposta, mi pare dell'onorevole Pastore, che prevede un altro sistema di distribuzione di questi assegni.

Sono modalità organizzative che noi non possiamo prescrivere rigidamente in una legge e che l'Istituto ha al suo esame e che cercherà di soddisfare nel migliore dei modi possibile.

Si tenga infine presente che l'Istituto della previdenza in questo momento è gravato da un lavoro veramente notevole: deve liquidare nel primo bimestre del 1958 tutte le pensioni ai coltivatori diretti ed ai mezzadri. Ora gli accogliamo il lavoro di questa legge e contemporaneamente vorremmo anche fargli riformare il sistema dei pagamenti. Questo mi sembra esagerato.

Quindi posso accettare la raccomandazione di studiare un modo più sollecito di pagamento, ma non l'articolo proposto.

PRESIDENTE. Senatore Mancino, mantiene l'emendamento?

MANCINO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 12-bis proposto dai senatori Fiore, Mancino ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

TOMÈ, Segretario:

Art. 13.

Alle erogazioni previste dalla presente legge si provvede mediante il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, fatta eccezione per le sole quote di pensione base derivanti dal riconoscimento dei periodi di servizio militare prestato durante la seconda guerra mondiale, alla erogazione delle quali si provvede mediante l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti.

L'onere derivante all'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dalle disposizioni contenute negli articoli 7, 8, 9, 10 è posto, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1958-59, a carico dello Stato, il quale concorre, altresì, a far tempo dallo stesso esercizio, con la somma annua di lire 26 miliardi, all'onere derivante dalla maggiorazione dei trattamenti minimi di pensione

prevista dal precedente articolo 5, anche per la parte relativa alle nuove pensioni di riveribilità liquidate a norma degli articoli 1, 2 e 3, comprensiva degli oneri relativi all'applicazione della presente legge ai lavoratori dello spettacolo.

È concessa all'Istituto nazionale della previdenza sociale la somma di lire 11 miliardi da destinarsi dal medesimo all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, per gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge nel periodo 1° gennaio-30 giugno 1958.

A partire dal primo periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre 1957, è dovuto dai datori di lavoro, per un biennio, un contributo straordinario al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, nella misura dell'uno per cento della retribuzione lorda imponibile ai sensi degli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Per i lavoratori agricoli non aventi qualifica impiegatizia il contributo di cui al comma precedente è applicato a partire dal 1° gennaio 1958 con le modalità previste dal quinto comma dell'articolo 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a trasferire la somma di lire 15 miliardi nell'esercizio 1958 e di lire 15 miliardi nell'esercizio 1959, dalla gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la turbecolosi al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Il primo, dei senatori De Bosio e Monaldi, tende a sostituire il quarto comma con il seguente:

« A partire dal primo periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre 1957 è dovuto per un biennio un contributo straordinario al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia dei pensionati nella misura dell'1,80 per cento della retribuzione lorda imponibile ai sensi degli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Il contributo straordinario è per l'1,20 per cento a carico dei datori di lavoro e per lo 0,60 per cento a carico dei lavoratori ».

Il secondo, dei senatori Angelini Cesare, Fiore, Bitossi, Petti, Barbareschi, Mancino, Bolognesi, Monaldi e De Bosio, tende a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo.

Devo però far presente che il Governo ha presentato un emendamento sostitutivo del quarto comma. Se ne dia lettura.

TOMÈ, Segretario :

« A partire dal primo periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre 1957 è dovuto, per un biennio, un contributo straordinario al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia dei pensionati, nella misura del 2,40 per cento della retribuzione lorda imponibile ai sensi degli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218. Il contributo straordinario è per l'1,60 a carico dei datori di lavoro e per lo 0,80 per cento a carico dei lavoratori ».

PRESIDENTE. Questo emendamento si discosta dal testo originario maggiormente di quello proposto dai senatori Monaldi e De Bosio e pertanto ha la precedenza.

GUI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'articolo 13 riguarda la copertura delle maggiori spese di cui al presente disegno di legge. Tuttavia le cifre indicate nel secondo e nel terzo comma, in conseguenza degli emendamenti approvati questa mattina ed oggi dal Senato, vengono naturalmente a mutare.

L'onere derivante all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a carico dello Stato, anziché di 26 miliardi, è, ahimè, cresciuto a 36. In secondo luogo c'è il problema (che probabilmente non deve essere considerato in questo articolo) della copertura, del maggior onere conseguente agli aumenti, previsti nella presente legge, che decorreranno dal primo semestre del 1959.

616* SEDUTA

DISCUSSIONI

20 DICEMBRE 1957

Ma in questa materia è il Presidente del Consiglio che deve esprimere il proprio punto di vista.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. È chiaro che al secondo comma dell'articolo 13, in luogo di 26 miliardi, bisogna scrivere 36 miliardi (che Dio ce la mandi buona!) (*Commenti*). In secondo luogo, al terzo comma, la somma di lire 11 miliardi da concedersi all'I.N.P.S. diventa 18 miliardi.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'approvazione dell'articolo 13 per parti separate.

Metto ai voti il primo comma, sul quale non sono stati presentati emendamenti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti il secondo comma con la sostituzione della cifra di 26 miliardi con quella di 36 miliardi.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il terzo comma, con la sostituzione della cifra di 11 miliardi con quella di 18 miliardi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora al quarto comma sul quale sono stati presentati due emendamenti: uno da parte del Governo e l'altro da parte dei senatori Monaldi e De Bosio. Ambedue questi emendamenti sono già stati letti.

DE BOSIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BOSIO. Signor Presidente, l'emendamento testè presentato dal Governo al quarto comma dell'articolo 13 accoglie il principio proposto nell'emendamento mio e del senatore Monaldi, diretto a non intaccare la gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la tuberco-

losi. Ora, dato che l'emendamento governativo fa sua questa nostra proposta, non vale la pena che io insista. Aderisco senz'altro all'emendamento presentato in questo momento dal Governo.

PRESIDENTE. La Commissione è d'accordo sull'emendamento presentato dal Governo?

PEZZINI, *relatore*. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo del quarto comma dell'articolo 13 presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il 5° comma dell'articolo 13 sul quale non sono stati presentati emendamenti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

A questo punto il Governo ha presentato un emendamento tendente ad inserire un altro comma. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

« Il limite minimo di retribuzione giornaliera previsto dall'articolo 18, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, numero 218, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, è elevato a lire 500 ».

FIORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. Si sarebbe potuto lasciare il limite minimo a 400.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. In relazione all'elevazione di tutto il sistema si è elevato il minimale.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il comma aggiuntivo proposto dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La proposta di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 13 è stata avanzata anche dal Governo oltre che, come già annunciato, dal senatore Angelini Cesare, dai senatori Fiore ed altri, e dai senatori Monaldi e De Bosio. Se non si fanno osservazioni, metto ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ai voti l'intero articolo 13 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 14. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

Art. 14.

All'onere di lire 11 miliardi di cui al precedente articolo si provvederà per lire 10 miliardi e 100 milioni con un'aliquota delle disponibilità nette recate dalla legge 12 agosto 1957, n. 733, e per lire 800 milioni e lire 100 milioni rispettivamente a carico dello stanziamento del capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e del capitolo n. 104 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1957-58.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. Con l'aumento integrale che abbiamo fatto il senatore Pezzini ha visto che il Governo è stato coerente. Per quanto riguarda questo articolo il Governo propone necessariamente di modificare l'articolo 14 nella prima riga in modo da leggere anziché: « All'onere di 11 miliardi », « All'onere di 18 miliardi di cui al precedente articolo ». Quanto alla copertura, dovrebbe essere rettificata la

cifra di 800 milioni, di cui al capitolo 498, nella cifra di 7.800 milioni. Il capitolo 498 è il cosiddetto fondo globale. Ora, questo fondo non è stato ancora totalmente utilizzato e non sappiamo neanche se lo sarà, dato quello che può essere l'iter legislativo. Ad ogni modo, perchè non ci siano preoccupazioni, come altra volta si è fatto, il fondo globale potrà essere reintegrato con una nota di variazione.

Le modifiche proposte sono dunque queste: 18 miliardi nella prima riga e 7.800 milioni nella quinta riga.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 14, con le modificazioni proposte dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 15. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Art. 15.

Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 28, 29, 30, 31, 32, 40 — ultimo comma — e 42 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 1939, n. 1272.

L'abrogazione dell'articolo 40, ultimo comma, ha effetto dal 1° gennaio 1958.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, possono, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, essere emanate norme dirette a regolare la applicazione delle disposizioni relative all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti al personale delle aziende od enti esonerati ai sensi delle disposizioni soppresse con il primo comma del presente articolo e la regolarizzazione contributiva nell'assicurazione stessa per il personale delle aziende od enti per i quali la presentazione della domanda di esonero ha determinato la temporanea sospensione dell'obbligo assicurativo.

Nelle norme previste dal precedente comma sarà provveduto:

a) a stabilire, avuto riguardo alla opportunità di salvaguardare i trattamenti più favorevoli, i casi nei quali sarà consentito a favore del personale delle aziende od enti esonerati che risulti ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e di quello pensionato o ancora in servizio degli enti o aziende in stato di sospensione, la conservazione del trattamento di previdenza aziendale in sostituzione di quello dell'assicurazione obbligatoria, fermo rimanendo in ogni caso l'obbligo assicurativo per il personale di nuova assunzione;

b) a stabilire le modalità per la regolarizzazione delle iscrizioni nell'assicurazione obbligatoria nei casi non esclusi a norma della precedente lettera a), avendo riguardo alle modificazioni intervenute nei sistemi tecnici e finanziari dai quali sono regolati l'assicurazione stessa nonché i relativi Fondi di integrazione o di adeguamento ed alle prestazioni erogate dai fondi o casse di previdenza aziendali nel periodo di sospensione dell'obbligo assicurativo.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti sostitutivi. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 28, 29, 31, 32, 40 — ultimo comma — e 42 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 1939, n. 1272.

« L'abrogazione dell'articolo 40, ultimo comma, ha effetto dal 1° gennaio 1958.

« Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno emanate, sulla base dei criteri indicati nella lettera a) dell'ultimo comma del presente articolo, norme dirette a regolare l'applicazione delle disposizioni relative alla assicura-

zione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti al personale delle Aziende od Enti esonerati ai sensi delle disposizioni sopresse con il primo comma del presente articolo e la regolarizzazione contributiva nella assicurazione stessa per il personale delle Aziende od Enti per i quali la presentazione della domanda di esonero ha determinato la temporanea sospensione dell'obbligo assicurativo.

« Nelle norme previste dal precedente comma sarà provveduto:

a) a stabilire il passaggio degli iscritti ai fondi di cui al primo comma del presente articolo dell'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, l'invalidità ed i superstiti senza pregiudicare in alcun modo, nemmeno in parte, tutti i diritti da essi acquisiti, ivi comprese le aspettative comunque derivanti dai trattamenti previdenziali in atto, con esclusione di ogni maggior onere per gli iscritti stessi;

b) a stabilire, salvaguardando integralmente il trattamento più favorevole, i casi nei quali sarà consentito a favore del personale delle Aziende od Enti esonerati o tuttora in istato di sospensione dall'obbligo assicurativo per effetto della domanda di esonero presentata ai sensi delle predette disposizioni che risulti ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e di quello pensionato, la conservazione del trattamento di previdenza aziendale in sostituzione di quello dell'assicurazione obbligatoria, fermo rimanendo in ogni caso, l'obbligo assicurativo per il personale di nuova assunzione;

c) a stabilire le modalità per la regolarizzazione delle iscrizioni dell'assicurazione obbligatoria nei casi non esclusi a norma della precedente lettera b), avendo riguardo alle modificazioni intervenute nei sistemi tecnici e finanziari dai quali sono regolati l'assicurazione stessa nonché i relativi fondi di integrazione o di adeguamento ed alle prestazioni erogate dai Fondi o Casse di previdenza aziendali nel periodo di sospensione dell'obbligo assicurativo;

d) a garantire in ogni caso al personale di nuova assunzione un trattamento nel complesso non inferiore a quello degli iscritti ai fondi di cui al primo comma del presente articolo ».

MARIANI. FIORE:

Sostituire il testo dell'articolo, con il seguente:

« Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 28, 29, 30, 31, 32, 40 — ultimo comma — e 42 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272.

« L'abrogazione dell'articolo 40, ultimo comma, ha effetto dal 1° gennaio 1958.

« Con appositi provvedimenti legislativi, entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, sarà provveduto, a richiesta, nei confronti degli Enti ed aziende ai quali è stato concesso con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'esonero dall'obbligo assicurativo ai sensi delle disposizioni soppresse con il 1° comma del presente articolo e nei confronti degli Enti ed aziende tuttora in stato di sospensione dall'obbligo assicurativo per effetto di domanda di esonero presentata ai sensi delle predette disposizioni soppresse, a confermare od a concedere l'esonero dall'obbligo assicurativo in quanto le prestazioni assicurate dagli Enti ed aziende al proprio personale nei casi di invalidità, vecchiaia e superstiti siano complessivamente più favorevoli di quelle risultanti dall'assicurazione obbligatoria.

« Nei casi di esonero ai sensi del comma precedente, il trattamento di previdenza aziendale è sostitutivo a tutti gli effetti delle corrispondenti forme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti.

« Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà provveduto altresì a stabilire le modalità per la regolarizzazione delle iscrizioni all'assicurazione obbligatoria nei casi non esclusi ai sensi del 3° comma, avendo riguardo alle modificazioni intervenute nei sistemi tecnici e finanziari dai quali sono regolati l'assicurazione stessa nonché i relativi Fondi di integrazione e di adeguamento ed alle prestazioni erogate dai Fondi o Casse di previdenza aziendali nel periodo di sospensione dall'obbligo assicurativo ».

In via subordinata, stralciare l'articolo.

RESTAGNO, BRACCESI, SPAGNOLLI,
MARINA.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Per quanto riguarda l'articolo 15, credo che sia stato raggiunto un accordo su un nuovo testo, che è stato ciclostilato e distribuito.

MARIANI. Ma io non ne so niente!

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Questo accordo è stato raggiunto fra i membri della Commissione. Pensavo che ella ne fosse al corrente.

BITOSSÌ. Si sono trovati d'accordo soltanto i rappresentanti della maggioranza della Commissione.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ma può darsi che possiate essere d'accordo anche voi su questo nuovo testo.

MARIANI. Può essere, però devo dichiarare che non sono stato neanche interpellato.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Esprimo il mio rammarico.

MARIANI. Ella non ne ha colpa; l'emendamento sarà stato congegnato all'ultimo momento. Comunque io non lo conosco.

PRESIDENTE. Si dia lettura del terzo emendamento sostitutivo dell'articolo 15, al quale si è riferito l'onorevole Ministro, emendamento che reca la firma dei senatori De Bosio, Sartori, Lepore ed altri.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

« Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 28, 29, 30, 31, 32, 40 — ultimo comma — e 42 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazione nella legge 6 luglio 1939, n. 1272.

« L'abrogazione dell'articolo 40, ultimo comma, ha effetto dal 1° gennaio 1958.

« Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero del lavoro e

della previdenza sociale, accertata la sussistenza dei requisiti voluti dal presente articolo nei confronti degli Enti od Aziende che hanno presentato, a suo tempo, domande di esonero ai sensi degli articoli 28 e 32 della legge 636, che sono tuttora in esame, o che si trovano comunque in regime di sospensione del versamento dei contributi obbligatori all'I.N.P.S., provvederà alla concessione degli esoneri.

«La disciplina dei Fondi e Casse aziendali, il cui mantenimento verrà autorizzato, dovrà in ogni caso osservare i seguenti principi:

« A) La Cassa o Fondo aziendale dovrà essere costituita come ente morale sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dovrà avere bilancio separato da quello dell'ente o azienda.

« L'ente o azienda è tuttavia solidalmente responsabile verso gli iscritti, i pensionati e i terzi, delle obbligazioni della Cassa o Fondo aziendale predetti.

« B) L'Ente morale sarà amministrato da un Consiglio di amministrazione composto da rappresentanti del personale e dell'azienda, a norma dello statuto, nel quale i rappresentanti del personale non possono essere previsti in numero inferiore ai rappresentanti l'azienda.

« C) I Fondi o Casse aziendali debbono in ogni caso provvedere al conferimento di pensioni dirette e di reversibilità quantitativamente non inferiori a quelle garantite nei singoli casi dall'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e relativo Fondo adeguamento. A tali fini, nel computo delle prestazioni dovute dal Fondo o Cassa aziendale non devono essere comprese le quote di pensione eventualmente derivanti dalla conversione in rendita delle indennità di anzianità spettanti all'iscritto.

« D) Per gli iscritti che lasciano il servizio senza avere conseguito il diritto alla pensione a carico del Fondo o Cassa aziendale, il Fondo o Cassa predetti sono tenuti a versare all'Istituto la riserva matematica corrispondente alla quota di pensione adeguata che sarebbe derivata all'iscritto qualora per il periodo di iscrizione al Fondo o Cassa aziendale fosse stato assicurato obbligatoriamente per invalidità, vecchiaia e superstiti. Le tabelle per il calcolo delle riserve matematiche saranno approvate

con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro il biennio di cui al primo comma.

« Le aziende od enti che hanno ottenuto l'esonero a norma delle disposizioni indicate nel primo comma o a norma delle disposizioni contenute nel terzo comma del presente articolo, sono tenute a versare — a titolo di concorso alla mutualità generale — al Fondo adeguamento pensioni e per l'assistenza malattia ai pensionati, un contributo annuale pari al 10 per cento dei contributi dovuti dalle aziende non esonerate al Fondo stesso.

« Deve essere fatta salva ai Fondi o Casse aziendali la facoltà di costituirsi in ogni momento come fondi integrativi dell'assicurazione obbligatoria, in modo da garantire agli iscritti un trattamento complessivo, tra pensione dell'assicurazione e pensione integrativa, almeno pari a quello in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

« Gli esoneri concessi restano validi fino a quando non vengano modificate le norme sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria. In caso di modifica le Casse o Fondi aziendali dovranno adeguare le prestazioni previste dai propri ordinamenti entro il termine che sarà fissato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

« Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà provveduto altresì a stabilire le modalità per la regolarizzazione delle iscrizioni all'assicurazione obbligatoria nei casi non esclusi ai sensi dei precedenti comma, avendo riguardo alle modificazioni intervenute nei sistemi tecnici e finanziari dai quali sono regolati l'assicurazione stessa nonchè i relativi fondi di integrazione e di adeguamento ed alle prestazioni erogate dai Fondi o Casse di previdenza aziendali nel periodo di sospensione dell'obbligo assicurativo ».

DE BOSIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BOSIO. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il problema che l'articolo 15 del disegno di legge cerca di ri-

solvere, è quello complesso e dibattuto dei Fondi autonomi di previdenza istituiti da Enti od aziende in base al regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

La soluzione di questo problema era già stata prospettata dal Governo avanti la 10ª Commissione del Senato in occasione dell'esame della proposta di legge del senatore Restagno per la revisione delle tabelle previdenziali ai fini della pensione. In quella sede si stabilì di soprassedere dal prendere qualsiasi deliberazione, riconoscendo però che l'argomento doveva essere affrontato e risolto sia per sistemare definitivamente la posizione sia dei Fondi autorizzati, sia delle aziende che avevano chiesto lo esonero e si trovavano da molti anni in stato di sospensione dall'obbligo del versamento dei contributi all'I.N.P.S.

L'esame dell'articolo 15 del disegno di legge ha fatto sorgere molte incertezze e provocato forti obiezioni da parte degli Enti interessati e degli iscritti ai Fondi. Infatti si dubita, da un lato, che la prevista nuova disciplina metta in pericolo l'esistenza dei Fondi autorizzati, dall'altro lato che la complessità delle disposizioni, proposte per l'accoglimento delle domande sospese, renda problematica la possibilità di ottenere gli esoneri.

A seguito di ciò, sentiti i rappresentati e gli iscritti di alcuni Enti con Fondo autonomo e di quelli in attesa di autorizzazione, considerate le osservazioni degli organi amministrativi competenti, ho ritenuto opportuno di predisporre un nuovo testo dell'articolo 15, che risolve, a mio avviso, il problema in modo chiaro ed equo.

Anzitutto viene garantita l'esistenza ed autonomia dei Fondi già riconosciuti, ed esclusa ogni interferenza per quanto si riferisce allo sviluppo ed alla disciplina degli stessi; vengono dettate soltanto alcune norme per coordinare le attuali disposizioni in materia previdenziale con quelle dei Fondi in atto.

L'articolo sostitutivo da me proposto passa poi al secondo problema, relativo alle domande dirette ad ottenere l'esonero da parte di quegli enti o aziende, le quali da una ventina di anni sono temporaneamente esonerate dall'obbligo assicurativo. Al riguardo sono tassativamente previste le condizioni in base alle quali il Governo entro due anni dall'entrata in vigore del-

la legge, accertata la sussistenza di tali condizioni e l'idoneità dei Fondi istituiti, provvederà all'autorizzazione, o, in caso contrario, a respingerla.

Una delle più gravi obiezioni fatte all'articolo 15 del progetto governativo riguardava la norma che imponeva l'obbligo assicurativo di legge al personale di nuova assunzione presso gli enti od aziende esonerati, di modo che tale personale non avrebbe potuto partecipare ai Fondi, ma sottostare alla disciplina generale sull'assicurazione obbligatoria. In tale modo si depauperavano e, a lungo andare, si facevano cessare i Fondi stessi. Questa disposizione è stata eliminata nell'articolo da me predisposto, per cui non vi è alcun pericolo intorno all'autonomia e vitalità dei Fondi, una volta istituiti e legalmente riconosciuti.

In base a quanto brevemente esposto e chiarito, e al fatto che le aziende, le quali hanno ottenuto la temporanea sospensione dell'obbligo assicurativo, potranno ottenere l'esonero definitivo, sempre che si uniformino alla disciplina dell'articolo 15 emendato, confido che il Senato vorrà approvare l'articolo nei termini di cui all'emendamento proposto.

RESTAGNO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTAGNO. Durante la discussione generale ho avuto l'onore di svolgere un emendamento sostitutivo dell'articolo 15 del progetto governativo poichè avevo rilevato nel suo testo alcune dissonanze, almeno dal mio punto di vista, e ritenevo necessario che un problema così importante venisse approfondito per trovare una soluzione rispondente alle aspettative degli interessati, nel quadro della solidarietà generale nel campo previdenziale. Lo scopo principale del mio articolo 15 era di tutelare l'interesse dei lavoratori nel settore previdenziale per quanto concerne i diritti precostituiti, difendere le conquiste raggiunte con anni di lavoro e di sacrifici dai lavoratori e dalle aziende, attraverso la realizzazione di Fondi aziendali e conservare le condizioni più favorevoli ottenute dai lavoratori nei confronti dei lavoratori delle assicurazioni obbligatorie.

A seguito delle discussioni complesse che abbiamo avuto su questo argomento è venuto fuo-

ri l'emendamento del collega De Bosio ed altri, accettato dal Governo, che migliora notevolmente il testo primitivo dell'articolo 15. Ora io, con le riserve che dirò in seguito, ritengo di poter onestamente, tranquillamente accettare l'articolo 15 nel testo proposto dal senatore De Bosio, ritirando il mio per i seguenti principali motivi: prima di tutto nell'articolo 15 del primo progetto governativo vi era un terzo capolinea così formulato: « Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, possono, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, essere emanate norme dirette a regolare l'applicazione delle disposizioni relative all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti al personale delle aziende od enti esonerati ». Richiamo la vostra attenzione sulla parola « possono », mentre nella formula attuale questo concetto è stato modificato in un senso che mi sembra più rispondente, cioè nel senso di stabilire che entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, accertata la sussistenza dei requisiti voluti dal presente articolo nei confronti di enti o aziende che hanno presentato a suo tempo domande di esonero ai sensi della legge n. 636 che sono tuttora in esame, o che si trovano in regime di sospensione, provvederà alla concessione degli esonerati.

Quindi non c'è più un « possono », una questione subordinata ma, accertate le condizioni di questi vari fondi, in base ai risultati, il Ministro competente provvederà a dare questi esonerati. Pertanto non si tratta più di una facoltà ma di obbligo, sempre quando esistano le condizioni previste dalla legge.

Inoltre nel nuovo articolo sono comprese numerose norme dirette alla tutela dei lavoratori; circa le modalità del funzionamento dei fondi, viene stabilito che devono essere enti morali, che debbono essere autonomi, che all'amministrazione dei medesimi debbono partecipare in misura paritetica i rappresentanti delle aziende e dei lavoratori, mentre viene poi annullata quella discriminazione, che era nel vecchio testo, tra il personale in servizio e quello di nuova assunzione, perchè è stata riconosciuta la unità strutturale dell'azienda, che è un tut-

to che non si può assolutamente trascurare. In seguito viene stabilito un principio che io ho avuto anche l'onore di sollecitare, cioè il principio della solidarietà, mediante un concorso, da parte degli enti esonerati, a favore della mutualità generale, nella percentuale del 10 per cento sull'ammontare dei versamenti dovuti all'assicurazione obbligatoria. Quindi se all'assicurazione obbligatoria è dovuto il 9 per cento, questi enti pagheranno una percentuale di solidarietà nazionale di un decimo del 9 per cento.

Non voglio dilungarmi e mi limito a precisare che per le considerazioni esposte ritengo di poter modificare il mio atteggiamento nei confronti dell'articolo 15 primitivo e accettare il nuovo articolo 15, ritirando gli emendamenti presentati da me e da alcuni colleghi.

Però desidero, signor Ministro, dalla sua cortesia assicurazioni precise perchè i due anni previsti siano considerati come un periodo massimo. Si tratta di fondi che funzionano regolarmente da decenni e decenni, quindi prego assicurarmi che i competenti uffici faranno gli accertamenti del caso, onde siano rispettate le norme della legge e che i decreti di esonero saranno emanati al più presto, e questo specie per quegli enti per i quali esistono già da tempo al Parlamento precise proposte di legge. Mi riferisco alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde, al Monte dei Paschi di Siena, alla Cassa di risparmio di Torino, alla Cassa di risparmio delle provincie siciliane, all'Istituto S. Paolo di Torino.

Al riguardo desidero precisare che non si tratta di consolidare privilegi, ma di riconoscere diritti acquisiti, attraverso una lunga e favorevole esperienza. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Il senatore Barbaro ha presentato tre emendamenti. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, Segretario:

« Al terzo comma, dopo le parole: " di concerto con il Ministro del tesoro ", inserire le altre: " sentito il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro " »;

« Al quarto comma, lettera a), sostituire il periodo: " fermo rimanendo in ogni caso l'obbligo assicurativo per il personale di nuova

assunzione", con il seguente: "ivi compreso il personale di nuova assunzione" »;

« *Aggiungere infine il comma seguente:*

" Per la preparazione delle norme di cui al terzo comma del presente articolo, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale consulterà le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro " ».

PRESIDENTE. Senatore Barbaro, mantiene questi emendamenti?

BARBARO. No. Li mantengo in via subordinata, se si dovesse tornare al testo primitivo dell'articolo.

MARIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIANI. Sarò brevissimo per dare, come sempre, il buon esempio. Del resto sarei costretto a ripetere quanto ho già detto in sede di discussione generale, a sostegno dello emendamento sostitutivo, da me presentato insieme con il collega Fiore.

Debbo dare atto anzitutto che il collega De Bosio ed altri senatori della maggioranza hanno migliorato indubbiamente la loro prima posizione. Perciò prendo atto dello sforzo che hanno compiuto nell'accogliere alcune istanze da noi caldamente raccomandate. Si tratta dei diritti acquisiti dai dipendenti degli istituti di credito o di aziende, non solo di quelli in servizio al momento della emanazione della legge, ma di tutto il personale, compreso cioè quello che sarà stato assunto in prosieguo di tempo.

Tuttavia, nonostante le dichiarazioni dell'onorevole De Bosio e dell'onorevole Restagno ho ancora delle perplessità. Nel loro emendamento sostitutivo, infatti, nell'abrogare gli articoli del decreto-legge n. 636, si comprende, evidentemente, anche l'articolo 30. Ora è proprio questa abrogazione che mi lascia perplesso. Vi sono aziende che non hanno osservato le disposizioni ivi contenute, e ciò ha dato luogo a ricorsi da parte degli interessati che vedevano manomessi i loro diritti, ricorsi i

quali sono stati accolti proprio grazie alla esistenza dell'articolo 30.

L'abrogazione dell'articolo 30 del citato decreto darebbe quindi la possibilità a quelle aziende che fino ad ora non hanno osservato i disposti del decreto di ottenere sanatoria definitiva delle violazioni in parola. Conseguentemente non abrogando l'articolo 30 del regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636, conformemente a quanto proposto nel testo dello articolo 15 formulato dal senatore Fiore e da me, mi pare che le ragioni dei dipendenti delle Banche siano meglio tutelate. Ad ogni modo tengo ancora a sottolineare che nessuno di noi, nessuno dei dipendenti delle aziende, e tanto meno delle Banche, intende creare delle oasi di privilegio in spregio alle norme sulla previdenza. Quei dipendenti sono anzi dell'opinione che l'Istituto della previdenza sociale debba essere potenziato e che tutte le aziende debbano aderirvi.

Per queste ragioni, brevemente esposte, dichiaro che mantengo l'emendamento sostitutivo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sugli emendamenti in esame.

PEZZINI, *relatore*. La Commissione si è già dichiarata favorevole all'emendamento del senatore De Bosio.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Onorevoli senatori, credevo che il testo sostitutivo dei senatori De Bosio ed altri, fosse il frutto di un accordo generale. Comunque il Governo accetta questo emendamento che rispecchia, nella sostanza, lo spirito dello articolo 15 e regolarizza, con tutti quegli accorgimenti ai quali il Governo si era dichiarato fin dal principio favorevole, le situazioni sospese e difficili. Arrivare a questo risultato della sistemazione mi sembra veramente importante.

Il Governo aveva detto subito, e lo riconferma, che non c'era, nè nelle sue intenzioni nè nel congegno predisposto, alcuna possibilità e alcuna volontà di danneggiare interessi acquisiti del personale. So anche che diversi istituti finanziari ed alcuni enti hanno temuto

che l'articolo in discussione volesse escludere la possibilità di un particolare riconoscimento ai Fondi di previdenza istituiti aziendalmente. Desidero a questo proposito assicurare gli enti a cui ho accennato e che hanno già presentato le domande di riconoscimento dei loro fondi, che è intenzione del Ministero di addìvenire ad una sollecita decisione con lo spirito più benevolo e comprensivo.

Del resto, l'articolo che è stato approntato detta già i criteri e segna le linee che il Governo fedelmente accetta ed eseguirà.

Mi pare che possiamo essere tutti soddisfatti del risultato, se l'articolo verrà approvato, perchè sarà ripristinato il principio eminentemente equo che tutti debbono contribuire all'assicurazione generale obbligatoria. Se ci sono delle situazioni acquisite, come quelle che sono state indicate, di fondi già costituiti, noi non vogliamo pregiudicare i diritti di queste aziende e di quel personale. E l'articolo detta le norme in base alle quali questi diritti potranno essere ben tutelati. Contemporaneamente queste aziende e questi Fondi contribuiranno ugualmente, con la percentuale qui indicata, all'assicurazione generale obbligatoria. Mi sembra che in tal modo mettiamo finalmente ordine in questa materia, senza ferire gli interessi di nessuno e nello stesso tempo cercando di rispettare gli interessi della mutualità generale.

CERUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERUTTI. Signor Presidente, la situazione attuale è la seguente: vi è il nuovo articolo proposto dal senatore De Bosio e vi è ancora l'emendamento presentato dal collega Mariani. In sostanza le due posizioni non sono molto distanti; vi è però un punto sostanziale che è necessario chiarire.

Illustrando il proprio emendamento il collega De Bosio — al quale poi si è associata la Commissione — ha spiegato come il principio di discriminare i nuovi dai vecchi assunti nelle aziende di credito viene a cadere. Questo è certamente nelle intenzioni dell'onorevole proponente, ma non si legge nel testo; viceversa si legge nell'emendamento del collega Mariani. Ora, se per avventura, messo ai voti il testo

del collega Mariani, questo venisse respinto e poi fosse accettato quello del senatore De Bosio, se ne potrebbe dedurre che quel principio sul quale tutti siamo d'accordo è stato dal Senato respinto.

Vorrei fare pertanto una proposta: quella cioè che alle condizioni per il riconoscimento che sono state stabilite nel testo del collega De Bosio, si aggiunga anche l'obbligo all'ente morale istituendo di non far differenze tra vecchi e nuovi iscritti. Mi pare che in tal senso potremmo essere tutti d'accordo. Se si inserisse esplicitamente questa disposizione, potremmo senz'altro aderire all'emendamento De Bosio.

In concreto si tratterebbe di aggiungere dopo la lettera *d*) quelle che sono le ultime parole dell'emendamento Mariani, e cioè: « in ogni caso al personale di nuova assunzione dovrà essere garantito un trattamento nel complesso non inferiore a quello degli iscritti ai Fondi precedentemente al riconoscimento ».

PRESIDENTE. Senatore De Bosio, aderisce a questa modifica?

DE BOSIO. Desidero rilevare che la frase che si propone di aggiungere si risolve in un vero e proprio pleonasma, il quale rende più oscuro e complesso il senso della norma, anzichè chiarirlo. Il testo dell'articolo stabilisce con evidenza che non può essere fatta alcuna distinzione o discriminazione tra gli iscritti attuali ai Fondi e coloro che vi parteciperanno in avvenire. Pertanto il ripetere quanto già espresso può far sorgere dubbi intorno al significato effettivo delle parole usate. L'onorevole collega è anche egli avvocato, e sa, per esperienza, che le frasi superflue in una norma possono dar adito ad interpretazioni erronee. Prego pertanto l'onorevole Mariani di non voler insistere nell'emendamento aggiuntivo proposto.

BITOSSÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITOSSÌ. Mi pare che si voglia giocare un po' sull'equivoco. Siamo tutti d'accordo: però,

a quanto sembra, questo accordo non si vuole manifestare.

Se il Ministro è d'accordo che, esistendo un Ente autonomo, e venendosi a creare una determinata situazione, in virtù dell'articolo 15, non vi deve essere nessun danno per i nuovi assunti, e se tutti siamo d'accordo in ciò, è necessario che questo si chiarisca. Perchè, onorevoli colleghi, quando la legge viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* lo spirito scompare e si legge quello che vi è scritto e non quello che era nell'animo o nel desiderio o nella speranza o nelle affermazioni orali fatte dal Ministro e dal senatore De Bosio. Pertanto inviterei formalmente il senatore De Bosio ad accettare la proposta che è stata fatta oppure a trovare un'altra formula: formula che concretamente dica quello che l'emendamento del senatore Mariani voleva esprimere e che è stato ricordato dal collega che mi ha preceduto. Se siamo d'accordo, diciamolo francamente e senza sottintesi, altrimenti dite francamente che volete che ai nuovi assunti si faccia un trattamento diverso.

Se non c'è chiarezza, ognuno assuma la posizione che crede opportuno di assumere e il Parlamento deciderà.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Onorevoli senatori, veramente qui io comincio a capirci poco, anche perchè siamo tutti stanchi. Ma il timore che i diritti dei nuovi impiegati delle banche avessero ad essere menomati, da che cosa nasceva? Dal fatto che i Fondi fossero soppressi ed entrassero nella Previdenza sociale. Me lo avete tutti spiegato ieri. Tutti mi avete detto: ma come si fa ad assicurare la permanenza di questo diritto se poi si sottrae la parte nuova di questi impiegati, perchè entra nella Previdenza sociale? Ora, l'emendamento De Bosio, accettato dal Governo, ha tolto completamente questo pericolo, perchè questi Fondi rimangono; quindi il pericolo che i diritti vengano minacciati dall'entrata nella Previdenza sociale non c'è più. Se dunque era questo lo scopo che si

voleva raggiungere, è stato conseguito. Che cosa si deve dire di più?

A meno che non vogliate dire che qui noi dobbiamo stabilire le condizioni future del personale nei suoi rapporti sindacali con la Azienda; il che mi pare che non dobbiamo fare. Ma se la preoccupazione era quella indicata, essa non ha più ragione di essere, e non vedo che cosa di più si deve aggiungere.

PRESIDENTE. Senatore Mariani, mantiene il suo emendamento?

MARIANI. Io non vorrei essere accusato di essere un pedante. Sono d'accordo con tutto quello che è stato detto. Però vi sono delle altre ragioni, che sono quelle alle quali mi sono riferito riguardo al mantenimento dell'articolo 30, che nel testo in esame non è previsto mentre io credo che tale articolo debba essere mantenuto.

Perciò pregherei l'onorevole Presidente di mettere ai voti il mio emendamento, che mantengo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 15 presentato dai senatori Mariani e Fiore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto quindi ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 15 presentato dai senatori De Bosio ed altri ed accettato dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori Valenzi, Fiore, Bitossi, Petti, Barbareschi, Bolognesi, Mariani e Mancino hanno proposto un articolo 15-bis. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Art. 15-bis.

La rivalutazione dei contributi agli effetti delle pensioni e dei rimborsi agli eredi di cui all'articolo 29, secondo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, si attua anche per gli iscritti all'assicurazione facoltativa che hanno

ottenuto la liquidazione della pensione anteriormente all'entrata in vigore della suddetta legge. Sono abrogati il quarto e il quinto comma dell'articolo 29 della legge 4 aprile 1952.

Ai titolari di pensione facoltativa, è conservato il trattamento più favorevole fra quello in atto all'entrata in vigore della presente legge e quello loro spettante per effetto del precedente articolo 1.

Tutte le pensioni facoltative liquidate anteriormente e posteriormente al 30 aprile 1952 sono maggiorate di una aliquota pari a un dodicesimo del loro ammontare annuo, da corrispondersi in occasione delle festività natalizie.

PRESIDENTE. Il senatore Valenzi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

VALENZI. La nostra proposta tende a colmare una grave lacuna del disegno di legge governativo che stiamo per votare. In esso, infatti, si ignora il problema delle pensioni facoltative liquidate anteriormente al 1952. Il senatore Fiore ed altri avevano da tempo presentato a questo proposito il disegno di legge n. 463 per la perequazione delle pensioni facoltative. Il senatore Fiore nel suo discorso ha ricordato, inoltre, come a suo tempo l'onorevole Vigorelli, allora Ministro del lavoro, avesse avuto occasione di chiedere alla 10^a Commissione del Senato, che aveva iniziato l'esame di quel disegno di legge, con cui si tendeva a risolvere una buona volta la grave ingiustizia delle pensioni facoltative, di volerne sospendere la discussione. La 10^a Commissione aveva aderito alla richiesta del Ministro che l'aveva giustificata con il fatto che stava per essere presentato un provvedimento governativo organico su tutta la materia. Questo provvedimento, però, tanto atteso e tante altre volte promesso, come quando ebbi occasione di occuparmene assieme al compianto collega Artiaco, non è mai stato presentato dal Governo. E quel che è peggio, oggi il Ministro Gui non ha tenuto in alcun conto, nel suo progetto di legge all'esame, il problema delle facoltative. Il Governo continua quindi a volere ignorare l'esistenza di così grave ingiustizia.

Permettetemi di ricordare i termini della questione.

Con l'articolo 29 della legge 218 è stata stabilita la rivalutazione del contributo per l'assicurazione facoltativa versato antecedentemente al 1947 e giustamente fu stabilita una più forte rivalutazione per i contributi più lontani nel tempo. Il male però è che tali rivalutazioni sono previste soltanto per le liquidazioni avvenute dopo il 1952, di modo che i pensionati facoltativi che liquidarono, invece, la pensione anteriormente al 1952 non hanno potuto usufruire della rivalutazione ed hanno continuato a riscuotere pensioni ridicole, irrisorie che sono una vera beffa.

Settimane or sono tutta la stampa ha ripreso con tono giustamente scandalizzato il testo di una mia interrogazione, a cui ella, onorevole Ministro, non ha ancora risposto, che si riferiva al caso di un pensionato di Pozzuoli che ha una pensione di 10 lire, dico 10 lire, al mese. Quando presentai quell'interrogazione sapevo già che esistevano altri casi del genere. Ma dopo che i giornalisti si furono recati a visitare quel pensionato per fotografarlo e intervistarlo come si fosse trattato di un caso eccezionale, di una mosca bianca, ho ricevuto molte lettere e d'altra parte so anche attraverso la locale organizzazione dei pensionati, aderente alla G.G.I.L. che esistono diecine e centinaia di tali casi. Nella sola città di Pozzuoli ve ne sono almeno cento. Ho qui la lista. Si tratta in generale di vecchi lavoratori della antica fabbrica metalmeccanica Armstrong che pure hanno pagato come gli altri i loro contributi facoltativi per anni ed anni in lire che valevano assai di più di quanto non valgano adesso. Le loro pensioni vanno da un massimo di qualche centinaio di lire all'anno fino ad un minimo di 10-12 lire al mese. Ve n'è una di una lira al mese!

Con il nostro articolo 15-bis si propone di cancellare questa vergogna attraverso l'estensione della rivalutazione dei contributi anche ai pensionati liquidati anteriormente al 1952. Non si tratta di somme enormi, perchè non sono poi tanto numerosi questi pensionati. Si propone inoltre l'estensione del diritto alla tredicesima mensilità.

Scongiuro il Senato ed il Governo di tener conto del valore umano di questa proposta, che tende ad abolire una grande ingiustizia ed a porre questa ridotta schiera di bravi la-

voratori al livello, in verità non troppo elevato, degli altri pensionati. Pensate, onorevoli colleghi, che si tratta di pensioni liquidate prima del 1952, circa sei anni fa; quindi, di lavoratori molto anziani, alcuni dei quali, dopo aver invano atteso, sono ormai partiti per il grande viaggio. Siamo alla vigilia di Natale ed anche alla fine dell'anno che potrebbe essere l'ultimo di questa legislatura: ricordiamoci di questi lavoratori e riconosciamo il loro diritto sacrosanto a vedere, negli ultimi anni della loro vita, dopo aver tanto lavorato, finalmente sanata un'ingiustizia che li colpisce e li addolora.

Perciò, ripeto, scongiuro il Senato di accettare questo articolo aggiuntivo al disegno di legge onde cancellare la grave lacuna.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

PEZZINI, *relatore*. Per questo articolo, come per i successivi che sono stati proposti, faccio una dichiarazione preliminare, e cioè che sono temi che fanno parte del progetto Bitossi contro il quale la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere nettamente negativo. Questi articoli aggiuntivi, insomma, ripropongono alcuni punti di quel progetto di legge, che comportano spese per parecchi miliardi, e perciò la Commissione non può assolutamente dichiararsi favorevole. Ho già detto e ripetuto che con questo disegno di legge non si ha la pretesa di sistemare tutto quello che c'è da sistemare, ma si è creduto di poter affrontare i problemi più urgenti, come i minimi di pensione, la estensione della reversibilità, ecc. Il problema affrontato dall'articolo 15-*bis* è molto grave e non possiamo introdurlo di straforo. Comunque dovete suggerire i mezzi per far fronte ai maggiori oneri.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Vorrei imitare l'esempio del relatore ed essere breve, ma la questione della pensione facoltativa qui sollevata merita una risposta

laconica ma non elusiva. Vorrei fosse chiaro che le assicurazioni facoltative non hanno niente a che fare con le obbligatorie, chè, mentre la obbligatoria è frutto di una imposizione della legge ed è fondata sui principi che ho spiegato ieri, la facoltativa è frutto di un versamento volontario di contributi sul tipo di quello che viene effettuato nei confronti di qualunque genere di assicurazione privata e quindi non ha niente a che fare con la mutualità dei lavoratori e dello Stato. È una assicurazione personale che viene fatta liberamente. Quindi questo problema non può essere minimamente confuso con quello dell'assicurazione obbligatoria e se vi è il dovere dello Stato di intervenire per migliorare i minimi di pensione che ha obbligatoriamente imposto, e cioè il dovere dello Stato di rivalutare quando questi contributi siano stati svalutati, la posizione della facoltativa è diversa e l'obbligo da parte dello Stato non c'è. Questo deve essere chiaro.

Per quanto si riferisce alle interrogazioni presentate, di cui ha dato notizia anche la stampa, di rendite dell'assicurazione facoltativa assolutamente irrisorie, non so se ho risposto a interrogazioni di senatori, ma ho risposto sicuramente alla Camera dei deputati. In tutti questi casi si è verificato che i lavoratori che hanno l'assicurazione facoltativa hanno contemporaneamente una pensione dell'assicurazione obbligatoria, che è stata rivalutata a loro come a tutti gli altri lavoratori in virtù delle leggi che abbiamo in questi anni votato. Quindi il loro caso non è così ridicolo e lacrimevole come è stato presentato. È la conseguenza di una svalutazione della pensione facoltativa, ma se gli interessati erano titolari di pensioni obbligatorie, è stata operata la rivalutazione come nei confronti di tutti gli altri lavoratori.

Per queste ragioni credo che la questione non possa essere affrontata in questa sede.

VALENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENZI. Nel rispondere alle mie proposte, l'onorevole Ministro ha detto, tra l'altro, che

la questione non riguarda il Governo. Vorrei fargli una sola domanda: perchè allora con la legge n. 218 si è creduto giusto rivalutare una parte di queste pensioni facoltative? E per quale motivo un'altra parte no? È una ingiustizia flagrante, tant'è vero che il Governo stesso ha ritenuto utile di prendere una decisione, con la legge n. 218, per modificare la situazione esistente per le pensioni facoltative liquidate dopo il 1952. Che colpa hanno i poveri vecchi, dimenticati dalla legge solo perchè nati prima e per aver liquidato anteriormente al '52?

Questa gente ha pagato in lire che valevano qualcosa, con le stesse lire di quelli ai quali giustamente si è rivalutata la pensione; oggi, invece, ricevono una somma che non significa più niente. Lei, oltre tutto, signor Ministro, aggrava con le sue dichiarazioni la situazione. Il suo predecessore aveva almeno promesso un disegno di legge. È vero ch'esso non è mai venuto, ma restano aperte le speranze ad una soluzione legislativa.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Questo non l'ho escluso.

VALENZI. Ma non l'ha promesso. La prego quindi ancora di voler considerare la questione con tutta la sensibilità che la causa dei vecchi lavoratori è in diritto di meritare. (*Interruzione del Ministro Gui*).

RISTORI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RISTORI. Il Ministro ha affermato che, per quanto riguarda le facoltative, esse non hanno gli stessi diritti delle obbligatorie. Però faccio presente che vi è stata una categoria che dal 1919 al 1924 ha versato nel settore delle obbligatorie i contributi, ed è quella dei mezzadri, i cui versamenti in seguito alla abrogazione della legge furono trasferiti alle facoltative. È vero che recentemente è venuta una legge che, concedendo la pensione ai mezzadri ultra sessantacinquenni risolve in una certa misura la questione, però occorre anche tener presente che vi sono mezzadri che successivamente hanno abbandonato, per una ragione o l'altra, i

propri fondi, e non beneficiano dell'ultima disposizione di legge, per cui sarebbe giusto rimediare.

Ma vi è di più. Quando nel 1948 si ebbe senatore che era maturato un minimo di diritto di pensione per i mezzadri in seguito a versamenti di contingenza da parte dello Stato, fu iniziato l'inoltro di domande. L'Istituto della previdenza, anzichè erogare la pensione, liquidava in valore capitale coloro che avevano inoltrato le domande. Solo in seguito a sentenze della Magistratura, nel 1954 si ottenne invece il diritto alla liquidazione della pensione. Sencchè stranezza ha voluto che la legge del 1952, per quanto concerneva la rivalutazione delle pensioni, per quanto riguardava il settore delle obbligatorie 1919-24, trasferite in seguito alle facoltative, abbia causato un peggioramento del trattamento di pensione. Si è avuto questo fenomeno, che coloro che avevano inoltrato la domanda dal 1948 al maggio 1952, prima della legge n. 218, hanno avuto liquidato un minimo di pensione di 3000 o 3.500 lire mensili. Invece coloro che erano stati trattati in inganno dalla liquidazione in valore capitale da parte dell'Istituto della previdenza ed in seguito a questo non inoltrarono la domanda, prima della legge n. 218 del 1952, si sono visti defraudati della pensione. Almeno per questi casi che non sono stati risolti dalla legge per i coltivatori diretti e per i mezzadri di recente promulgazione, io penso che il Ministro dovrebbe prendere formalmente l'impegno di esaminare il problema. In occasione del bilancio del Lavoro, nell'ottobre del 1954 posi questo problema all'onorevole Vigorelli, e ne ebbi l'assicurazione che esso sarebbe stato studiato e che si sarebbe provveduto con un disegno di legge. Per il momento mi dichiarerei soddisfatto se il Ministro confermasse quell'assicurazione, che si prenderà in esame il problema, unitamente anche al problema generale delle facoltative.

FIORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. Onorevole Ministro, per le pensioni facoltative, fin dal 1945, immediatamente dopo la guerra, si è fatto lo stesso trattamento

delle pensioni della Previdenza sociale. Questo fino al 1952. Il fondo integrazione prima, nel 1945, ed il fondo di solidarietà sociale dopo, nel 1947, servirono per le pensioni facoltative come per quelle obbligatorie.

Nel 1952 si era registrato un appiattimento delle obbligatorie prese in sè ed anche in rapporto alle pensioni facoltative. Con la legge del 1952, che rivalutava con moltiplicatore 45 le assicurazioni obbligatorie di invalidità e superstiti, furono adottati altri moltiplicatori per le facoltative, e giustamente, perchè queste ultime sono basate su criteri diversi dalle prime. Ma tali maggiorazioni furono applicate solo sulle pensioni liquidate a partire dal 1° gennaio 1952, lasciando invece quelle liquidate anteriormente a tale data senza rivalutazione.

A causa di questa situazione si sono create delle enormi sperequazioni. Lei ha affermato che qui la mutualità non c'entra. La storia che ho fatto, dal 1945 ad oggi, dimostra invece che la mutualità c'entra: lo dimostra poi anche il fatto che le maggiorazioni delle pensioni facoltative, in base all'articolo 29 della legge n. 218, sono pagate dal Fondo adeguamento pensioni; lo dimostra ancora il fatto che le facoltative danno diritto ad un'assistenza farmaceutica, sia pure ridotta, attraverso l'O.N.P.I., che è finanziata esclusivamente dai pensionati dell'assicurazione obbligatoria e dal Fondo adeguamento pensioni. Siamo dunque sempre nel campo della mutualità.

Ora, non si domanda una riforma delle pensioni facoltative: non la pretendiamo, perchè comprendiamo che non si potrebbe farla nè con questo disegno di legge, nè in questo scorcio di fine legislatura della Camera.

Chiediamo soltanto che la rivalutazione, che la legge n. 218 concede alle pensioni facoltative liquidate dopo l'entrata in vigore di detta legge, sia estesa alle facoltative che sono state liquidate prima dell'entrata in vigore della legge stessa. Quindi, come si vede, il problema è molto ristretto e gli oneri finanziari sono anche limitati.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 15-bis proposto dai senatori Valenzi, Fiore ed altri,

non accettato nè dal Governo nè dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

I senatori Fiore, Petti, Bitossi, Barbareschi, Bolognesi, Mariani e Mancino, hanno proposto un articolo 15-ter.

Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

Art. 15-ter.

« Le lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 13 del regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sono sostituite dalle seguenti:

a) l'ottanta per cento al coniuge;

b) il trenta per cento a ciascun figlio, se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il quaranta per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.

« Il terzo comma dello stesso articolo 13 è soppresso ».

PRESIDENTE. Il senatore Fiore ha facoltà di svolgere questo emendamento.

FIORE. Ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. I senatori Fiore, Petti, Bitossi, Barbareschi, Bolognesi, Mariani e Mancino hanno proposto un articolo 15-quater. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

Art. 15-quater.

« Agli impiegati, già esclusi dall'obbligo delle assicurazioni sociali per effetto del limite di retribuzione stabilito dall'articolo 38 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, è data facoltà, da esercitarsi non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di provvedere al versamento dei contributi assicurativi base per i periodi di esenzione, all'assicurazione obbligatoria per la invalidità e vecchiaia.

« I contributi versati in base al precedente comma del presente articolo sono validi a tutti gli effetti sia ai fini del diritto alla pensione che della misura di questa.

« Coloro che sono già pensionati e hanno comunque una attività lavorativa possono egualmente esercitare le facoltà di cui al primo comma del presente articolo ed in conseguenza chiedere la liquidazione di un supplemento di pensione e della pensione stessa.

« Il termine per il riscatto dei contributi, previsto dalla legge 28 luglio 1950, n. 633, è riaperto per due anni, a partire dal giorno di entrata in vigore della presente legge ».

PRESIDENTE. Il senatore Fiore ha facoltà di svolgere questo emendamento.

FIORE. Come voi sapete, onorevoli colleghi, sino al 1939 coloro i quali erano impiegati presso ditte private ed avevano uno stipendio superiore alle 800 lire erano esclusi dall'assicurazione obbligatoria, mentre dal 1939 in poi vennero esclusi quelli che avevano uno stipendio superiore alle 1.500 lire mensili.

È intervenuto un provvedimento legislativo che ha dato la facoltà a questi impiegati che venivano esclusi perchè percepivano uno stipendio superiore alle 1.500 lire mensili di poter effettuare il riscatto a partire dal 1939.

Con il nostro emendamento noi domandiamo che questa facoltà di riscatto sia estesa anche a coloro che erano stati esclusi nel periodo precedente con la legge del 1935, la quale imponeva un limite massimo di 800 lire al mese. Si tratterebbe quindi dell'estensione della facoltà di riscatto per quegli anni in cui non si poteva accedere all'assicurazione obbligatoria perchè si percepiva più di 800 lire mensili.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento.

PEZZINI, relatore. La Commissione è contraria anche perchè questo emendamento comporta un onere finanziario di cui non sappiamo come trovare la copertura.

GUI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Anche il Governo è contrario per le medesime ragioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 15-*quater* proposto dai senatori Fiore, Petti ed altri, non accettato nè dal Governo nè dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

I senatori Fiore, Mancino, Negro, Bitossi, Fantuzzi, Ravagnan e Cerabona hanno proposto un articolo 15-*quinquies*. Se ne dia lettura.

TOMÈ, Segretario:

Art. 15-*quinquies*.

La pensione di invalidità spetta anche quando l'avente diritto presti opera alle dipendenze di terzi, in forza della legislazione speciale sulla assunzione obbligatoria dei mutilati e invalidi del lavoro, di guerra e per servizio. La corresponsione della pensione predetta non può essere sospesa per nessun motivo.

L'indennità di disoccupazione e il sussidio straordinario sono dovuti anche al pensionato che abbia i requisiti assicurativi previsti dalle disposizioni vigenti. La corresponsione della indennità e del sussidio predetti non può essere sospesa per nessun motivo.

Ogni disposizione in contrasto con quelle del presente articolo è abrogata.

PRESIDENTE. Il senatore Petti ha chiesto di illustrare questo emendamento. Ne ha facoltà.

PETTI. Onorevoli senatori, onorevole Presidente, onorevole Ministro, questo emendamento aggiuntivo è stato determinato dal fatto che con il recente decreto del Presidente della Repubblica n. 818 del 26 aprile 1957 il Governo ha emanato disposizioni gravemente restrittive dei diritti previdenziali per i lavoratori italiani, assumendo di averne la facoltà in base alla delega conferitagli con l'articolo 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218. Senonchè tale delega risulta limitata alla facoltà di emanare « disposizioni di attuazione e transitorie ». Il decreto-legge suddetto, invece, e le disposizioni emanate con il decreto del Presidente della Repubblica sopracitato hanno posto nuove condizioni per l'esercizio dei diritti, nuovi casi di prescrizione e decadenza. In tal mo-

do, a nostro fermo parere, sono state emanate norme illegittime.

Fra le norme del citato decreto del Presidente della Repubblica appaiono particolarmente illegittime, restrittive ed ingiuste quelle contenute negli articoli 26 e 32. Tali norme, invero, prevedono: primo (articolo 26), che al titolare di pensione d'invalidità che presta attività lavorativa alle dipendenze di terzi, essendo occupato per le norme sul collocamento obbligatorio dell'invalido del lavoro, di guerra o per servizio, venga sospeso il trattamento di pensione. Le disposizioni attualmente vigenti prevedono la soppressione (secondo comma, articolo 10, regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636) o la riduzione e sospensione (articolo 72, regio decreto-legge 4 ottobre 1935, numero 1827) della pensione di invalidità. Senonchè è risaputo che il diritto alla pensione è univocamente considerato dalla dottrina e dalla giurisprudenza come diritto soggettivo, cioè come diritto che non può subire alcuna limitazione se non in base ad una chiara ed esplicita legge formale. In proposito si tenga presente che la Corte di cassazione, con numerose decisioni, ha sempre riaffermato che il pensionato che presta attività lavorativa (anche quando questa deriva dal collocamento obbligatorio) ha diritto alla pensione di invalidità quando, conformemente alle disposizioni in vigore, la sua capacità di guadagno in occupazioni confacenti alle sue attitudini risulti ridotta in modo permanente per infermità o difetto fisico o mentale almeno di un terzo o metà del normale (di un terzo se operaio e metà se impiegato). Nè il fatto che il pensionato presti attività lavorativa in virtù delle norme relative al collocamento obbligatorio, costituisce un motivo di perdita o di sospensione della pensione, in quanto che si è ritenuto che la residua capacità lavorativa è esercitata in condizioni di usura delle residue energie.

Secondo: l'articolo 32, ultimo comma, stabilisce, poi, che l'indennità di disoccupazione e il sussidio straordinario non spettano quando si percepisca un trattamento di pensione, escluse le pensioni di guerra, mentre le leggi in vigore tassativamente stabiliscono i casi di perdita o sospensione dell'indennità e del sussidio. Pertanto nuovi motivi potrebbero essere introdotti soltanto a mezzo di una vera e propria legge formale.

L'emendamento presentato, pertanto, come innanzi ho detto, ha lo scopo di riaffermare in sede interpretativa i concetti correnti, fino a oggi conclamati dalla giurisprudenza della Corte regolatrice e dai giudici del merito, ed applicati dallo stesso Istituto della previdenza sociale.

È, perciò, da ritenersi che le norme emanate a mezzo del suddetto decreto siano del tutto illegittime, in quanto non valide a modificare quelle vigenti, peggiorandole e sovvertendole. Onde, sia allo scopo di evitare le impugnative che non potranno mancare e in sede di legittimità e in sede giudiziaria, sia per evitare che nel frattempo gli interessati siano privati della modesta pensione, vogliamo sperare di trovare consenzienti l'onorevole rappresentante del Governo e gli onorevoli colleghi nell'approvazione del presente emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

PEZZINI, *relatore*. La Commissione si riferisce alle premesse che ha enunciato e si dichiara contraria a tutti questi emendamenti.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 15-*quinqüies*, presentato dai senatori Fiore, Mancino ed altri, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

I senatori Bitossi, Fiore e Barbareschi hanno proposto un articolo 15-*sexies*. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Art. 15-*sexies*.

I dipendenti civili delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento

616^a SEDUTA

DISCUSSIONI

20 DICEMBRE 1957

autonomo ed i dipendenti da enti locali o di assistenza e beneficenza pubblica che, anteriormente all'assunzione a posti di ruolo od al passaggio in posizioni di ruolo, possedevano un periodo di prestazione d'opera presso le amministrazioni e gli enti suddetti, con iscrizione all'assicurazione obbligatoria, sono ammessi, con effetto dal 1° gennaio 1958, a proseguire la predetta assicurazione mediante il versamento a proprio carico dei relativi contributi con l'osservanza delle norme degli articoli 5 e 6 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

PRESIDENTE. Il senatore Fiore ha facoltà di illustrare questo emendamento.

FIORE. Onorevole Presidente, credo di averlo già illustrato prima. Soltanto, mi limiterò a dire che vorremmo non si creasse confusione. Ecco perchè chiediamo che questo emendamento venga accettato, ed il suo effetto abbia inizio dal 1° gennaio 1958, dato che evidentemente dal 26 aprile sino al 31 dicembre ha avuto vigore la disposizione del decreto del Presidente della Repubblica. Quindi, dare validità dal 1° gennaio 1958 significa mantenere la facoltà di continuare la prosecuzione volontaria anche per coloro che sono impiegati dello Stato o di enti locali e che prima avevano acceso una assicurazione obbligatoria.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

PEZZINI, *relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 15-*sexies* proposto dai senatori Bitossi ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Resta ora da esaminare l'ultimo comma dello articolo 10, accantonato. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

« Le esclusioni e limitazioni disposte nel precedente comma si applicano anche agli effetti del riconoscimento dei periodi di servizio militare prestato dal 25 maggio 1915 al 1° luglio 1920, previsto dall'articolo 136 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 ».

FIORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. Con l'onorevole Ministro eravamo rimasti d'accordo di accantonare quest'ultimo comma dell'articolo 10, appunto perchè con esso verremmo a togliere un diritto quesito. Fino ad oggi tutti coloro che avevano partecipato alla guerra del 1915-1918 esercitavano tale diritto, in funzione del fatto che prima del 1920 non esisteva assicurazione obbligatoria sull'invalidità e vecchiaia. Non vedo perchè dopo venti anni si voglia togliere questo diritto agli assicurati che hanno partecipato alla guerra del 1915-1918 e che sono poi in un numero limitato.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso.

PEZZINI, *relatore*. La Commissione è favorevole al mantenimento del testo.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il problema prospettato dal senatore Fiore non mi pare che sussista. Comunque il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ultimo comma dell'articolo 10. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 10 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 16. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

Art. 16.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

FIORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. Onorevole Presidente, io vorrei ritornare sull'increscioso incidente che è avvenuto per la votazione dell'emendamento all'articolo 6. Noi avevamo approvato l'articolo 5, al cui primo punto era detto che a tutti coloro i quali usufruivano del trattamento minimo e che lavoravano veniva tolta la maggiorazione di cui al primo comma dello stesso articolo 5. I colleghi ricordano che noi ci siamo opposti a questa limitazione che non era logica. Non si poteva infatti pensare che, non appena si cercava di integrare la misera pensione lavorando per guadagnare poche lire al giorno, si togliesse la maggiorazione. Il nostro emendamento è stato respinto. Siamo passati all'articolo 6. L'emendamento da noi presentato a questo articolo era composto di due parti: la prima riguardava il moltiplicatore che portavamo a 55 mentre il Governo aveva proposto nel suo disegno di legge 50; quindi il nostro emendamento era giustificato. Poi con l'intervento del Presidente del Consiglio il moltiplicatore è stato portato a 55 ed evidentemente il nostro primo comma non aveva più ragione di essere perchè era stato fatto proprio dal Governo.

Nel secondo comma si è incorsi in un equivoco. Io non sono giurista, ma mi appello alla lealtà dei colleghi e alla loro coscienza. Quale è stato il punto cruciale del contrasto? Il Governo proponeva che a tutti i pensionati della Previdenza sociale che lavorano si riducesse di un terzo la pensione, mentre con la legge n. 218 si riduceva di un quarto. Noi proponevamo che si rimanesse al quarto ed era questo lo scopo

essenziale del nostro emendamento. Come avevamo rinunciato al primo comma del nostro emendamento, avremmo dovuto rinunciare a parte del secondo comma e tenere in vita solo la questione della riduzione di un quarto. È stato un nostro errore materiale, tutti noi eravamo convinti che il nostro emendamento contemplasse solo la riduzione, anzichè di un terzo, di un quarto, cioè il mantenimento delle norme della legge n. 218. Voi eravate convinti che votando il nostro emendamento avreste ridotto la proposta governativa da un terzo a un quarto. Tra uomini leali e di coscienza si deve riconoscere che questo era il problema dibattuto, non era altro, tanto è vero che si è fatta subito la questione se l'emendamento era stato respinto o no e sono intervenuti il senatore De Luca e il Sottosegretario Spallino. È leale approfittare di una svista, di un errore materiale? Vi è inconciliabilità, poichè, mentre con la lettera a) dell'articolo 5 si toglie la maggiorazione a coloro che hanno il minimo perchè lavorano, con questa modifica si toglierebbe addirittura parte di quello che si aveva con la legge n. 218. Una enormità di questo genere non è pensabile e non la pensavamo nè noi, nè voi, e dobbiamo dirlo chiaramente. Penso quindi che in sede di coordinamento si possa sanare questo errore materiale che non è dipeso nè dalla nostra, nè dalla vostra volontà. Data questa inconciliabilità tra l'articolo 5 e il nostro emendamento all'articolo 6, pensiamo che si possa, ripeto, in sede di coordinamento eliminare lo inconveniente anche perchè la legge deve uscire dal Senato in modo tale che non contenga una incongruenza del genere.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. A me pare, signor Presidente, che non si sia in tema di coordinamento, perchè coordinare vuol dire mettere in armonia due disposizioni che siano involontariamente incoerenti. Ora queste sono state volontariamente incoerenti.

Dirò che questo cosiddetto coordinamento porterebbe a conseguenze anche finanziarie no-

tevoli. Mi pare che il senatore Fiore abbia detto che in sostanza nella votazione c'è stato un equivoco, un errore di fatto, di interpretazione. Allora noi possiamo eventualmente considerare che, essendo questa votazione viziata da errore nel presupposto, secondo il proponente dell'emendamento e secondo quelli che hanno sostenuto preventivamente e successivamente, con applausi, questo emendamento, esso debba ritenersi non approvato; ma non mai che si possa modificare l'emendamento approvato in sede di coordinamento.

Considerare l'emendamento come non approvato, in quanto possiamo riconoscere concordemente che vi è stato un errore di volontà, questo può essere fatto. Ma questo importa che, non approvato l'emendamento, sia considerato approvato l'articolo come era proposto.

Ritengo che questa sia una concezione un po' elastica del Regolamento, ma siamo alla vigilia delle feste natalizie e qualche licenza, dato lo scopo, ci può esser permessa, senza che si crei un precedente; non possiamo però andare oltre nella licenza. Ritengo che l'emendamento possa considerarsi come non approvato. Ma consentire che in sede di coordinamento si modifichi un emendamento già votato, e che vuol significare una certa cosa, questo non può essere fatto.

SCOCCIMARRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOCCIMARRO. Io ho ascoltato le parole del Presidente del Consiglio, e mi pare che nelle sue dichiarazioni ci sia una contraddizione. Ad un certo momento egli ha detto: « In sede di coordinamento si può correggere, armonizzare norme diverse, se c'è un errore di fatto, una involontaria formulazione non rispondente al pensiero di coloro che hanno votato. In tale caso si può correggere in sede di coordinamento ». Viceversa, ella conclude proponendo l'annullamento del voto espresso dall'Assemblea.

Mi pare, onorevole Presidente del Consiglio, che bisognava invece concludere rinviando la correzione alla Commissione in sede di coordinamento della legge. Non v'è dubbio che ci si trova nel caso di una involontaria inesatta formulazione non rispondente al pensiero di tutti

coloro che hanno votato. Se anche per lei questa è una condizione che permette in sede di coordinamento di dare una formulazione non contraddittoria al pensiero dell'Assemblea, la conclusione dovrebbe essere di rinviare alla Commissione in sede di coordinamento il compito di eliminare quella contraddizione che è stata rilevata, rispettando il pensiero dell'Assemblea e lo spirito della legge. In questo modo si può anche non applicare l'articolo 74, e non v'è bisogno di nuove deliberazioni. Ma non si può richiedere puramente e semplicemente l'annullamento del voto dell'Assemblea: questo non è consentito dal Regolamento.

Richiamandomi a quanto ha detto il Presidente del Consiglio, desidero chiarire come è avvenuto l'errore che è stato rilevato. Noi abbiamo votato un emendamento il quale era coerente rispetto ad una prima formulazione dell'articolo 5. In seguito ai mutamenti apportati alla formulazione dell'articolo 5 nel corso della discussione, anche quell'emendamento doveva essere modificato, ed invece questo non si è fatto... (*Proteste dal centro*). Questo è avvenuto involontariamente: è un puro errore di fatto. (*Cenni di diniego dell'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*).

Preciserò che l'emendamento in discussione era coerente con un altro emendamento presentato sull'articolo 5.

PEZZINI, *relatore*. Il Presidente Zoli ha detto altre cose.

SCOCCIMARRO. C'erano due emendamenti fra loro coordinati: approvato il primo, il secondo avrebbe avuto la sua ragione d'essere; respinto il primo, il secondo avrebbe dovuto essere modificato. Invece è rimasto immutato nella votazione successiva degli emendamenti: da ciò la contraddizione. (*Ripetuti cenni di diniego dell'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*). Il primo emendamento elevava il minimo di pensione a 10.000 lire; se fosse stato approvato, il secondo emendamento non avrebbe dato luogo alla contraddizione di ridurre in taluni casi la pensione al disotto del minimo prescritto dalla legge. Ma essendo stato mantenuto il minimo al disotto delle 10.000 lire, allora sorge la con-

traddizione che è stata denunciata. Questo e tutto. A rigore quell'emendamento non si sarebbe dovuto porre ai voti in quei termini.

Ora, onorevoli colleghi, se si riconosce onestamente ed oggettivamente che il problema è sostanzialmente quello da me indicato, allora la soluzione è semplice; se invece si vuole approfittare di un errore di fatto per annullare una decisione presa dalla maggioranza contro il vostro parere, allora io chiedo che il Presidente del Consiglio, basandosi sulla sua stessa motivazione, accetti coerentemente anche la conclusione che logicamente ne deriva, e che è stata da me proposta.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. Conclusioni e motivazioni sono coerenti fra di loro.

SCOCCIMARRO. C'è un involontario errore di fatto: riconosciamolo, ed affidiamo alla Commissione in sede di coordinamento il compito di eliminarlo.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. Se è così, lasciamo le cose come sono!

SIBILLE. Potevate accettare la proposta del Presidente del Consiglio!

BITOSSÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITOSSÌ. Sono completamente d'accordo con quanto ha affermato or ora il collega Scoccimarro. Vorrei però far rilevare agli onorevoli senatori che, tra l'articolo 5 approvato e l'emendamento di cui si discute, c'è contrasto ed inconciliabilità, da cui bisogna uscire in ogni caso, poichè non è assolutamente concepibile che l'articolo 5 dica una cosa e l'articolo 6 un'altra. (*Interruzione del senatore De Luca Carlo*).

Onorevoli colleghi, vi prego di leggere l'articolo 5. L'ottavo comma stabilisce che il datore di lavoro, che abbia alle proprie dipendenze pensionati fruanti della maggiorazione del trattamento minimo ha obbligo, osservando le modalità di cui all'articolo 12, di detrarre dalla

retribuzione del dipendente l'importo di detta maggiorazione. Cosa vuol dire ciò? Vuol dire che il datore di lavoro deve detrarre dalla retribuzione del dipendente l'importo di detta maggiorazione, solamente nel caso in cui questi abbia qualche cosa in più del trattamento minimo previsto dall'articolo 5.

L'articolo 6 viceversa stabilirebbe che si deve detrarre dal trattamento minimo del lavoratore pensionato che presta una attività retribuita una percentuale del 25 per cento.

Come si conciliano i due disposti? Cosa deve fare il datore di lavoro per osservare le modalità previste dall'articolo 12, dato che non esiste maggiorazione ma siamo al di sotto dei minimi stabiliti con l'articolo 5? Questo è un dilemma che bisogna risolvere, perchè il datore di lavoro, per applicare l'articolo 5, sia pure con le modalità dell'articolo 12, non saprebbe cosa fare qualora si trovasse ad avere un dipendente che percepisse una pensione non solamente al minimo, ma al disotto di questo del 25 per cento.

C'è contrasto, e bisogna risolverlo; credo quindi che l'unico mezzo sia quello di applicare l'articolo 74 del nostro Regolamento, citato dal senatore Scoccimarro, e questo può avvenire in sede di coordinamento o se volete anche in questa sede.

SCOCCIMARRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOCCIMARRO. Vorrei che fosse chiarito completamente il nostro pensiero.

Quando io ho avanzato il problema dell'articolo 74, pensavo alle ipotesi di inconciliabilità previste da quell'articolo, e ritengo anche ora che la mia proposta sia giusta. Quando il Presidente del Consiglio ha fatto presente che in sede di coordinamento si possono correggere involontari errori di fatto avvenuti nel corso della approvazione del disegno di legge, io ho ritenuto che questo poteva facilitare la soluzione del caso, anche senza richiamarsi ad articoli di Regolamento. Ma dal momento che non si vuole accedere ad una soluzione ragionevole, io desidero ripetere quanto ho già rilevato in precedenza, perchè sia chiaro il senso del vostro atteggiamento.

L'emendamento approvato era logico così come era stato formulato se fosse stato approvato il precedente emendamento che proponeva lo aumento del minimo a 10 mila lire, perchè, con tale aumento, anche una riduzione del 25 per cento non riduce le pensioni al di sotto del minimo previsto dalla legge. Viceversa, applicando la riduzione del 25 per cento alla nuova cifra, inferiore alle 10.000 lire, vi potranno essere dei casi in cui il pensionato non riceve il minimo stabilito dalla legge, il che è in contrasto con l'articolo 5.

Come vedete, qui si offende lo spirito della legge; la contraddizione è palese ed evidente. In questo caso che cosa c'è da fare? O si applica l'articolo 74, e allora il Senato deve deliberare, oppure si supera la contraddizione in sede di coordinamento, riconoscendo lealmente le cose come sono avvenute, ed allora non c'è bisogno di nuove deliberazioni.

Questo è il problema. A lei, onorevole Presidente, risolvere il quesito: o si applica il Regolamento, o si rinvia la correzione alla Commissione in sede di coordinamento.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Siccome ero presente alla votazione, vorrei precisare alcuni elementi.

L'articolo approvato non ha nessun senso se non proprio quello di stabilire che ai minimi si applica la riduzione del quarto. Infatti per dire che la riduzione del quarto si fa sulle pensioni non minime, non c'era bisogno di nessun articolo perchè questa è già una disposizione vigente. Quindi il comma approvato non ha che questo senso: introdurre la riduzione del quarto per i minimi di pensione.

L'articolo, pertanto, più che alla inconciliabilità, ci riporta a quella situazione che è stata prospettata dal Presidente del Consiglio dello errore di valutazione, da parte vostra evidentemente. (*Rivolto alla sinistra*). È evidente che voi non volevate che si arrivasse a questa conclusione, che cioè in base all'articolo 5, a quelli che avrebbero diritto alla maggiorazione dei minimi ma che si trovano nelle condizioni in-

dicare nelle lettere a) b) e c) non si applichi la maggiorazione, come dice l'articolo 5, e in più, come dice l'articolo 6, si applichi la riduzione del quarto. In modo che il povero pensionato che adesso prende 3500 lire mensili non può avere maggiorazione, perchè si trova nelle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), e in più bisogna portargli via il quarto.

Questa la conclusione: è evidente che voi non volevate pensare una cosa di questo genere. È un errore di valutazione. (*Interruzioni dalla sinistra*). È un errore di valutazione, a meno che non voleste una cosa di questo genere.

Onorevoli senatori, devo anche dirvi che a questa tesi dell'errore di valutazione che ha affacciato il Presidente del Consiglio, e che può risultare dal fatto che si trattava della prima votazione del pomeriggio, io posso apportare qualche argomento nella mia replica. Prima della votazione io dissi che sostenevo il testo dell'articolo 6 e neppure esposi — ero da poco arrivato — le argomentazioni che espongo ora contro questo comma perchè essendo stato assorbito il primo comma dell'articolo 6 avevo pensato che di questo vostro emendamento non si facesse più niente e parlavo del testo governativo prima che si votasse. Io ero effettivamente su questo binario. Se avessi percepito che si stava per votare questo secondo comma evidentemente avrei cercato di esporre quelle ragioni che mi sono venute in mente dopo. Ora questa è la situazione: a mio avviso non si può uscirne — e mi sottometto a quelli che di Regolamento del Senato se ne intendono più di me — se non intendendo questo comma come come non votato e votando al suo posto il testo proposto dal Governo. Non vi è altra strada se vogliamo uscire da questa aberrante situazione: che a un povero pensionato che ha 3.500 lire gli portiamo via anche il quarto oltre a non concedergli nessuna maggiorazione.

DE LUCA CARLO. È necessaria però l'unanimità.

SCOCCIMARRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOCCIMARRO. Io insisto nella mia proposta: dal momento che riconosciamo l'esistenza

di una contraddizione (*interruzioni dalla destra*) o si applica l'articolo 74 e quindi il Senato delibera subito, oppure si affida alla Commissione in sede di coordinamento la soluzione. In ogni caso bisogna seguire una procedura regolamentare.

DE LUCA CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* DE LUCA CARLO. Le ragioni che si cerca di addurre in questa circostanza non sono ragioni a termini di Regolamento e non persuadono. Vi è un articolo che potrà essere diverso da quello che intendevano i proponenti, ma che ormai vive di vita propria, perchè è stato approvato nelle forme regolamentari; e questo fatto non è contestabile. A meno che — io penso e dico questo perchè, specie alla vigilia del Natale, non si deve, se possibile, approfittare di un errore, perchè in errore siete effettivamente caduti — l'unanimità dell'Assemblea non riconosca questo abnorme stato di fatto. È un errore che è dipeso anche dalla vivacità della discussione; però è un errore. Se il Senato, unanimemente, dicesse che l'errore sussiste, io non vedrei nemmeno il pericolo di creare quel precedente, che temo terribilmente, di ritornare sulle decisioni già prese. La mia proposta sarebbe dunque questa: se il Senato all'unanimità, naturalmente col consenso ed il benessere del Presidente, riconoscesse l'errore di fatto, si potrebbe arrivare in sede di coordinamento a risolvere il problema.

Però dopo c'è l'altra questione: bisogna vedere quale norma si approverebbe in questo caso. Voi, onorevoli colleghi, dovete approvare all'unanimità anche la proposta del Governo. A queste condizioni possiamo arrivare ad una conciliazione. In caso diverso, la colpa sarà vostra.

BITOSSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITOSSI. Signor Presidente, io vorrei, sia pure molto brevemente, riepilogare ancora la situazione... (*Proteste dal centro*).

SIBILLE. Allora non lo volete, dite la verità!

BITOSSI. È vero che siamo alle 8 di sera dopo una giornata di lavoro, ma penso che semmai abbiamo il diritto di essere più stanchi noi di voi, che avete solamente alzato e abbassato la mano per approvare o disapprovare! (*Proteste e clamori dal centro*).

PEZZINI, *relatore*. È merito vostro se si è fatta questa legge!...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, quello che ha il diritto di essere più stanco sono io.

BITOSSI. Se permettete, quindi, vorrei fare un breve riepilogo, per affermare poi che noi accettiamo la proposta fatta dal Presidente del Consiglio.

Io vorrei che voi rileggeste l'emendamento da noi presentato all'articolo 5: «Il trattamento minimo — diceva il nostro emendamento — non si applica a coloro che percepiscono più pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, eccetera». Punto e basta: cioè noi volevamo dare le 120 mila lire annuali di pensione a tutti, anche a coloro che lavoravano presso terzi. L'emendamento è stato respinto.

Il senatore Scoccimarro vi ha detto che, qualora fosse stata concessa la pensione di 120 mila lire annue a tutti, noi eravamo del parere che il pensionato che lavorava dovesse lasciare a beneficio della cassa il 25 per cento della pensione. Ma, non essendo stato approvato il nostro emendamento all'articolo 5 ed essendo invece passato a maggioranza di voti il nostro emendamento, all'articolo 6 si verrebbe ad avere la riduzione del 25 per cento anche a quelle pensioni minime che tutti invece vorremmo salvaguardare. E questo, onorevoli colleghi, è in aperto e netto contrasto con l'articolo 5, chechè ne dica il Ministro del lavoro, perchè non è assolutamente concepibile che nell'articolo 6 si dica che può essere ridotto del 25 per cento il minimo di pensione, e nell'articolo 5 si dica che « il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze pensionati fruanti della maggiorazione del trattamento minimo di cui al presente articolo » ha l'obbligo di detrarre, dalla maggio-

razione esistente al di sopra del minimo, una determinata aliquota, mentre non è previsto cosa avverrebbe se ci fossero delle pensioni al disotto del numero stabilito dall'articolo 5. Vi sarebbe contrasto e il datore di lavoro non saprebbe come regolarsi. Per evitare questo contrasto, affinché si delinei una legge perfetta, una legge che sia facilmente interpretabile, noi accettiamo, come ho già affermato, quanto è stato proposto dal Presidente del Consiglio.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. Propongo che si consideri come non approvato l'emendamento.

PRESIDENTE. Desidero innanzitutto far presente all'Assemblea che non posso prendere in considerazione nessuna delle osservazioni che sono state adombrate, sul modo come è avvenuta la votazione. Questa è avvenuta in modo perfettamente regolare. Se poi i vari settori del Senato non erano gremiti come avrebbero dovuto esserlo, è cosa che non riguarda il Presidente.

Ciò premesso, devo rilevare che l'approvazione dell'emendamento stesso è stata effetto di un vero e proprio errore di valutazione, da parte di chi lo ha sostenuto. Non si può quindi invocare l'applicabilità dell'articolo 74 del Regolamento. Solo dopo le successive dichiarazioni del Ministro, infatti, i proponenti hanno dichiarato che sussisteva un'inconciliabilità sostanziale tra il testo dell'emendamento e l'articolo 5.

In tale situazione, sussisteva soltanto la possibilità di tornare sulla deliberazione del Senato, come è stato riconosciuto con la proposta del Presidente del Consiglio. Tale proposta, senza creare precedenti, si deve intendere come una rettifica di fatto, con la quale si stabilisce che l'articolo 6 nel testo sostitutivo presentato dai senatori Fiore, Bitossi ed altri si ritiene come non approvato, contrariamente a quello che risulta nel processo verbale.

Ritengo che, fatto ciò, non occorra più procedere all'approvazione di quella parte del testo del disegno di legge governativo, che era stata sostituita e che deve intendersi invece approvata. Diversamente il Senato cadrebbe in palese violazione regolamentare.

Pongo pertanto ai voti la proposta del Presidente del Consiglio, secondata dalla Presi-

denza per quanto concerne l'applicazione del Regolamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso con l'intesa che la Commissione procederà al coordinamento formale. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Avverto che l'approvazione di questo disegno di legge assorbe i disegni di legge n. 1252 e n. 1473 di iniziativa dei senatori Fiore ed altri e Bitossi ed altri.

Convocazione di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che la 6^a Commissione (Istruzione pubblica e belle arti) è stata convocata precedentemente per lunedì 23 dicembre, alle ore 9,30, in sede deliberante per il seguito della discussione dei due disegni di legge:

« Ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare secondaria e artistica » (2237);

« Contributo per il funzionamento del Collegio Universitario "Don Nicola Mazza", in Padova » (1239), di iniziativa dei senatori Lorenzi ed altri.

Poichè il giorno 23 dicembre il Senato è in ferie e la Commissione non potrebbe riunirsi in sede deliberante, salvo che l'Assemblea ritenga di autorizzarne la riunione, metto ai voti la proposta di convocazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Per le festività natalizie.

CORNAGGIA MEDICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORNAGGIA MEDICI. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, onorevole Presidente del Consiglio dei ministri, onorevoli signori del

Governo, siamo giunti al termine di una seduta laboriosa nella quale il Senato è stato guidato dal sentimento e dal pensiero di quelli che danno forza e onore al nostro Paese attraverso il duro e infinitamente rispettabile esercizio del lavoro.

Il Senato non ha pensato solo a coloro che sono dei lavoratori attivi, ma ha voluto pensare pure a quelli che hanno, per avere molto lavorato, acquisito il diritto ad essere riconosciuti dalla Patria.

Penso che sia sovranamente bello che una delle più lunghe sedute del Senato della Repubblica, una seduta che è durata oltre 9 ore, sia stata dedicata non a delle ragioni di metafisica politica, ma alla classe lavoratrice.

Noi pensiamo in questo momento anche al Presidente di questa tornata, all'onorevole senatore Michele De Pietro, il quale ha voluto essere oggi il nostro arcangelo (*vivi applausi*) ed ha voluto dimostrare come la solidità scaturente dal suo nome non sia semplicemente nominale, ma reale.

Per il gioco delle stagioni che si susseguono rapide, e alla nostra età questo lo si avverte ancora di più, noi siamo arrivati all'autunno che muore e all'inverno che avanza. Ma quando avanza l'inverno in questo nostro clima, a questa nostra latitudine, a questa nostra longitudine, avanza una grande realtà. È il Natale di Cristo Gesù e soprattutto in Roma, ove siede il Successor del maggior Piero, ogni spirito bennato avverte come un'insopprimibile data della storia, che ha fornito l'avvio a tutte le cose più alte e più nobili. È nel pensiero del Natale di Gesù ed è nel pensiero dell'anno che va a morire e dell'anno nuovo che sorge, che i senatori del mio Gruppo — e vorrei umilmente ritenere anche tutti gli altri onorevoli colleghi di ogni parte — vorranno concedermi l'alto onore di essere il primo ad esprimere il pensiero augurale, il sentimento di affetto e di riconoscenza a tutta la Presidenza, all'onorevole Cesare Merzagora nostro Presidente, a lei, signor Presidente, ai suoi colleghi di Presidenza, ai senatori questori, ai senatori segretari e soprattutto a lei, onorevole Lina Merlin.

Vogliamo in questo momento associare nel nostro augurio, nella nostra gratitudine, nel nostro affetto quanti compongono il Senato, dal Segretario generale a tutte le collabora-

trici ed i collaboratori, perchè — l'abbiamo già detto altre volte — se alcuni di noi vecchi senatori forse, qualche volta, siamo un po' censurabili, qui dentro vive un istituto che si riallaccia nientemeno che alla storia di Roma, al quale dà decoro l'insieme dell'Assemblea e dà decoro anche quel complesso organico e permanente di funzionari e di collaboratori, che ne fanno qualcosa di mirabile e di esemplare.

Noi pensiamo agli amici della stampa che, come ho detto altre volte, hanno la capacità di sospingerci e di criticare e — perchè no? — anche un poco di sollecitare la nostra fatica.

Ma gli auguri di noi, onorevole Presidente del Consiglio, senatore Adone Zoli, vogliono avere un destinatario particolare, vorrei dire hanno il destinatario del cuore e quando dico questo so che non parlo a nome di un partito, ma parlo a nome di tutto il Senato, perchè so quanto il Senato l'ammiri, quanto l'apprezzi, quando lo ami. È da molti anni che il Senato non esprimeva più un Presidente del Consiglio. Questa volta l'ha espresso in lei e noi abbiamo avvertito quanto di prestigio abbia acquisito l'Assemblea, ma abbiamo anche compreso di aver reso un servizio al Paese, portando al servizio dell'Italia le sue doti di intelletto e di cuore, la sua dirittura e la sua onestà che nessuno ha mai potuto, neppure col pensiero, scalfire.

A lei e ai suoi colleghi il nostro pensiero riconoscente e grato; a lei che ieri, sorvolate le Alpi per tornare a lavorare nel suo Paese, ha voluto darci l'annuncio che noi vigiliamo ma vigiliamo soltanto per la pace, nella certezza che nella pace sono le ragioni dell'avvenire, della sicurezza e della serenità, non solo del popolo italiano, ma del mondo intero.

E uscendo, ora, da quest'Aula ormai sacra alle deliberazioni solenni, formali e sostanziali, il nostro pensiero sale sul colle del Quirinale per raggiungere il Presidente della Repubblica; e poi, di lì (come dissi altra volta) discende per ogni dove d'Italia a trovarsi con tutte le italiane e gli italiani; raggiungerà tutti i collaboratori dello Stato, raggiunge le Forze armate, raggiunge tutti questi enti e queste persone per esprimere un grande augurio: che l'avvenire del Paese sia glorioso, nel segno della pace, per l'anno venturo e per sempre. (*Vivi, generali applausi*).

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. Onorevoli colleghi, dopo le parole del collega Cornaggia Medici, il Presidente del Consiglio sarebbe tentato di cedere al suo carattere e dire: il Governo si associa alle considerazioni del « relatore », e niente di più.

C'è qualche cosa però che debbo dire, onorevole Cornaggia, e debbo « emendare » nelle sue considerazioni: in esse c'è stata una certa esagerazione per quanto riguarda la mia persona. Ho detto altra volta che ero lieto di essere a questo posto principalmente (credo che qualcuno non consenta, e dica esclusivamente) perchè sono un senatore. Ed ero lieto che si rompesse, dopo 50 anni, una tradizione che era nel senso che il Presidente del Consiglio fosse espresso dall'altro ramo del Parlamento.

Ma, onorevole Cornaggia, lei ha evidentemente esagerato, per il suo affetto verso di me. Io la ringrazio di cuore, poichè lei ha parlato di cuore. La ringrazio con quel cuore romagnolo che è un cuore nascosto ma forse più caldo, perlomeno altrettanto caldo di quanto lo sono i cuori degli italiani delle altre Regioni.

Collo stesso cuore ricambio al Senato — poichè il collega Cornaggia Medici ha parlato per il Senato — l'augurio più fervido per queste feste; augurio a voi, senatori, alle vostre famiglie perchè voi possiate passare in tutta pace, direi in invidiabile ed invidiata pace, queste feste di Natale, di chiusura d'anno e di inizio dell'anno nuovo.

Mi associo con reverenza all'augurio che è stato inviato al Capo dello Stato. Mi associo all'augurio al nostro Presidente Merzagora ed all'augurio a tutti i colleghi della Presidenza che, anch'essi, sono oggetto di una certa nostalgica invidia da parte di chi ha avuto l'onore di essere un Vice Presidente. Mi associo inoltre all'augurio verso tutto il personale e all'augurio alla stampa. La quale ha cominciato a trattarmi un po' meglio... (*ilarità*).

I nostri rapporti sono alquanto migliorati: non dico che tutta la colpa fosse della stampa, anzi probabilmente era invece mia; ed è per questo che, estendendo di cuore questi auguri anche ai rappresentanti della stampa, aggiungerò un *mea culpa*, al quale si deve aggiungere un po' anche un loro *mea culpa*.

Ma credo che questa chiusura dei lavori sia accompagnata da auguri più fervidi di quelli che noi ci scambiamo. Noi abbiamo acquistato sicuramente in questa giornata, con la legge che abbiamo votato, gli auguri di tante persone che attendevano che noi provvedessimo. Abbiamo provveduto con un certo sforzo, abbiamo provveduto nei limiti delle possibilità. Se le circostanze vorranno, se la Provvidenza ce lo consentirà, potremo continuare su questa via. Il Governo che ho l'onore di presiedere — ve lo ricorderete — mise questo problema tra i primi del suo programma. È stato detto questa mattina che era una legge elettorale; mi pare l'abbia detto l'amico Bitossi. Siamo molto amici, collega Bitossi, possiamo parlare da amici: quando molti anni fa ricercavano te, me mettevano dentro. Orbene, ti dico che non l'abbiamo fatta per scopi elettorali, l'abbiamo annunciata fin dal maggio scorso, l'abbiamo fatta per un sentimento di dovere. Non chiediamo quindi nessuna riconoscenza da coloro ai quali abbiamo provveduto. Ma siamo certi che essi in queste feste penseranno a noi con un pensiero augurale. È di questo principalmente che ritengo che questa sera dobbiamo uscire di qui lieti e contenti. (*Vivi, generali applausi*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'assenza del Presidente Merzagora mi ha concesso questa sera l'onore e la soddisfazione di presiedere la seduta conclusiva, prima delle ferie di fine d'anno. I miei auguri vanno anzitutto al Presidente del Senato (*vivi, generali applausi*) presso il quale mi renderò interprete di questa manifestazione calorosa d'affetto che l'Assemblea gli ha tributato e che egli tanto merita. (*Reiterati, vivi, generali applausi*).

Il mio voto augurale va quindi al Presidente del Consiglio, il quale credo che abbia fatto suo il motto *non recuso laborem*,

adempiendo con modestia e senso di responsabilità alle sue alte funzioni. Naturalmente lo augurio che io gli rivolgo estendo a tutti i suoi colleghi di Governo.

Toto corde mi associo alle manifestazioni di ossequio tributate al Capo dello Stato. E vada ugualmente un augurio a tutte le istituzioni dello Stato, in particolare alle Forze armate.

Quanto a me, vi dico che questi momenti sono il compenso del travaglio e un po' anche dell'amarezza della vita parlamentare. Il Senato non poteva meglio concludere i suoi lavori prima delle ferie; il provvedimento a favore dei pensionati non è solo espressione di solidarietà sociale, ma anche e soprattutto di amore e di carità. Ciò importa per noi, come è stato rilevato anche dal Presidente del Consiglio, non un diritto alla gratitudine, perchè nulla noi abbiamo fatto che non fosse il nostro dovere, ma al riconoscimento del lavoro compiuto.

Mi associo all'augurio e al saluto rivolto alla stampa, la quale è partecipe del nostro travaglio, del nostro lavoro. Il Presidente del Consiglio ha rilevato che ormai c'è una certa maggiore benevolenza nei suoi confronti; quanto a me non ho nessuna benevolenza da chiedere. (*ilarità*). Domando semplicemente l'indulgenza se quando io mi trovo a presiedere non riesco a soddisfare, come vorrei, le esigenze dei giornalisti.

Esprimo, infine, a tutti i colleghi ed alle loro famiglie voti di vita felice e serena, con l'auspicio di ritrovarsi, dopo le ferie, ancora e maggiormente uniti nel sentimento comune della responsabilità di fronte al Paese.

(*Vivi, generali applausi. I giornalisti in piedi applaudono dalla tribuna della stampa.*)

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Al Ministro dell'industria e del commercio, per sapere se non ritiene doveroso adottare i provvedimenti atti a riportare il prezzo della

benzina e dei prodotti petroliferi al livello praticato prima della « crisi di Suez » e cioè prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, e se non ritiene inoltre necessario di iniziare, insieme con i Ministri delle finanze e del tesoro, lo studio dei provvedimenti necessari per alleggerire l'onere fiscale che grava sulla benzina e per impegnare una parte del relativo reddito nell'urgente rinnovamento del sistema viario italiano, inadeguato ad un Paese civile e moderno (300).

MONTAGNANI, PASTORE Ottavio,
SPEZZANO, VALENZI.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Al Ministro delle partecipazioni statali, per conoscere se sia vero che il dottor Ettore Carafa d'Andria Vice Presidente della Finsider è stato nominato consigliere d'amministrazione della Società per azioni iniziative finanziarie con sede in Roma; se il fatto corrisponde a verità l'interrogante vorrebbe conoscere l'opinione del Ministro per sapere se ritiene compatibili le due cariche occupate dal dottor d'Andria e nell'eventualità che egli condivide l'opinione dell'interrogante sulla opportunità o, peggio, sulla assoluta incompatibilità morale delle due cariche, quali provvedimenti intenda prendere per porre rimedio alla situazione (1282).

TRABUCCHI.

Al Ministro dell'interno, per conoscere se l'inchiesta amministrativa sull'attività della Giunta municipale di Napoli ha indagato — oltre che sulle questioni illustrate dal Ministro alla Camera dei deputati, nella seduta del 6 dicembre 1957 — sulle altre gravissime questioni che l'interrogante ha avuto modo di denunciare alle Autorità competenti (insieme al senatore Arturo Labriola ed al compianto senatore Gabriele Jannelli) e anche al Consiglio comunale di Napoli insieme agli altri esponen-

ti del gruppo consiliare comunista. Le questioni più gravi sono le seguenti:

1) il riscatto dell'acquedotto, approvato dalla maggioranza del Consiglio comunale il 17 gennaio 1955, con il quale veniva fissata la indennità di riscatto nella cifra di 1.500 milioni, contro tutte le risultanze tecniche ed economiche che facevano ascendere tale cifra ad un massimo di 400 milioni;

2) l'appalto di 130 autobus dell'Azienda tranviaria municipale, concesso a trattativa privata, con gravissime irregolarità e sperpero del pubblico denaro, per un valore di centinaia di milioni di lire;

3) l'illecita riscossione da parte degli assessori di 480 mila lire annue per ciascuno, giustificate come rimborsi per spese di viaggio inesistenti: tale pratica fu messa in atto nell'agosto del 1953;

4) la fornitura, tramite un prestanome della benzina, al Comune da parte di un assessore in carica;

5) le pratiche messe in atto per la concessione delle licenze di concessione dei chioschi per la vendita di vari generi, con particolare riferimento alle accuse formulate in Consiglio comunale contro un assessore attualmente in carica;

6) l'assunzione al Comune, all'A.T.A.N., all'acquedotto, al Volturmo, di parenti e di amici di assessori in carica;

7) l'acquisto di materiale per i cantieri di lavoro che come è stato denunciato in Consiglio comunale, non è stato mai consegnato ai cantieri stessi;

8) il costo dei sottopassaggi di Piazza Trieste e Trento, con particolare riferimento alle ceramiche (che costano 3.500 lire al metro quadrato, contro le 11.000 lire del preventivo) ed ai cavetti elettrici di piombo (2.000 lire al metro quadrato, contro le 35.000 lire del preventivo);

9) la spesa di notevoli somme per la riparazione di Corso Umberto I, i cui lavori furono iniziati e poi sospesi perchè non necessari data l'ottima consistenza del sottofondo;

10) l'attività della commissione edilizia municipale: questa questione va riferita allo affossamento, da parte della amministrazione Lauro del piano regolatore municipale e del mancato approntamento dopo cinque anni e

contro la legge vigente, del nuovo piano regolatore, il che ha significato completa libertà alla speculazione edilizia, senza alcun regolamento;

11) la questione del viaggio in America del Sindaco e di alcuni assessori e il versamento di alcuni milioni ad un ufficio (Atlantic Office) in cui era interessato un assessore allora in carica;

12) la gestione della colonia municipale del Matese, con particolare riferimento agli anni 1954 e 1955, per la quale furono mosse, in Consiglio comunale, precise accuse contro l'assessore competente (1283).

PALERMO.

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta.*

Al Ministro del tesoro, per sapere a che punto è la pratica di pensione di guerra avanzata quattro anni fa da Maria De Crescenzo vedova La Femmina (3452).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per sapere che esito ha avuto la domanda di pensione presentata da Longobardi avvocato Enrico fu Ernesto, residente a Venezia (numero della posizione 142958) (3453).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per sapere a che punto è la pratica di pensione di guerra, richiesta nell'aprile 1956, da Paladini Angelo fu Giuseppe, di San Lorenzo Nuovo, per la morte in seguito a bombardamento della figlia Paladini Rosa (3454).

LOCATELLI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per fare anzitutto presenti le difficoltà nelle quali, a causa dell'insufficienza dei contributi governativi, si trovano gli Enti lirici, tra i quali, tipico, quello del teatro comunale di Firenze, il quale, pur avendo eliminato la programmazione invernale di opere, si è trovato in questi giorni costretto a chiedere la garanzia del Comune per contrarre con un istituto di cre-

616ª SEDUTA

DISCUSSIONI

20 DICEMBRE 1957

dito un debito che gli consenta di pagare gli stipendi ai componenti le masse le quali, per legge oltre che per evidente utilità artistica, devono essere mantenute stabilmente; per chiedere in conseguenza se ritiene rispondente all'utilità non solamente artistica l'avere praticamente costretto tutti gli Enti ad una riduzione delle rappresentazioni che diminuirà in proporzione anche i proventi degli incassi; e per sapere infine quali provvedimenti il Governo pensa di adottare per riparare alla crisi non solo dell'Ente fiorentino ma anche di tutti gli altri Enti lirici e per far cessare uno stato di cose che è utile solo agli istituti di credito, i quali incamerano interessi di prestiti, anticipazioni e mutui, e nel quale si spreca così il danaro pubblico invece di utilizzarlo proficuamente e non si dà al Teatro lirico possibilità di vita regolare e tanto meno di sviluppo (3455).

BUSONI.

Al Ministro del commercio con l'estero, per sapere come il suo Ministero ha provveduto a facilitare l'esportazione della manna da frasino, in armonia con l'ordine del giorno accettato dal Governo nella discussione ultima del bilancio del commercio estero (3456).

RUSSO Salvatore, FIORE, MANCINO,
ASARO.

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se l'I.N.P.S., aderendo alle richieste più volte rinnovate dai lavoratori interessati, intenda concedere una ulteriore riapertura dei termini, al fine di far riscattare i periodi non coperti da contribuzioni assicurative fra il 1935 e il 1950 a quanti per ignoranza o per altri motivi non lo hanno fatto entro le scadenze fissate, e di consentire la prosecuzione volontaria dell'assicurazione a coloro che potessero con il versamento delle somme mancanti all'importo assicurativo richiesto conseguire, all'età e alle condizioni prescritte, il diritto alla pensione.

L'interrogante confida che il Ministro vorrà considerare favorevolmente le molte ragioni di natura umana e giuridica addotte dagli interessati e disporre perchè l'I.N.P.S. conceda l'invocata nuova riapertura dei termini per l'assicurazione previdenziale (3457).

CONDORELLI.

PRESIDENTE. Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è tolta (ore 20,30).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti